



CONTRATTO COLLETTIVO

PROVINCIALE DI LAVORO

17 OTTOBRE 2012

**INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. DEL
19 APRILE 2010**

INDICE

• L'Accordo 17.10.2012	pag. 4
• La Lettera di Intenti	pag. 5
• Il Contratto 17.10.2012	pag. 9
➤ Art.1 – Informazione	pag. 9
➤ Art.2 – Organizzazione del lavoro	pag. 9
✓ A) Appalti e sub-appalti	pag. 9
✓ B) Orario di lavoro	pag. 10
✓ C) Lavoro a cottimo	pag. 10
✓ D) Formazione professionale, sicurezza e igiene sul lavoro	pag. 10
➤ Art.3 – Ente Cassa Edile	pag. 10
➤ Art.4 – Malattia, Infortuni sul lavoro e Malattia Professionale	pag. 11
➤ Art.5 – Quota di adesione contrattuale	pag. 11
➤ Art.6 – Anzianità Professionale Edile	pag. 11
➤ Art.7 – Indennità Territoriale di Settore e Premio di Produzione	pag. 12
➤ Art.8 – Limiti Territoriali	pag. 12
➤ Art.9 – Indennità di trasporto	pag. 12
➤ Art.10 – Fondo Assistenza Imprenditori Edili	pag. 13
➤ Art.11 – Mensa	pag. 13
➤ Art.12 – Indennità per lavori in galleria	pag. 13
➤ Art.13 – Indennità per lavori di costruzione di piloni stradali	pag. 13
➤ Art.14 – Ferie	pag. 14
➤ Art.15 – Accantonamento presso la Cassa Edile.....	pag. 14
➤ Art.16 – Prestazioni assistenziali.....	pag. 14
➤ Art.17 – Festività.....	pag. 14
➤ Art.18 – Ente Sfera, Scuola Edile e CPT.....	pag. 15
➤ Art.19 – Indennità per lavori speciali disagiati	pag. 16
➤ Art.20 – Osservatorio sull'Industria delle Costruzioni per la provincia di Ragusa	pag. 17
➤ Art.21 – Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza ed RLST	pag. 17
➤ Art.22 – Elemento Variabile della Retribuzione.....	pag. 18
➤ Art.23 – Previdenza Complementare.....	pag. 19

➤ Art.24 – Bonus Premialità	pag. 19
➤ Art.25 – Carenza Malattia	pag. 19
➤ Art.26 – Fondo Lavori Usuranti	pag. 19
➤ Art.27 – CIGO Apprendisti e CIGO Apprendisti Artigiani	pag. 20
✓ 1. CIGO – Apprendisti	pag. 20
✓ 2. CIGO – Apprendisti Artigiani	pag. 21
➤ Art.28 – Vacanza Contrattuale	pag. 21
➤ Art.30 – Stampa	pag. 21
➤ Art.29 – Validità e durata	pag. 21
• Elenco Allegati al Contratto 17.10.2012	pag. 22
➤ Allegato 1:	
Atto di indirizzo regionale sulle politiche del lavoro e delle relazioni industriali, siglato in Palermo il 23.03.2012	pag. 23
➤ Allegato 2:	
Documento rivendicativo degli Stati Generali delle Costruzioni, siglato in Ragusa il 17.12.2010	pag. 27
➤ Allegato 3:	
Piattaforma programmatica del Tavolo Provinciale dello Sviluppo e del Lavoro, siglata in Ragusa il 14.01.2012	pag. 32
➤ Allegato 4:	
Protocollo per la tutela del lavoro regolare in edilizia, siglato con il Comune di Ragusa in data 06/04/2004	pag. 44
➤ Allegato 5:	
Regolamento nuove Prestazioni Assistenziali erogate dalla Cassa Edile di Ragusa	pag. 46
➤ Allegato 6:	
Protocollo per la legalità, siglato in Ragusa il 10.09.2012	pag. 49
➤ Allegato 7:	
Regolamento sul “Bonus Premialità”	pag. 64
➤ Allegato 8:	
Art.118, D.L.vo 163/2006, inerente la disciplina del subappalto ...	pag. 67
➤ Allegato 9:	
Schema di comunicazione dell’Impresa appaltatrice alla RSA- OO.SS.-ANCE Ragusa-Cassa Edile, nei casi ex art.2, lett. a), n.1	pag. 70
➤ Allegato 10:	
Statuto Ente Sfera, aggiornato con atto notarile in data 16.09.2010	pag. 71

- Allegato 11:
Statuto Cassa Edile, aggiornato con atto notarile in data 16.09.2010pag. 84
- Allegato 12:
ACPL del 7 Marzo 1989, inerente malattia, infortuni sul lavoro
e malattia professionale pag. 96
- Allegato 13:
ACPL 28/02/1973, inerente la costituzione del Fondo imprese edilipag.102
- Allegato 14:
Regolamento dell'Ente Cassa Edile pag.105
- Allegato 15:
Regolamento sulle visite in cantiere, siglato in data 20.12.2004 ... pag.116
- Allegato 16:
Regolamento sul Fondo 626/94 pag.121
- Allegato 17:
Osservatorio sull'Industria delle Costruzioni pag.133
- Allegato 18:
Artt.37 e 50 D.L.vo 81/2008, funzioni e compiti dell'RLS ed RLSTpag.135
- Allegato 19:
Regolamento sull'RLS e sugli RLST pag.138
- Allegato 20:
Art.38 del CCNL 19/04/2010 pag.142
- Allegato 21:
Regolamento sull'EVR pag.145
- Allegato 22:
Regolamento Mutualizzazione oneri previdenza complementare ... pag.147
- Allegato 23:
Regolamento sull'istituto della "Carenza" per la malattia pag.149
- Allegato 24:
ACPL 18/05/2009, inerente la Prestazione CIGOpag.150
- Allegato 25:
Verbale di Accordo regionale sulla Borsa Lavoro,
siglato in Palermo il 23.10.2012 pag.152

L'anno duemiladodici il giorno diciassette del mese di Ottobre in Ragusa presso la sede dell'Associazione Costruttori Edili delle provincia di Ragusa (di seguito "ANCE Ragusa") sita in Ragusa, Viale dei Platani 34/B,

TRA

ANCE Ragusa, rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. Giuseppe Grassia e dal Vice presidente ai Rapporti Sindacali Geom. Sebastiano Caggia, con la partecipazione della Commissione Lavoro e Sindacale, coordinata dallo stesso Geom. Sebastiano Caggia e composta dai Sigg: Geom. Giuseppe Causarano, Geom. Giorgio Firrincieli, Geom. Guglielmo Iurato, Geom. Giuseppe Molè,
con l'assistenza del Direttore Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino

E

FENEAL-UIL Ragusa, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Niccolò Spadaccino e dai componenti la Segreteria provinciale, Giorgio Gintoli e Raffaele Spadaccino;

FILCA-CISL Ragusa, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Luca Gintili e dai componenti la Segreteria provinciale, Francesco Scannavino e Carlo Spinello;

FILLEA-CGIL Ragusa, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Paolo Aquila e dai componenti la Segreteria provinciale, Francesco Cascone e Graziana Stracquadanio;

in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 19 Aprile 2010 per i dipendenti delle Imprese edili ed affini, con particolare riferimento agli artt.12, 14, 15, 18, 20, 21, 29, 36, 38, 85, 86, 87, 88, 91, 97, 111, 112, 113 e 114, condiviso l'Atto di indirizzo regionale sulle politiche del lavoro e delle relazioni industriali, siglato in Palermo il 23 Marzo 2012 fra l'ANCE Sicilia e FENEAL-FILCA-FILLEA Sicilia (**Allegato 1**),

VIENE STIPULATO

Il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (CCPL) integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), stipulato in Roma il 19 Aprile 2010, da valere in tutto il territorio della Provincia di Ragusa, per tutte le Imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato CCNL e per i loro dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti Pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla forma giuridica e dalla natura industriale o artigiana delle Imprese stesse.

NORMA DI RINVIO

Per quanto non modificata dal presente Contratto resta in vigore la disciplina dei pregressi CCPL integrativi relativamente agli Istituti da essi richiamati.

LETTERA DI INTENTI

La strategia “Europa 2020”, presentata dalla Commissione europea nel marzo 2010 e approvata dai capi di Stato e di governo dei paesi dell'UE nel giugno 2010, prevede obiettivi tangibili da realizzare entro il prossimo decennio in ambiti come l'occupazione, l'istruzione, l'energia e l'innovazione, per consentire all'Europa di superare l'impatto della crisi finanziaria e rilanciare l'economia.

La nuova Strategia, pur riconoscendo i punti di forza della precedente “Strategia di Lisbona”, quali gli obiettivi di crescita e occupazione, riflette sui cambiamenti intervenuti nell'UE dal 2000 in poi, con particolare riguardo all'immediata necessità di riprendersi dalla crisi economica, così, pone l'accento su nuovo modello di crescita (intelligente, sostenibile e solidale), da conseguire principalmente:

- migliorando il livello delle qualifiche e la formazione (permanente);
- stimolando la ricerca e l'innovazione;
- accelerando la diffusione delle reti intelligenti e dell'economia digitale;
- modernizzando l'industria;
- promuovendo una maggiore efficienza in termini di energia e risorse.

Il 31 luglio 2012 la Commissione Europea, in linea con “Europa 2020”, ha presentato una “Comunicazione” dal titolo: “Strategia per la competitività sostenibile del settore delle costruzioni e delle sue imprese”.

Con tale importante documento la Commissione – dopo aver riconosciuto che il settore delle costruzioni è uno dei “più duramente colpiti dalla crisi economica e finanziaria” – individua le principali sfide, in termini di investimenti, capitale umano, requisiti ambientali, regolamentazione e accesso ai mercati, che il settore delle costruzioni deve affrontare oggi e fino al 2020 e propone iniziative per guidarlo in tale direzione:

- A) Stimolare condizioni favorevoli agli investimenti;
- B) Migliorare la base di capitale umano nel settore delle costruzioni;
- C) Migliorare l'efficienza delle risorse, le prestazioni ambientali e le opportunità imprenditoriali;
- D) Rafforzare il mercato interno delle costruzioni;
- E) Promuovere la competitività globale delle imprese di costruzioni dell'UE.

Il 3 Ottobre 2012, sul solco di “Europa 2020” ed in sintonia con la “Strategia per la competitività sostenibile del settore delle costruzioni e delle sue imprese”, il Consiglio dell'UE ha approvato la “Direttiva sull'efficienza energetica” ponendo al centro misure che riguardano in modo specifico il settore delle costruzioni e imponendo agli Stati membri di stabilire, tra gli altri, un disegno a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati.

La nuova Direttiva, a cui gli Stati membri dovranno adeguarsi entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore (primavera del 2014), stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo principale dell'Unione relativo all'efficienza energetica del 20% entro il 2020 e di gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica al di là di tale data.

Le Parti sottoscrittrici del presente Contratto sono impegnate affinché la questione “edilizia” venga messa al centro delle politiche di programmazione locale, regionale e nazionale onde si possa procedere a grandi passi verso gli ambiziosi traguardi di Europa 2020, sfruttando le opportunità che l'Europa offre per il rilancio del Comparto.

PREMESSA

Dopo anni di espansione produttiva, la crisi globale ha avuto conseguenze nefaste nel settore edile siciliano ed ibleo, in particolare, con una frammentazione del sistema delle imprese ed una perdita secca occupazionale che non ha eguali in nessun settore merceologico.

L'aumento di fenomeni occupazionali atipici per le “costruzioni” – quali il part-time, il lavoro a chiamata o quello intermittente – senza sottovalutare l'anomalia delle “partite IVA” – cresciute a dismisura – unitamente alla perversa logica del massimo ribasso, offrono un preoccupante quadro di lettura del contesto in cui si abbassano le condizioni di sicurezza, cresce il lavoro nero, diminuiscono trasparenza e legalità.

In questo quadro, le Parti ritengono che i provvedimenti del governo nazionale e, ancor più, di quello regionale, sia sul versante degli appalti pubblici che in quelli privati, siano inadeguati per il superamento dell'attuale crisi ed individuano nel “Patto di Stabilità” il cappio che mortifica gli investimenti pubblici e le imprese e si sentono impegnate nel dare nuovo impulso all'attività sia degli Stati Generali delle Costruzioni, partendo dal “Documento rivendicativo” della manifestazione provinciale del 17 Dicembre 2010 (**Allegato 2**), che del Tavolo provinciale dello Sviluppo e del Lavoro, muovendo dalla “Piattaforma programmatica” del 14 Gennaio 2011 (**Allegato 3**).

LOTTA AL LAVORO IRREGOLARE

Le Parti, per fronteggiare il ricorso a forme contrattuali diverse da quelle che tradizionalmente si utilizzano per il lavoro delle maestranze edili, cioè a tempo pieno e indeterminato, dietro cui si celano, spesso, esigenze organizzative non reali, fanno voti affinché le rispettive Parti nazionali, all'interno della cornice contrattuale nazionale, regolamentino le varie ammissibili forme di contratti flessibili ed esplicitino, chiaramente, la non ammissibilità di alcuna forma di lavoro intermittente.

Allo stesso modo, le Parti fanno voti a che l'istituto della responsabilità solidale, già vigente per le commesse pubbliche, sia esteso ai lavori per conto di privati così come auspicano che venga resa più stringente la normativa della tracciabilità dei

pagamenti, in particolare modo per quelli relativi ai salari degli operai ed agli stipendi degli impiegati.

In tema di lotta al lavoro irregolare, in aggiunta, le Parti ritengono essenziale la veicolazione ed il confronto dei dati riferiti ad ogni Impresa, ad ogni operaio e ad ogni cantiere; per cui si impegnano a promuovere, anche tramite i loro Enti Bilaterali, Cassa Edile ed Ente Sfera, la sottoscrizione di specifici protocolli con gli Enti previdenziali ed assicurativi, INPS ed INAIL, al fine dell'incrocio e verifica dei rispettivi dati.

Le Parti, infine, confermano l'impegno di fare recepire a tutte le Amministrazioni Pubbliche della provincia di Ragusa, i contenuti del protocollo di intesa esplicitati nel documento che forma parte integrante del presente Contratto quale **"Allegato 4"**.

LAVORATORI IMMIGRATI

Considerata la consistente presenza di lavoratori immigrati nel nostro territorio, le Parti ritengono essenziale che la formazione professionale, erogata dall'Ente Sfera, sia articolata nelle seguenti tre fasi:

- a) di primo ingresso (o alfabetizzazione);
- b) professionale, per il riconoscimento di un'abilità;
- c) specifica sulla sicurezza.

Il lavoratore immigrato, al termine di ogni fase, dovrà vedere certificate nel suo libretto formativo le competenze acquisite.

Le Parti, in aggiunta, ritengono necessario che la segnaletica e la cartellonistica antinfortunistica, nei cantieri ove sono presenti lavoratori migranti, sia proposta anche nella loro lingua (arabo – inglese – francese, etc.).

Nell'affermare con forza, infine, che si intende contrastare ogni forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori migranti (non comunitari e neo comunitari) le Parti demandano alla contrattazione aziendale, all'interno dell'organizzazione del lavoro nei cantieri ove questi sono impegnati, l'analisi e la strutturazione della problematica connessa ai lavoratori osservanti la religione musulmana al fine di consentire loro la pratica del "Ramadan" che, per circa un mese nell'anno, li fa digiunare nell'orario diurno.

POLITICHE DI GENERE

Le Parti sono impegnate a contrastare ogni qualsivoglia attività di mobbing, violenze e discriminazioni, comprese quelle di accesso all'informazione, alla formazione, al salario ed alla carriera, connesse alla diversità di genere.

Le Parti, in aggiunta, fanno voti a che l'Ente Sfera:

- per quanto riguarda l'addestramento professionale, progetti e programmi specifici interventi formativi per le lavoratrici edili;

- per ciò che concerne la sicurezza e la salute, programmi ed attività specifiche visite tecniche nei cantieri ove sono impegnate lavoratrici avendo un particolare riguardo al comparto del Restauro.

BORSA LAVORO

Le Parti confermano che occorre razionalizzare il mercato del lavoro facilitando l'incontro fra la domanda e l'offerta. Tale obiettivo può essere raggiunto, a parere delle medesime Parti, attuando quanto previsto all'art.114 del CCNL e prevedendo forme di sperimentazione presso il locale Ente Sfera anche mediante l'istituzione di uno sportello informativo per i Lavoratori e per le Imprese ed attivando convenzioni con i Centri per l'impiego.

Le Parti unanimemente sono impegnate a dare il necessario impulso a tale istituto avviando il percorso di sperimentazione a cui si farà fronte con le risorse del Fondo "Istituzionale Ente Sfera", nelle more dell'istituzione di uno specifico Fondo dedicato.

*Nota: in data 23 Ottobre 2012, dopo la firma del CCPL 17/10/2012, in Palermo fra le rispettive Parti regionali è stato siglato il Verbale di Accordo sulla Borsa Lavoro che si allega al presente quale **Allegato 25**.*

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le Parti confermano la mutualizzazione degli oneri contributivi a carico dei Datori di Lavoro.

PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI

Le Parti, convenendo sulla necessità di istituire un Fondo specifico per le prestazioni extra-contrattuali dal quale attingere, stabiliscono di rivisitare complessivamente l'impianto del Regolamento, che viene qui inserito quale **Allegato 5**, ed adeguare gli importi delle singole prestazioni erogate dalla Cassa Edile.

PREMIALITA'

Le Parti sono profondamente convinte, specialmente in questo particolare momento di crisi, che, difendere la regolarità e la legalità, significa operare un serio contrasto a possibili forme di infiltrazioni mafiose e salvaguardare, così, le imprese ed il tessuto sano del nostro territorio.

Le Parti concordano, pertanto, nel dover valorizzare gli sforzi delle Imprese e dei Lavoratori che praticano la cultura della dignità del lavoro, in tutte le sue sfaccettature, anche aderendo al Protocollo per la legalità promosso dal Ministero dell'Interno (**Allegato 6**) attraverso l'istituzione e la regolamentazione del nuovo istituto della Premialità (**Allegato 7**).

ANCE Ragusa e FENEAL-FILCA-FILLEA Ragusa con queste forti motivazioni sottosigla il presente Accordo di rinnovo dell'Integrativo provinciale per i Lavoratori edili della provincia di Ragusa.

ANCE RAGUSA

FENEAL-FILCA-FILLEA RAGUSA

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO

Art.1 – Informazione

Le Parti concordano di esaminare congiuntamente la situazione del settore edile nel corso di incontri, di norma quadrimestrali, che saranno organizzati su richiesta di una delle Parti, nel rispetto di quanto previsto in materia dal CCNL.

In particolare, in occasione di tali incontri, verranno esaminati i problemi connessi alle prospettive di sviluppo dell'attività edilizia in provincia di Ragusa, sia per quanto riguarda l'attività edilizia privata che per quanto riguarda le Opere pubbliche, siano esse in corso di realizzazione ovvero in fase di programmazione.

Sarà inoltre esaminata la situazione inerente la formazione professionale e le prospettive occupazionali del Settore, con particolare riferimento alla possibilità di immettere i giovani nel processo produttivo e, se vi sono le condizioni, a concordare la stipula di contratti di apprendistato utilizzando la vigente legislazione.

In occasione di detti incontri, le Parti determineranno le iniziative, autonome o congiunte, da intraprendere per favorire la produzione e l'occupazione, per migliorare e rendere più funzionali i rapporti con gli Enti Pubblici, per vigilare sulla realizzazione degli strumenti urbanistici nonché sulla corretta applicazione della normativa vigente in materia di urbanistica e di Lavori Pubblici.

Art.2 – Organizzazione del lavoro

A) Appalti e sub-appalti.

Ferma restando la disciplina prevista dall'art.14 del CCNL 19/04/2010, nonché i contenuti di cui all'art.118 del Decreto Legislativo 163/2006 (**Allegato 8**), le Parti ribadiscono i seguenti punti:

1. Obbligo dell'Impresa appaltatrice o subappaltatrice di comunicare ai dirigenti della R.S.A. costituita nel cantiere o, in mancanza, alle OO.SS., all'ANCE Ragusa ed alla Cassa Edile di Ragusa la denominazione dell'Impresa appaltatrice o subappaltatrice, secondo lo schema che fa parte integrante del presente contratto, il quale viene allegato con il numero "9";
2. Impegno dell'Impresa madre a fare obbligo all'Impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare, nei confronti dei lavoratori, il trattamento economico previsto dal CCNL e dagli Accordi Locali, attraverso una dichiarazione sottoscritta dall'Impresa appaltatrice o subappaltatrice, da inviare alla Cassa Edile;
3. Responsabilità solidale dell'Impresa madre nell'assicurare ai Lavoratori il rispetto del trattamento economico e normativo del CCNL e degli Accordi Locali, ivi compreso il versamento degli oneri dovuti alla Cassa Edile.

B) Orario di lavoro.

Ai sensi dell'art.5 lettera A) comma 3 del CCNL 19/04/2010 le Parti concordano di fissare l'orario normale di lavoro in 40 ore settimanali di media annua, ripartiti in 5 giorni con esclusione del sabato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo in materia di orario di lavoro si fa riferimento ai contenuti di cui all'art.5 del CCNL 19/04/2010 per gli operai e all'art.43 del CCNL 19/04/2010 per gli impiegati.

C) Lavoro a cottimo.

Ai sensi dell'art.13 del CCNL 19/04/2010 le condizioni del lavoro a cottimo saranno concordate tra la Direzione aziendale e i Lavoratori interessati, assistiti dalla Rappresentanza Sindacale Aziendale e unitaria, ove esista, ed in mancanza, a richiesta dei Lavoratori, dalle Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici del presente Contratto.

D) Formazione professionale, sicurezza e igiene sul lavoro

Le Parti, giusto art.91 e art.110, del CCNL 19/04/2010, riconoscono la necessità di dare impulso all'istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione delle maestranze edili, per affinare e perfezionare le capacità tecniche delle stesse e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.

Parimenti, giusto art.109, del CCNL 19/04/2010, le Parti, convengono nel dare rilievo prioritario alla sicurezza e all'igiene del lavoro nei cantieri e al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi, al fine di garantire i più alti standard di tutela.

Le Parti, infine, valutando inscindibile la funzione della Formazione professionale e della sicurezza ed igiene sul lavoro, ed in ciò in linea con l'ultimo comma del paragrafo 1 dell'art. 109 del CCNL 19/04/2010, hanno aderito a quanto stabilito al comma 5, paragrafo 2, del medesimo art.109 ed in data 16 settembre 2010 hanno proceduto alla unificazione della Scuola Edile con il Comitato Paritetico Territoriale, costituendo l'Ente Sicurezza e Formazione Edile di Ragusa – Scuola Edile e CPT (Ente Sfera), mantenendo ferma la rilevanza delle specifiche funzioni attualmente attribuite a ciascuno di tali Enti, Scuola Edile e CPT.

In **Allegato 10** lo Statuto dell'Ente Sfera, conforme allo schema-tipo predisposto dalle Parti nazionali, come aggiornato con atto notarile del 16 settembre 2010.

Art.3 – Ente Cassa Edile

Le Parti si impegnano a studiare i sistemi più idonei affinché venga migliorato il sistema di acquisizione dati della Cassa Edile al fine di meglio far conoscere il settore delle Costruzioni nelle sue varie articolazioni produttive, dall'assetto tecnologico a quello del mercato del lavoro.

Il contributo alla Cassa Edile viene fissato nella misura del 2,35%, con ripartizione di 5/6 a carico del Datore di Lavoro (1,95%) e 1/6 a carico del Lavoratore (0,40%).

Detto contributo, calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL 19/04/2010, viene così ripartito:

- 1,88% al Fondo “Istituzionale Ente Cassa Edile”;
- 0,25% al Fondo “Prestazioni agli operai”
- 0,20% al Fondo “MIMP”;
- 0,02% quale contributo istituzionale alla CNCE.

Il contributo a carico del Lavoratore viene trattenuto sulle sue spettanze ad ogni periodo di paga a cura del Datore di Lavoro, il quale provvede a versarlo insieme alla quota a proprio carico all'Ente Cassa Edile di Ragusa.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi con cadenza semestrale per esaminare i risultati di gestione dei singoli Fondi onde vagliare la possibilità di adeguare alle reali esigenze la contribuzione di cui al presente Accordo.

Al presente Accordo si allega, sotto il numero “11”, il vigente Statuto dell'Ente Cassa Edile, conforme all'allegato “O” del CCNL 19/04/2010, ed aggiornato con atto notarile del 16 Settembre 2010.

Art.4 – Malattia, Infortuni sul lavoro e Malattia Professionale

Il regime delle prestazioni di malattia, infortuni sul lavoro e malattia professionale è disciplinato dagli articoli 26 e 27 del CCNL 19/04/2010 che si intendono qui riportati per intero, nonché dall'ACPL del 7 Marzo 1989 che si allega sotto il numero “12”.

Art.5 – Quota di adesione contrattuale

Con riferimento all'art.36 del CCNL 19/04/2010 le quote di adesione contrattuale a carico del Datore di Lavoro e del Lavoratore dipendente da Imprese edili ed affini vengono confermate nella misura paritetica dello 0,92% a carico del Datore di Lavoro e dello 0,92% a carico del Lavoratore, da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL 19/04/2010 maggiorati del 23,45%.

Art.6 – Anzianità Professionale Edile

Il contributo di cui all'art.29 del CCNL 19/04/2010 da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del medesimo CCNL, per tutte le ore di lavoro ordinario, effettivamente prestate, a carico del Datore di Lavoro, viene fissato nella misura del 2,98%.

Le condizioni, i termini e le modalità per l'erogazione dei benefici derivanti dall'Istituto “APE” sono previste nel Regolamento allegato C al CCNL 19/04/2010 del quale forma parte integrante. Le Parti stabiliscono di verificare la congruità di detta percentuale non appena risulterà necessario adeguare la predetta aliquota alle eventuali nuove esigenze che emergeranno sulla base della normativa nazionale “APE”.

Art.7 – Indennità Territoriale di Settore e Premio di Produzione

Ai sensi della “Dichiarazione comune sull’EET” in calce all’Art. 12 del CCNL 19/04/2010, con decorrenza dal 1° Gennaio 2011, cessa l’istituto dell’Elemento Economico Territoriale – E.E.T., e gli importi in essere alla medesima data vengono conglobati nell’indennità territoriale di settore e nel premio di produzione. Dette indennità risultano, dalla predetta data del 1° Gennaio 2011, nei valori di seguito indicati:

CLASSIFICAZIONI	PREMIO DI PRODUZIONE DAL 1° GENNAIO 2011	INDENNITA' TERRITORIALE DAL 1° GENNAIO 2011
Imp. 1 cat. Liv. 7	€ 322,35	
Imp. 1 cat. Liv. 6	€ 293,54	
Imp. 2 cat. Liv. 5	€ 245,51	
Imp. 2 cat. Liv. 4	€ 223,66	
Imp. 3 cat. Liv. 3	€ 205,89	
Imp. 4 cat. Liv. 2	€ 183,07	
Imp. 4 cat. Liv. 1	€ 161,26	
Operaio special. Liv. 4		€ 231,43
Operaio special. Liv. 3		€ 216,32
Operaio qualif. Liv. 2		€ 194,11
Operaio comune liv. 1		€ 166,67

Art.8 – Limiti Territoriali

I limiti territoriali vengono confermati alla distanza di Km.4 dal perimetro urbano indicato nei Piani Regolatori Generali o equivalenti strumenti urbanistici dei vari Comuni. Superati tali limiti si applica la disciplina di cui all’art.21 del CCNL 19/04/2010.

Art.9 – Indennità di trasporto

Con decorrenza dal 1° Novembre 2012, l’indennità di trasporto, è fissata nelle seguenti misure:

A) fascia entro i 15 km dai limiti territoriali indicati nel precedente art.8:

€ 0,90 giornalieri;

B) fascia oltre i 15 km dai limiti territoriali di cui al precedente art.8:

€ 1,60 giornalieri;

L’indennità di trasporto, che non è comunque dovuta per i cantieri posti entro i limiti territoriali di cui al citato art.8, per i cantieri di cui alla precedente lettera B), ove l’impresa vorrà predisporre mezzi propri per consentire al lavoratore il raggiungimento del cantiere, allo stesso, è unicamente dovuto l’importo giornaliero di € 0,90.

L’indennità di trasporto, ove spettante, è dovuta anche nei casi di impossibilità di inizio lavori per avversità atmosferiche e conseguente ricorso alla C.I.G. a condizione che il Lavoratore abbia fatto registrare la sua presenza in cantiere.

Art.10 – Fondo Assistenza Imprenditori Edili

L'aliquota del Fondo di cui all'ACPL 28/02/1973 (**Allegato 13**) a far data dal 1° Novembre 2012, è fissata nello 0,50% da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL 19/04/2010

Art.11 – Mensa

Non esistendo in atto, nella maggior parte dei casi, la possibilità pratica della istituzione della mensa nei cantieri edili, sia per le caratteristiche territoriali che per la frammentarietà del lavoro, si concorda che agli operai sia corrisposta una indennità sostitutiva di mensa comprensiva della percentuale per ferie, riposi e gratifica natalizia di cui agli artt.5 e 18 del CCNL 19/04/2010, determinata nella misura di €1,80 giornaliero, corrispondenti ad € 0,225 orarie di lavoro ordinario.

Detta indennità sostitutiva, che è esclusa dall'imponibile fiscale e contributivo in quanto non supera il limite massimo fissato dall'art.51 del DPR 22/12/1986 n°917 come modificato dal D.L.vo 12/12/2003 n°344, dovrà essere corrisposta in misura intera per presenza in cantiere che superi almeno le 4 ore di lavoro ordinario.

Non si procede quindi a conguagli orari nel caso di presenza di durata inferiore.

Nei cantieri ove la mensa è già istituita l'Impresa concorre al costo del pasto nella misura di 2/3 del costo effettivo. L'indennità sostitutiva di mensa, per il suo specifico fine, non potrà in nessun caso essere conglobata alla retribuzione.

Nel caso dei cosiddetti "grandi cantieri", intendendosi quelli ove la presenza media di unità lavorative è non inferiore a 50, si rinvia agli artt.88 e 113 del CCNL 19/04/2010, per la cui attuazione si dovrà procedere tramite la sottoscrizione di uno specifico protocollo fra la/e Impresa/e esecutrice/i, l'ANCE Ragusa e le OO.SS..

Art.12 –Indennità per lavori in galleria

A norma dell'art.20 del CCNL 19/04/2010 per il personale addetto ai lavori in galleria le Parti stabiliscono di corrispondere una indennità la cui misura percentuale, in aggiunta alla normale retribuzione, è determinata come segue da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) art.24 del CCNL 20/05/2004:

- Per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento 46%;
- Per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie..... 26%;
- Per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie..... 18%.

Art.13 – Indennità per lavori di costruzione di piloni stradali

Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio derivanti da lavori di costruzione di piloni stradali e relative travi di collegamento, svolti ad una altezza superiore a mt.20 e fino a mt.50, va corrisposta in aggiunta alla normale retribuzione, la

percentuale del 22% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL 19/04/2010.

Nei casi in cui l'altezza ove si svolgono le lavorazioni in parola superi i mt.50, l'indennità di cui al punto precedente è elevata al 35%.

Art.14 – Ferie

In attuazione dell'art.15 del CCNL 19/04/2010, si concorda che dal 1° novembre 2012 la fruizione delle 4 settimane di ferie avverrà nel seguente modo:

- n. 2 settimane durante il periodo estivo (da giugno a settembre);
- n.1 settimana per esigenze dell'impresa;
- n.1 settimana per esigenze del lavoratore.

Per quanto non previsto nel presente articolo relativamente al trattamento feriale per impiegati, quadri e dirigenti si fa riferimento alle normative contrattuali vigenti.

Per i Lavoratori immigrati, e per loro comprovate esigenze, il Datore di Lavoro può concedere una gestione più lunga delle ferie mediante l'utilizzazione dei permessi retribuiti, maturati ai sensi dell'art.5 del CCNL 19/04/2010, e di quelli non retribuiti, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa.

Art.15 – Accantonamento presso la Cassa Edile

Ai sensi dell'art.18 del CCNL 19/04/2010 il trattamento economico spettante agli operai per ferie (8,50%) e gratifica natalizia (10%) va assolto con l'accantonamento di una percentuale complessiva lorda del 18,50%, con accantonamento di un importo netto pari al 14,20%.

La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% della retribuzione, non verrà più accantonata alla Cassa Edile ma corrisposta ogni mese in busta paga, direttamente dall'Impresa al Lavoratore e calcolata su tutte le ore di lavoro normale contrattuale.

L'accantonamento avverrà al netto delle ritenute di legge secondo il criterio convenzionale individuato nell'allegato D al CCNL 19/04/2010.

Le modalità, sia dell'accantonamento da parte delle Imprese che del pagamento delle somme ai Lavoratori aventi diritto, oltre che dal presente integrativo sono regolate, dalle norme del vigente Statuto e del vigente Regolamento dell'Ente Cassa Edile in **“Allegato 14”**.

Art.16 – Prestazioni assistenziali

Le prestazioni assistenziali erogate ai Lavoratori sono disciplinate da apposito Regolamento allegato al presente Contratto con il numero **“5”**.

Art.17 – Festività

Le Parti recepiscono i contenuti di cui all'art.17 del CCNL 19/04/2010, che si intende qui riportato.

Art.18 – Ente Sfera, Scuola Edile e CPT

In conformità con quanto previsto dai Contratti Nazionali di Categoria è stato istituito in Provincia di Ragusa l'Ente Sfera, che assomma le funzioni di Scuola Edile e CPT, il cui Statuto vigente, a rogito in data 16 Settembre 2010, viene allegato sotto il numero "10".

Aderiscono all'Ente Sfera tutte le Imprese iscritte alla Cassa Edile di Ragusa in regola con le norme contrattuali di cui al vigente CCNL ed agli Accordi Collettivi Provinciali.

Le Parti, impegnano l'Ente Sfera, nella sua funzione di Scuola Edile, ad attivare, almeno annualmente, corsi di formazione autofinanziati che rispondano al fabbisogno formativo delle Imprese e dei Lavoratori.

All'uopo, a semplice richiesta dell'Ente Sfera, la Cassa Edile trasmette l'elenco dei Lavoratori che, dato il loro inquadramento contrattuale, potrebbero risultare destinatari di specifici interventi di formazione professionale.

Le Parti, inoltre, ribadiscono il carattere prioritario del tema della sicurezza sul lavoro, per le implicazioni sociali e produttive da esso prospettate.

Ritengono pertanto necessaria una politica attiva della sicurezza mediante lo sviluppo ed il potenziamento delle iniziative finora assunte e l'apprestamento di una pluralità di interventi, tra loro connessi, con l'obiettivo del miglioramento della sicurezza e dell'igiene del lavoro nei cantieri e delle condizioni lavorative ed ambientali.

Le Parti recepiscono integralmente i contenuti di cui all'art.86 del CCNL 19/04/2010 e si impegnano a dare maggiore impulso all'attività dell'Ente Sfera, nella sua funzione di CPT, mediante lo studio e l'approfondimento dei problemi inerenti la prevenzione infortuni, l'igiene ed il miglioramento dell'ambiente di lavoro.

Per adempiere ai suoi scopi statuari, l'Ente accede direttamente all'anagrafe degli operai e delle Imprese edili tenuta presso l'Ente Cassa Edile di Ragusa. Tale accesso si concretizza con l'invio da parte dell'Ente Cassa Edile all'Ente Sfera, a semplice richiesta di quest'ultimo, per le vie brevi e, comunque in maniera automatica a cadenza trimestrale, dell'anagrafica delle Imprese attive iscritte alla Cassa Edile su idoneo supporto cartaceo od elettronico. La Cassa Edile, altresì, mette a disposizione e trasmette su idoneo supporto cartaceo od elettronico l'anagrafica dei Lavoratori attivi a semplice richiesta dell'Ente Sfera per le vie brevi, il tutto nelle more dell'utilizzo di un unico programma gestionale degli Enti Bilaterali.

Si conviene, altresì, che la Cassa Edile di Ragusa, sempre nelle more dell'utilizzo del predetto collegamento informatico dedicato, trasmetta, con cadenza bimestrale, all'Ente Sfera i seguenti distinti elenchi:

- Lavoratori che per la prima volta entrano nel settore;
- Lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
- Lavoratori immigrati;

assunti dalle Imprese nel bimestre di riferimento, in maniera da consentire al medesimo Ente l'attivazione di specifici percorsi formativi in materia di addestramento, di sicurezza ed igiene nel lavoro ed anche in relazione alla lingua.

L'Ente Sfera è l'Ente abilitato ad effettuare, con le procedure emanate dal suo CdA in data 20/12/2004 (**"Allegato 15"**) il servizio di consulenza nei cantieri temporanei e mobili presenti in provincia di Ragusa e gestisce, fra gli altri, le prestazioni di cui al Fondo 626/94 il cui Regolamento si allega sotto il numero **"16"**.

Il contributo a favore dell'Ente Sfera viene fissato nella misura dello 1,40% a carico del Datore di Lavoro, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL 19/04/2010 e da versarsi alla Cassa Edile, il quale viene così ripartito:

- 0,56% al Fondo "Istituzionale Ente Sfera";
- 0,50% al Fondo "Formazione ed Addestramento – Scuola Edile";
- 0,195% al Fondo "Sicurezza e Salute – Comitato Paritetico Territoriale";
- 0,10% al Fondo "626";
- 0,005% al Fondo "RLST";
- 0,02% da destinare al Formedil Nazionale;
- 0,01% da destinare al Formedil Regionale;
- 0,01% quale contributo istituzionale alla Commissione Nazionale CPT.

Per garantire i servizi di cui al Fondo "626" si conferma il contenuto dell'ACPL 20.05.2011, mentre per garantire i servizi di cui al Fondo "Formazione ed addestramento" per ciascuno degli anni "Cassa Edile" 2012-2013, e 2013-2014 il plafond sul quale commisurare il budget annuale è costituito dal gettito proprio di tale fondo rimpinguato di una somma pari a € 50.000,00, da reperirsi facendo ricorso all'utilizzo delle risorse accantonate al Fondo "RLST";

Le Parti si impegnano ad incontrarsi con cadenza semestrale per esaminare i risultati di gestione dei singoli Fondi onde vagliare la possibilità di adeguare alle reali esigenze la contribuzione di cui al presente Accordo.

Art.19 – Indennità per lavori speciali disagiati

Le Parti, considerato che il 1° gennaio 1996 è entrato in vigore il D.L.vo 626/94 che ha profondamente innovato la pregressa normativa sulla sicurezza e tutela dei posti di lavoro, preso atto che dal 15 maggio 2008 è efficace il D.L.vo 81/2008, Testo Unico per la Sicurezza, che ha maggiormente rafforzato le tutele e le garanzie sulla salute dei lavoratori, concordano nel considerare già ampiamente superata la disciplina dell'art.19 del CCPL 23.04.2007 e dichiarano che, quanto meno, sin dal 15 maggio 2008 non sussistevano più i presupposti delle condizioni di disagio, derivanti da lavorazioni eseguite entro stabilimenti petrolchimici e cementifici, che giustificavano

la vigenza del predetto art.19, per cui il medesimo non viene più riproposto nel presente Accordo.

Art.20 – Osservatorio sull’Industria delle Costruzioni per la provincia di Ragusa

Viene istituito un Osservatorio che, nelle more del collegamento operativo con l’Osservatorio Nazionale previsto dal vigente CCNL, ha lo scopo di realizzare un sistema informativo e di rilevazione dei fenomeni dell’Industria delle Costruzioni nella provincia di Ragusa al fine di accrescerne la conoscenza, nonché di rappresentare un appropriato supporto alla concertazione a livello territoriale.

A tal fine l’Osservatorio analizza ed elabora i seguenti dati:

- evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle opere di pubblica utilità;
- evoluzione dell’offerta, analizzando la tipologia delle imprese, i livelli di concentrazione e di specializzazione;
- andamento del Mercato del Lavoro con riferimento al fabbisogno occupazionale, ai processi di ingresso nel settore, alla mobilità, ai tempi di occupazione, alla formazione professionale, alla struttura del costo del lavoro ed ai riflessi sul piano occupazionale contributivo;
- andamento delle condizioni di sicurezza e delle condizioni di lavoro.

L’Osservatorio si prefigge inoltre i seguenti compiti:

- monitorare e vigilare sul lavoro irregolare nelle sue varie manifestazioni ed intervenire anche attraverso il ricorso agli istituti previsti dalle leggi vigenti;
- verificare sulla effettiva e corretta applicazione delle norme e degli Accordi che in qualunque modo riguardino i rapporti di lavoro.

L’Osservatorio ha sede operativa presso l’Ente Cassa Edile di Ragusa del cui personale si avvale per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

L’Osservatorio è disciplinato da un Regolamento che si allega al presente Contratto formandone parte integrante giusto **“Allegato 17”**.

Art.21 – Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza RLS ed RLST

Le Parti concordano di recepire e dare pratica attuazione ai contenuti di cui all’art.87 del CCNL 19/04/2010 nonché all’art.37 e 50 del D.L.vo 81/2008, questi ultimi in **“Allegato 18”**.

Resta confermata l’istituzione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di ambito Territoriale "RLST", per i cui compiti e ruoli si rinvia all'apposito Regolamento allegato al presente con il numero **“19”**.

Art.22 – Elemento Variabile della Retribuzione

In considerazione della grave crisi recessiva che ha duramente colpito il settore delle costruzioni del territorio e, tenuto conto che l'esercizio 2011 è da considerarsi esaurito, le Parti convengono di applicare il nuovo istituto per il periodo di vigenza del presente Accordo.

Tale istituto contrattuale, da calcolarsi sui minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010, sostituisce l'Elemento Economico Territoriale – E.E.T., cessato con decorrenza 1° gennaio 2011, e conglobato dalla medesima data nell'indennità territoriale di settore e nel premio di produzione.

L'E.V.R., in quanto premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto (nazionale e territoriale), ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Le Parti concordano che l'Elemento Variabile della Retribuzione sia fissato al 3,50% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° gennaio 2010.

Le Parti concordano, altresì, che il quinto indicatore su base provinciale, di cui all'allegato 3 del verbale di Accordo Nazionale del 19 aprile 2010, sia individuato nel numero di infortuni registrato dall'INAIL, a cui attribuiscono una incidenza ponderale in termini percentuali pari al 20%.

Le Parti individuano, quindi, come sotto riportato, le incidenze ponderali dei restanti sotto elencati quattro elementi:

1. Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile: 20%
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile: 20%
3. Ore denunciate in Cassa Edile: 20%
4. Valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'Istat: 20%.

La determinazione dell'E.V.R. avverrà secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini. In particolare, ai fini delle verifiche annuali, verrà effettuata la comparazione dei cinque parametri con le seguenti modalità temporali:

anno 2012: media triennio 2008/2007/2006 con media triennio 2007/2006/2005

anno 2013: media triennio 2009/2008/2007 con media triennio 2008/2007/2006

e così via per gli anni successivi, sino alla data che sarà stabilita dalle Parti sociali nazionali per il rinnovo della prossima contrattazione integrativa.

Le Parti sociali territoriali sottoscriventi il presente accordo, si incontreranno annualmente entro il mese di Novembre per il calcolo e la verifica degli indicatori.

Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo si rimanda a quanto all'uopo disciplinato dal citato art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini (**Allegato 20**) ed al Regolamento sull'EVR (**Allegato 21**)

Con decorrenza 1° novembre 2012, visto quanto sopra, effettuata la comparazione del triennio 2007/2005 su triennio 2008/2006, il valore dell'EVR è erogato in misura piena, pari al 3,50%.

Il trattamento economico spettante agli operai ed agli impiegati, a titolo di Elemento Variabile della Retribuzione, è assolto dall'impresa con la corresponsione mensile degli importi indicati nella tabella seguente, indipendentemente dalle ore lavorate, dalle ore di infortunio o malattia, dalle ore per CIGO, permessi o ferie effettuate dal dipendente.

Per gli operai, tali importi sono accantonati presso la Cassa Edile di Ragusa al netto delle ritenute di legge secondo il seguente criterio:

1. L'impresa provvede a calcolare l'ammontare dei contributi e delle ritenute fiscali agevolate, vigenti, a carico dell'operaio, sulle retribuzioni correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività', sull'importo indicato nella tabella seguente trattenendole mensilmente sul cedolino paga;
2. L'importo che deve essere accantonato mensilmente, insieme alla maggiorazione prevista dal CCNL, presso la Cassa Edile di Ragusa è pari all'importo indicato nella tabella seguente;
3. L'EVR accantonato sarà corrisposto agli aventi diritto dalla Cassa Edile in due rate semestrali, rispettivamente la prima entro il 31 Marzo e la seconda entro il 30 Settembre.

Per l'anno 2012, come sopra specificato, le verifiche su base territoriale, degli indicatori presi a riferimento ai fini della corresponsione dell'E.V.R., indicativi dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e sopra indicati, determinano, con decorrenza dal mese di Novembre 2012, il riconoscimento dell'E.V.R. a livello territoriale e aziendale, nei seguenti importi mensili (fatti salvi eventuali errori di calcolo):

Categoria	EVR Valore mensile
Imp. 1 cat. Liv. 7	€ 49,65
Imp. 1 cat. Liv. 6	€ 44,69
Imp. 2 cat. Liv. 5	€ 37,24
Imp. 2 cat. Liv. 4/Op.spec. Liv. 4	€ 34,76
Imp. 3 cat. Liv. 3/Op.spec. Liv. 3	€ 32,28
Imp. 4 cat. Liv. 2/Op.qualif.Liv. 2	€ 29,05
Imp. 4 cat. Liv. 1/Op.com. Liv. 1	€ 24,83

Le Parti si danno atto che l'ammontare dell'E.V.R., come sopra determinato, presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività.

Art.23 – Previdenza Complementare

Ai sensi dell'accordo nazionale del 10/09/2003 di cui all'allegato I del CCNL 19/04/2010, è istituito presso l'Ente Cassa Edile di Ragusa un fondo per la mutualizzazione degli oneri contributivi posti a carico dei datori di lavoro per la previdenza complementare, disciplinato dal Regolamento che si allega al presente Contratto sotto il numero "22".

Art.24 – Bonus Premialità

Le Parti, coscientemente consapevoli di voler valorizzare gli sforzi delle Imprese e dei Lavoratori sul campo della legalità, della regolarità e della sicurezza, istituiscono in via sperimentale e per tutta la vigenza del presente Accordo il "Bonus Premialità".

Pertanto alle Imprese aderenti ad una delle Organizzazioni dei Datori di Lavoro, e sue diramazioni territoriali, firmatarie di specifici "Protocolli di Legalità" con il Ministero dell'Interno, e sue diramazioni territoriali, che rispettino le modalità operative delle rispettive Linee guida quali regole e procedure cui conformarsi sia nelle fasi di selezione dei propri partners, subappaltatori e fornitori al fine di realizzare una scelta responsabile e qualificata, sia per rafforzare i livelli di sicurezza sul lavoro e per garantire misure per il rispettoso ossequio dei contratti di lavoro, è riconosciuto un bonus premiale pari al 40% dei contributi a loro carico versati alla Cassa Edile di Ragusa (1,88%) e all'Ente Sfera (1,20%).

Le Parti, conseguentemente, concordano di adottare il Regolamento che si allega al presente quale "**Allegato 7**".

Art.25 – Carenza Malattia

Le Parti confermano l'istituto della carenza malattia, per eventi non superiori a sei giorni per anno, usufruibile nella misura massima di numero tre giorni in ogni semestralità Cassa Edile, anche se riferita a più eventi.

Le Parti, conseguentemente, concordano di adottare il Regolamento che si allega al presente quale "**Allegato 23**".

Art.26 – Fondo Lavori Usuranti

L'aliquota "Lavori Usuranti" viene fissata nello 0,10% da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL 19/04/2010;

Art.27 – CIGO Apprendisti e CIGO Apprendisti Artigiani

1. CIGO – APPRENDISTI

Il "Fondo CIGO apprendisti", istituito con ACPL 18/05/2009 (**Allegato 24**), viene alimentato dai contributi versati unicamente dalle imprese che impiegano lavoratori con qualifica di apprendista nella misura dello 0,30% della retribuzione percepita da

ciascun Apprendista da calcolare sempre sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL 19/04/2010.

2. CIGO – APPRENDISTI ARTIGIANI

Analogamente, per le imprese edili artigiane che applicano il proprio contratto di categoria (secondo quanto previsto dal CCNL 23 luglio 2008) e regolarmente iscritte all'Ente Cassa Edile di Ragusa viene istituito, sempre con decorrenza 1° Novembre 2012, il “Fondo CIGO apprendisti artigiani” che verrà alimentato dai contributi versati unicamente dalle imprese artigiane che impiegano lavoratori con qualifica di apprendista nella misura dell'1,00% della retribuzione percepita da ciascun apprendista; a fronte della suddetta contribuzione, le Imprese artigiane ed i loro apprendisti potranno utilizzare la prestazione secondo le condizioni e le modalità dell'ACPL 18/05/2009 (**Allegato 24**).

Le Parti, con riferimento alla prestazione CIGO, come oggi disciplinata nei precedenti punti 1. e 2., stabiliscono che la consistenza al 30.10.2012 dell'attuale Fondo “CIGO”, tenuto dalla Cassa Edile di Ragusa, venga così ripartito a far data del 1° novembre 2012:

- 30% al Fondo “CIGO – APPRENDISTI”;
- 70 % al Fondo “CIGO – APPRENDISTI ARTIGIANI”.

Art.28 – Vacanza Contrattuale

Le Parti, anche al fine di prevenire nei termini consensuali e transattivi occasioni di conflitto fra datore di lavoro e prestatore d'opera, demandano alla contrattazione aziendale la possibilità di riconoscere ai lavoratori, impiegati ed operai, una indennità di vacanza contrattuale che abbia le caratteristiche della transattività.

L'eventuale avvio, trattazione e conclusione, della contrattazione aziendale dovrà avvenire entro il 31.12.2012, con l'assistenza ed il supporto di ANCE Ragusa e delle OO.SS..

Art.29 – Validità e durata

Le presenti norme integrative sono valide per tutto il territorio della provincia di Ragusa con decorrenza dal 1° novembre 2012 e avranno durata fino alla data che sarà stabilita dalle Parti Sociali nazionali per il rinnovo della prossima contrattazione integrativa.

Art.30 – Stampa

Le Parti, infine, conferiscono mandato alla Cassa Edile di Ragusa di provvedere alla stampa del presente CCPL ed alla sua divulgazione, ai Lavoratori, alle Imprese ed alle Parti stipulanti, entro il prossimo 31.12.2012.

**Elenco degli Allegati al Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 17 Ottobre 2012
Integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro 19 Aprile 2010 da valere in tutto il
Territorio della Provincia di Ragusa**

- Allegato 1: Atto di indirizzo regionale sulle politiche del lavoro e delle relazioni industriali, siglato in Palermo il 23.03.2012;
- Allegato 2: Documento rivendicativo degli Stati Generali delle Costruzioni, siglato in Ragusa il 17.12.2010;
- Allegato 3: Piattaforma programmatica del Tavolo Provinciale dello Sviluppo e del Lavoro, siglata in Ragusa il 14.01.2012;
- Allegato 4: Protocollo per la tutela del lavoro regolare in edilizia, siglato con il comune di Ragusa in data 06/04/2004;
- Allegato 5: Regolamento nuove Prestazioni Assistenziali erogate dalla Cassa Edile di Ragusa;
- Allegato 6: Protocollo per la legalità, siglato in Ragusa il 10.09.2012;
- Allegato 7: Regolamento sul “Bonus Premialità”;
- Allegato 8: Art.118, D.L.vo 163/2006, inerente la disciplina del subappalto;
- Allegato 9: Schema di comunicazione dell’Impresa appaltatrice alla RSA-OO.SS.-ANCE Ragusa-Cassa Edile, nei casi ex art.2, lett. a), n.1;
- Allegato 10: Statuto Ente Sfera, aggiornato con atto notarile in data 16.09.2010;
- Allegato 11: Statuto dell’Ente Cassa Edile, aggiornato con atto notarile in data 16.09.2010;
- Allegato 12: ACPL del 7 Marzo 1989, inerente malattia, infortuni sul lavoro e malattia professionale;
- Allegato 13: ACPL 28/02/1973, inerente la costituzione del Fondo imprese edili;
- Allegato 14: Regolamento dell’Ente Cassa Edile;
- Allegato 15: Regolamento sulle visite in cantiere, siglato in data 20.12.2004;
- Allegato 16: Regolamento sul Fondo 626/94;
- Allegato 17: Osservatorio sull’Industria delle Costruzioni;
- Allegato 18: Artt. 37 e 50 del D.L.vo 81/2008, inerente funzioni e compiti dell’RLS ed RLST;
- Allegato 19: Regolamento sul Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza e sugli RLST;
- Allegato 20: Art.38 del CCNL 19/04/2010;
- Allegato 21: Regolamento sull’EVR;
- Allegato 22: Regolamento sulla Mutualizzazione degli oneri della previdenza complementare;
- Allegato 23: Regolamento sull’istituto della “Carenza” per la malattia;
- Allegato 24: ACPL 18/05/2009, inerente la Prestazione CIGO;
- Allegato 25: Verbale di Accordo regionale sulla Borsa Lavoro, siglato in Palermo il 23.10.2012.

ANCE SICILIA ♦ FENEAL-UIL ♦ FILCA-CISL ♦ FILLEA-CGIL

Atto di Indirizzo Regionale sulle Politiche del Lavoro e delle Relazioni Industriali

Palermo, 23 marzo 2012

DICHIARAZIONE PRELIMINARE CONGIUNTA

Con il presente Protocollo le Parti non intendono in alcun modo configurare né istituire un livello di contrattazione territoriale regionale, né assumere compiti e prerogative proprie della contrattazione territoriale provinciale di secondo livello, a cui è demandato di provvedere sulle materie di cui all'art. 38 del C.C.N.L. Edilizia industria.

Pertanto le Parti

premesse che

- obiettivo comune è la costruzione di politiche del lavoro volte a garantire leale concorrenza, legalità, regolarità del lavoro, sviluppo ed equità;
- per il raggiungimento di detti obiettivi fondamentale è l'avvio di processi volti:
 - ad attenzionare e stimolare il giusto ed equo rapporto fra imprese diverse per dimensione e requisiti (es.: contraente generale – affidatari; affidatari – subappaltatori)
 - alla semplificazione degli adempimenti posti in capo alle imprese, anche attraverso la costruzione di comportamenti uniformi sul territorio regionale;
 - all'individuazione di indirizzi che, rimessi alla contrattazione territoriale provinciale, garantiscano omogeneità su base regionale degli elementi che operano sulle dinamiche retributive contrattuali e di costo del lavoro;
- il Sistema paritetico rappresenta uno degli ambiti strategici dove operare per il raggiungimento degli obiettivi sopra specificati;
- è essenziale a tale fine operare interventi:
 - sugli assetti e servizi per una loro razionalizzazione ed omogeneizzazione, necessaria al raggiungimento di livelli di efficienza ed efficacia;
 - per definire, attraverso l'adozione di un apposito Codice Etico, norme ed indirizzi sui quali improntare l'attività e le scelte gestionali interne ed esterne dello stesso.
 - per l'ottimizzazione ed il contenimento dei costi del sistema paritetico nelle singole province.

Tutto ciò premesso le parti convengono

1) L'avvio di processi di omogeneizzazione di contributi e delle prestazioni nelle nove province con l'istituzione in fase sperimentale di un regolamento della trasferta regionale così come previsto dal CCNL dell'edilizia.

2) L'avvio di processi di integrazione delle Casse Edili anche di diversa emanazione.

In tal senso si propone di costituire un coordinamento regionale paritetico delle Casse Edili provinciali composto dai relativi Comitati di Presidenza provinciali e le rappresentanze delle parti sociali regionali.

2a) Di dare piena applicazione a quanto previsto dall'allegato 10 del vigente ccnl di settore: *"dichiarazione comune sugli enti paritetici"*, il quale recita testualmente: *"in relazione a quanto disposto dal quart'ultimo comma dell'allegato Q) al ccnl del 18 giugno del 2008, nell'eventualità che ancora sussistano casi in cui una persona ricopra contemporaneamente cariche derivanti dal presente ccnl ed in quelli promananti da altra contrattazione collettiva, l'organizzazione territoriale che ha effettuato la designazione della persona che si trova nella predetta situazione di incompatibilità, è tenuta entro trenta giorni dalla stipula del presente contratto a far cessare tale situazione"*.

2b) Di impegnarsi rispettivamente:

- Le OO.SS. sottoscrittrici del presente Accordo (FLC) a proporre e deliberare, in seno agli organi gestionali delle Casse Edili di diversa emanazione contrattuale, ove si registri la contemporanea presenza di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, quanto integralmente di seguito specificato.
- Le parti sottoscrittrici del presente accordo a mettere a disposizione il proprio sistema bilaterale (enti scuola; cpt) per la formazione dei lavoratori iscritti presso Casse Edili promananti da altra contrattazione collettiva, nei cui organi gestionali vi sia la contemporanea presenza di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil. Ciò a fronte di un equo e congruo storno delle quote di contribuzione, versate dalle imprese e vincolate allo scopo (*formazione e sicurezza*), che le Casse Edili promananti da altra contrattazione collettiva riconosceranno al sistema bilaterale ANCE / FLC nei modi e nei tempi da concordare in separata sede.

3) L'adozione degli Statuti tipo redatti da CNCE, Formedil Nazionale e CNCPT negli Enti Paritetici delle nove province siciliane.

4) L'Avvio di un percorso di ottimizzazione delle risorse materiali ed umane negli Enti Paritetici provinciali attraverso:

- a) Eventuali percorsi di integrazione e/o unificazione con particolare riguardo agli Enti Scuola e ai C.P.T.;

- b) attivazione di un unico centro di spesa per razionalizzare le risorse;
- c) attivazione di tutte le sinergie possibili per razionalizzare ed utilizzare meglio le risorse umane e materiali, anche attraverso forme di operatività interprovinciale;
- d) un sistema informatico integrato;
- e) attivazione di convenzioni con fornitori e professionisti.

5) Di avere individuato in ambito regionale nell'area socio-economica del settore delle costruzioni, riferito al periodo già individuato, l'indicatore di cui all'art. 38 c.c.n.l. allegato 3 verbale di accordo del 19 aprile 2010, ai fini della determinazione dell'**EVR** (Elemento Variabile della Retribuzione) da stabilirsi a livello provinciale.

Le Parti si impegnano:

- a definire mediante la sottoscrizione di protocolli specifici, le linee per l'attuazione degli indirizzi per il raggiungimento degli impegni sopra assunti
- ad avviare i tavoli provinciali per il rinnovo dei contratti dopo la sottoscrizione del presente Atto di Indirizzo.
- ad affrontare in sede di contrattazione territoriale provinciale quanto previsto al superiore punto 5) solo successivamente alla definizione dei suddetti temi ed elementi ad essi riferiti in sede regionale in accordo fra le Parti allo scopo di individuare e correlare l'**EVR** all'effettivo andamento congiunturale del settore nel territorio, attraverso l'individuazione di dati oggettivi, misurabili e rappresentativi del reale andamento del mercato delle costruzioni

Le Parti inoltre

considerato che

l'attuale situazione economica del Paese ed in particolare del mercato delle Costruzioni con riferimento al territorio regionale richiede l'attivazione di politiche e sinergie a vari livelli concordano di avviare tutte le possibili azioni utili a tale scopo ai vari livelli istituzionali e delle organizzazioni per verificare la fattibilità di interventi condivisi in ordine a:

- a) il reperimento di risorse immediate per fare ripartire il settore delle Opere Pubbliche anche con strumenti innovativi;
- b) iniziative di rilancio dell'edilizia anche in termini di riqualificazione urbana e recupero dei centri abitati;
- c) l'avvio di politiche abitative che, anche attraverso il partenariato pubblico/privato, consentano il superamento degli attuali ostacoli nel reperimento di aree e risorse;
- d) il monitoraggio e lo studio delle dinamiche del mercato e del mondo del lavoro allo scopo di individuare politiche funzionali all'attività delle imprese ed alla crescita dell'occupazione mirata anche al mantenimento e miglioramento delle professionalità.

Convengono

6) Visto e fatto salvo quanto previsto all'art. 111 del C.c.n.l., di istituire a livello regionale un **sistema di concertazione e di informazione** finalizzato a sviluppare momenti di confronto per definire strategie comuni settoriali, obiettivi ritenuti prioritari da assegnare al sistema degli enti paritetici.

Con successivo Regolamento, senza ulteriori costi aggiuntivi per il sistema, si definiranno i criteri di rappresentatività, modalità e tempistica degli incontri;

7) Visto e fatto salvo quanto previsto all'art. 112 del C.c.n.l., di verificare un percorso per l'istituzione in via sperimentale di un sistema informativo, denominato **Osservatorio regionale**, che, attraverso i dati forniti a livello provinciale dalle rispettive Casse Edili o, tramite apposite convenzioni, da altri Enti, analizzi ed elabori su scala regionale:

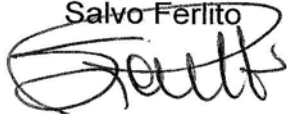
- l'andamento della domanda pubblica, degli investimenti privati e degli interventi in partenariato pubblico/privato;
- l'evoluzione del mercato del lavoro con riferimento a fabbisogni e livelli occupazionali;
- studio sull'andamento e tipologie infortunistiche, malattie e cassa integrazione;

Con successivo Regolamento, **senza ulteriori costi aggiuntivi al sistema**, si definiranno modalità di funzionamento e programma operativo dell'Osservatorio Regionale.

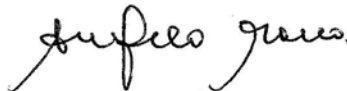
8) di aderire alla istituzione della borsa lavoro dell'industria delle costruzioni – art.114 all.7 ccnl vigente - impegnandosi sin d'ora a partecipare ad eventuali prossime fasi di sperimentazione.

Letto, confermato e sottoscritto

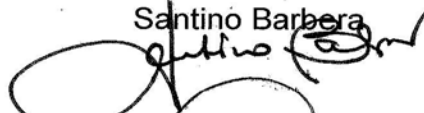
ANCE Sicilia
Salvo Ferlito



Feneal-UIL
Angelo Gallo



Filca-CISL
Santino Barbera



Fillea-CGIL
Franco Tarantino





I sottoscritti:

- Giuseppe Grassia, Presidente di ANCE Ragusa;
- Giovanna Cappello, Commissario di CASARTIGIANI Ragusa;
- Bartolomeo Alecci, Presidente di CNA COSTRUZIONI Ragusa;
- Giorgio Raniolo, Presidente di CONFARTIGIANATO Ragusa;
- Giuseppe Occhipinti, Presidente di LEGACOOOP Ragusa;
- Salvatore Vargetto, Presidente di UPLA CLAAI Ragusa,
- Nicolò Spadaccino, Segretario Generale di FENEAL-UIL Ragusa;
- Luca Gintili, Segretario Generale di FILCA-CISL Ragusa;
- Paolo Aquila, Segretario Generale di FILLEA-CGIL Ragusa;

costituendo gli Stati Generali delle Costruzioni in provincia di Ragusa condividendo le motivazioni che hanno indotto le rispettive Parti nazionali a convocare lo scorso 1° Dicembre 2010, in Roma, la manifestazione nazionale degli Stati Generali dell'edilizia,

PREMESSO

- Che il Settore delle Costruzioni registra una preoccupante flessione in termini di numero e di valore delle gare d'appalto pubbliche;
- Che il Settore delle Costruzioni sconta la diffidenza degli Istituti bancari, i quali non sono disponibili a dare credito né alle imprese del Comparto né ai privati che desiderano investire in costruzioni;
- Che tale stato di cose crea un evidente disagio in termini di occasioni ed opportunità di lavoro sia per le Imprese industriali, che per quelle artigiane e della cooperazione, con evidenti risvolti negativi in ambito occupazionale per le maestranze edili;
- Che il Settore delle Costruzioni rappresenta un elemento anticiclico rispetto ai fenomeni di depressione economica;
- Che dagli incontri avuti con gli Amministratori dei Comuni iblei è emersa la difficoltà, almeno per i piccoli Enti, di procedere alla progettazione esecutiva di interventi ed investimenti a causa dell'organico tecnico inadeguato;

1





CONSIDERATO

- Che da circa diciotto mesi il settore edile ibleo, ed il suo indotto, rappresentante di una forza occupazionale di oltre 15.000 addetti, nonostante le accorate richieste di intervento, registra un assordante silenzio da parte della politica regionale;
- Che l'edilizia artigiana, cooperativa ed industriale, fruente di agevolazioni e finanziamenti regionali per la realizzazione di alloggi per l'edilizia economica e popolare non riesce a reperire le aree ove allocare gli interventi;
- Che le ore autorizzate dall'INPS di Ragusa relativamente alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria sono passate da 15.682 per l'anno 2008 a 231.855 per il 2010, passando per le 288.798 del 2009 (periodo preso a riferimento gennaio – novembre di ciascun anno), e che, nel corso del 2010, la richiesta di CIGO è diminuita in quanto le Imprese hanno esaurito il periodo massimo integrabile delle 52 settimane, ricorrendo, adesso, ai licenziamenti;
- Che in provincia di Ragusa, in dodici mesi hanno perso la loro occupazione circa 3.000 addetti del settore edile, compreso il suo indotto;

Tutto ciò premesso e considerato, al fine di poter superare questa fase di ristagno economico-sociale e mettere, così, “in crisi la crisi” e restituire all'intero Settore la centralità che gli compete attraverso la proposizione di una serie di interventi che ripristino il ruolo di traino che il comparto ha svolto nel tempo nella provincia iblea, al cospetto di S.E. il Prefetto di Ragusa, Dott.ssa Francesca Cannizzo,

PROPONGO

1. Infrastrutturazione della Provincia di Ragusa:

- Il tempo delle discussioni e delle promesse è giunto al termine; lo sviluppo del territorio non può non passare che attraverso le seguenti azioni:
 - o Avvio della fase realizzativa del raddoppio della SS 514-194, RG-CT;
 - o Immediata messa in gara dei lotti dell'autostrada Siracusa-Ragusa-Gela che consentono di collegare Rosolini a Modica;
 - o Revisione dell'Accordo di Programma Quadro con Trenitalia al fine di prevedere sia la velocizzazione e l'ammodernamento della tratta Siracusa-Ragusa-Gela sia il collegamento ferroviario fra il Porto di Pozzallo, l'Autoporto di Vittoria e l'Aeroporto di Comiso;





2. Lotta all'illegalità e qualificazione delle Imprese:

- Le Imprese del territorio ibleo desiderano operare in un mercato libero da infiltrazioni malavitose e non drogato dalla presenza di finti soggetti imprenditoriali. Occorre tutelare le imprese e i loro lavoratori che rispettano le regole e i contratti affinché non vengano lasciati soli nel fondamentale lavoro di prevenzione e di presidio del territorio, per cui necessita:
 - o Stipulare appositi protocolli di legalità, che siano essenziali ed efficaci, in maniera da salvaguardare il patrimonio imprenditoriale sano e la massima occupazione regolare;
 - o Modificare l'attuale legge regionale sugli appalti, almeno nella parte del criterio di aggiudicazione, in quanto ritenuta foriera di evidenti distorsioni del mercato e causa di probabili infiltrazioni di capitali illeciti;
 - o Siglare apposite convenzioni fra le varie Amministrazioni comunali e le Casse Edili operanti in provincia al fine di censire le Imprese regolari assegnatarie di lavori per conto di privati ovvero concessionarie di lavori per conto proprio;

3. Certezza del Diritto e snellimento delle procedure:

- In questo periodo di crisi la velocità delle decisioni pubbliche sia nell'ambito degli investimenti pubblici che privati assume una rilevanza vitale per l'economia del settore, per cui occorre:
 - o Elaborare un sistema burocratico snello in maniera da poter individuare sempre "chi fa che cosa" e, di conseguenza, poter riconoscere le responsabilità dei Dirigenti e Funzionari pubblici;
 - o Istituire la "Carta dei Diritti degli Utenti" sulla quale indicare il "tempario" delle risposte autorizzative e/o concessorie, sia per gli adempimenti di carattere regionale che provinciale e locale;
 - o Regolamentare il sistema della "concertazione" e della "partecipazione" in maniera da evitare il ripetersi dell'incresciosa diatriba scaturita dall'adozione del "Piano Paesaggistico";





4. Pagamenti alle Imprese con tempi e modalità certi:

- Le imprese che ad oggi hanno eseguito lavori su committenza pubblica non possono contare sul pagamento di quanto prodotto nel corso del 2010 a causa, tra gli altri, del “patto di stabilità” che, nei fatti, impedisce la corresponsione dei pagamenti anche da parte delle amministrazioni virtuose, per cui è necessario:
 - o Allentare l’attuale criterio del “patto di stabilità”, che impedisce di spendere le risorse e che sta causando un pesante blocco dei pagamenti alle imprese;
 - o Inserire nel corpo legislativo e normativo regionale le regole della Direttiva UE, approvata dal Parlamento Europeo il 20/10/2010, sui tempi di pagamento da parte della PA alle Imprese;
 - o Inasprire le sanzioni per quelle Stazioni Appaltanti che, ancora oggi, usano mettere in gara opere godenti, solo sulla carta, della prescritta copertura finanziaria;

5. Riqualificazione delle Città e del territorio:

- Le Città, in uno con il loro territorio, necessitano di importanti interventi di riqualificazione, che possono essere realizzati anche attraverso capitali e soggetti privati, per cui il Governo regionale, non solo attraverso la modifica della L.R. 23/03/2010 n°6, cosiddetta “Piano casa”, dovrebbe:
 - o Permettere la possibilità di riconvertire, a fini abitativi e turistico-ricettivi, quelle costruzioni oramai dismesse e presenti nelle zone “E” del territorio, che non sono più recuperabili allo scopo originario, e, parimenti consentire la demolizione e la ricostruzione dei “volumi non qualificati”, e non di pregio, che sono presenti all’interno delle zone “A” delle Città;
 - o Regolamentare la “rottamazione” degli immobili “condonati”, (costruzioni, originariamente abusive, e successivamente sanate), che rappresentano un vero “vulnus” urbanistico degli iblei;
 - o Programmare e finanziare un piano straordinario di interventi di manutenzione e di messa in sicurezza degli immobili pubblici con particolare riguardo all’edilizia scolastica e a quella residenziale (IACP);





6. Misure di sostegno e monitoraggio:

- Le difficoltà operative registrate dalle varie Stazioni Appaltanti iblee necessitano, nell'immediato, di adeguate misure organizzative di supporto alla progettazione e alla intercettazione di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, per cui bisogna:
 - o Sostenere la costituzione di "Uffici Unici Sovracomunali" da parte degli Enti locali, aderendo peraltro al principio costituzionale della sussidiarietà, al fine di sopperire alle singole carenze di organico tecnico;
 - o Impegnare il Governo regionale al reale, e non surrettizio, finanziamento ed impinguamento del fondo rotativo per la progettualità;
 - o Ricostituire, in seno all'Ufficio Territoriale del Governo, il "Tavolo provinciale di monitoraggio delle Opere Pubbliche e dell'Edilizia Privata", al fine di individuare e rimuovere le criticità burocratiche e procedurali che impediscono il rapido avvio delle iniziative progettuali.

Ragusa, lì 17 Dicembre 2010

F.to Giuseppe Grassia	Presidente ANCE Ragusa;
F.to Giovanna Cappello	Commissario CASARTIGIANI Ragusa
F.to Bartolomeo Alecci	Presidente CNA COSTRUZIONI Ragusa
F.to Giorgio Raniolo	Presidente CONFARTIGIANATO Ragusa
F.to Giuseppe Occhipinti	Presidente LEGACOOOP Ragusa
F.to Salvatore Vargetto	Presidente UPLA CLAAI Ragusa
F.to Nicolò Spadaccino	Segretario Generale FENEAL-UIL Ragusa
F.to Luca Gintili	Segretario Generale FILCA-CISL Ragusa
F.to Paolo Aquila	Segretario Generale FILLEA-CGIL Ragusa





I CINQUE PUNTI CARDINI

E LE SCHEDE INFRASTRUTTURE PREMINENTI

- SCHEDA AUTOSTRADA SIRACUSA-GELA LOTTI 6-7-8
- SCHEDA ITINERARIO SS 514 RAGUSA-CATANIA
- SCHEDA AEROPORTO DI COMISO

1

Ragusa, 14 gennaio 2012



PIATTAFORMA PROGRAMMATICA
DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI,
DEGLI ORDINI E DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI,
DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI
DELLA PROVINCIA DI RAGUSA
E DELLE DIOCESI DI RAGUSA E NOTO

È opinione ormai ampiamente condivisa che la gravissima crisi economico-finanziaria in cui versa l'intera Nazione si è venuta a innestare su una realtà, come quella della provincia di Ragusa, già alle prese da qualche anno con una forte inversione di tendenza rispetto a periodi che hanno fatto coniare definizioni come "Modello Ragusa", "Isola nell'isola", "Miracolo del Sud-Est siciliano" e via di seguito. I principali indicatori socio-economici hanno subito nel corso degli ultimi anni arretramenti più o meno consistenti, mettendo a nudo storiche carenze che per diverso tempo sono state coperte dalla eccezionale effervescenza del sistema imprenditoriale provinciale. In particolare, la pesante situazione di difficoltà in cui si dibatte la nostra agricoltura, se non opportunamente contrastata, rischia di trascinare con sé altri settori trainanti dell'economia provinciale, ma che dipendono fortemente dall'andamento del settore primario, quali l'edilizia e diverse filiere del commercio, dell'artigianato e dei servizi. A tale quadro interno si aggiunge la forte contrazione dei mercati esterni determinata dalla crisi internazionale, coinvolgendo i settori produttivi più avanzati. Accanto a questo, la dinamica imprenditoriale che pure porta ad un incremento del numero delle imprese iscritte alla Camera di Commercio non fa emergere chiaramente settori alternativi che possano compensare il sensibile calo in termini di ricchezza prodotta. Tutto ciò avviene in una fase in cui quella che è comunemente intesa come "la politica" dà la netta sensazione di vivere alla giornata e di non dedicarsi con convinzione né all'emergenza, né alla prospettiva. Anzi, la parte di economia provinciale rappresentata dal settore pubblico complessivamente considerata, fino a ieri valvola di sfogo in termini di occupazione ancorché precaria, è entrata anch'essa in una fase di profonda involuzione, diventando fattore di disagio sociale e di freno all'economia.

2



Questa provincia, tuttavia, non è abituata a piangersi addosso, ma ancora una volta vuole rimboccarsi le maniche ed essere protagonista, ove possibile, del proprio futuro e del proprio sviluppo. E lo vuole fare partendo dall'iniziativa del mondo del lavoro e delle realtà sociali presenti nel territorio.

Da qualche mese, presso la Camera di Commercio si è insediato il “TAVOLO DELLO SVILUPPO E DEL LAVORO”, che ha prima analizzato la fase socio-economica ed intende ora uscire allo scoperto, avanzando alcune proposte per risalire la china e offrendole a quanti, di buona volontà, ciascuno nel proprio ruolo, vorranno impegnarsi ad attuarle.

1. PIANO STRAORDINARIO PER IL LAVORO

Il Tavolo per lo sviluppo e per il lavoro ritiene improrogabile un intervento volto a favorire l'occupazione. Pertanto va incentivato l'utilizzo del tirocinio formativo al fine di consentire agli studenti dell'ultimo biennio dell'istruzione secondaria superiore di approcciarsi al mondo del lavoro mentre si individua nel contratto di apprendistato “il contratto di primo lavoro” idoneo a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani e capace di arginare l'incongruenza tra competenze acquisite con il titolo di studio e professionalità richieste dal mercato. Si ritiene indispensabile attivare politiche attive del lavoro mediante la concertazione con le Istituzioni e gli Enti presenti sul territorio finalizzata alla costituzione di un Osservatorio unico delle problematiche del lavoro, quali la gestione di situazioni di crisi aziendali, il ricollocamento dei lavoratori e l'accompagnamento nella fase di ripresa produttiva. Inoltre si ravvisa la necessità di potenziare il dialogo tra le associazioni di categoria e i sindacati che consolidi il ruolo della contrattazione di secondo livello, la bilateralità ed il controllo sulla corretta applicazione degli strumenti contrattuali. Si chiede ai Governi Regionali e Nazionali di disciplinare il contratto di apprendistato, concentrare le risorse sul credito d'imposta per le nuove assunzioni, agevolare gli investimenti sul nostro territorio nel settore primario e nei settori produttivi emergenti partendo dalla green economy, senza tralasciare la congruità e la puntualità nel trasferimento delle risorse agli Enti Locali, considerato che essi costituiscono, nella nostra realtà, l'attività a più alta capacità occupazionale e come tale capace di condizionare l'intera economia locale in cui opera. In materia di Sanità si sollecita la rivisitazione dei parametri del piano di rientro e di organizzazione del servizio socio-sanitario al fine di garantire una maggiore efficienza sull'intero territorio provinciale anche mediante la piena e razionale utilizzazione di tutte le strutture ospedaliere.



2. INFRASTRUTTURE COERENTI ED INTEGRATE

La provincia di Ragusa non rappresenta più solo il Sud dell'Italia, essa è il Sud dell'Europa che guarda al bacino ed alle terre del mediterraneo. Siamo, geograficamente, l'avamposto avanzato e la naturale piattaforma strategica di collegamento fra il vecchio Continente e le culture, il mercato e le opportunità del Nord Africa eppure non siamo nelle condizioni di competere con gli altri territori o regioni europee a causa del nostro estremo isolamento. Isolamento che, se da un lato ci marginalizza sul panorama continentale, dall'altro mortifica la laboriosità, le eccellenze e l'innovazione delle nostre maestranze e delle nostre imprese le quali faticano a penetrare non solo nel mercato nazionale ma, cosa ancora più penalizzante, in quello isolano. Occorre, allora, una rapida inversione di tendenza che ci consenta immediatamente di allontanarci dal punto di non ritorno, irreversibile, e, quindi, ci permetta, da un lato, di avvantaggiarci della nostra unica posizione geografica, come piattaforma europea e, dall'altra, ci consenta di poter essere competitivi sia nel mercato interno che estero. Tale inversione di tendenza si concretizza con la compiuta e coerente infrastrutturazione intermodale delle vie dell'aria, di terra e di mare, oltreché con una convinta implementazione delle infrastrutture immateriali. Si chiede ai Governi Nazionale e Regionale di confermare gli impegni assunti in materia di dotazione delle risorse finanziarie per l'immediata ed improcrastinabile cantierizzazione degli interventi infrastrutturali, garantendo, anche attraverso idonee procedure straordinarie e/o sostitutive, il rispetto dei cronoprogrammi.

3. MISURE CONTRO L'EVASIONE FISCALE, PER UN SISTEMA DI TASSAZIONE PIÙ EQUO E SOLIDALE, CONTRO OGNI FORMA DI ABUSIVISMO

L'evasione fiscale nuoce alla democrazia del nostro Paese e destabilizza la corretta attività delle Imprese nel territorio. Il Tavolo per lo sviluppo e per il lavoro approva ed incoraggia tutte le attività di sensibilizzazione e di controllo volte a combattere l'evasione fiscale e contributiva, con particolare attenzione alle attività illecite, alla grande evasione ed al lavoro nero. L'evasione, tuttavia, non si combatte allargando la giungla di adempimenti a carico delle imprese e dei professionisti. Essi generano condizioni di stress e significativi costi di gestione. Paradossalmente proprio le imprese in regola con le norme fiscali e contributivi subiscono maggiormente il gravame di lavoro imposto dallo Stato. Il TLS denuncia con forza la impressionante e indifferenziata attività di controllo costituita da innumerevoli invii di avvisi bonari, controlli da art. 36 ter, controlli bancari, studi di settore, avvisi di accertamento, seguiti da una produzione selvaggia di cartelle di pagamento e di procedure di riscossione coattive, invasive e pericolose. Come se non bastasse gli



istituti deflattivi del contenzioso, faticano a funzionare a causa dell'intasamento delle attività di sportello. Noi chiediamo fermamente che siano ridotti gli adempimenti a carico dei contribuenti, che siano razionalizzate le attività di controllo, che siano potenziate le attività di annullamento degli atti illegittimi in autotutela, che siano ingentilite le procedure esecutive della Serit, ponendo attenzione alle attività produttive ed alle famiglie che da esse dipendono. E' arrivato il momento di chiedere i tributi a chi non li ha finora pagati ed ai possessori delle rendite finanziarie, riducendo gradatamente la pressione fiscale e contributiva a carico delle imprese, del lavoro autonomo e del lavoro dipendente. Le imprese in genere ed i Professionisti sono stanchi di subire e l'Italia ha bisogno che l'Economia riprenda fiato. Salviamo le attività produttive di vera ricchezza e così salviamo la provincia di Ragusa ed il nostro amato Paese.

4.SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E PUNTUALITA' DEI PAGAMENTI DELLA P.A.

Il settore pubblico è entrato in una spirale di forte crisi finanziaria di cui non si vede una possibile via d'uscita a breve-medio termine. Esistono tuttavia misure fortemente necessarie che risultano essere praticamente a costo zero per le Pubbliche Amministrazioni. Citiamo per tutte la cosiddetta semplificazione burocratica, strada mai percorsa con convinzione, forse perché vista con sospetto dagli apparati, volta a snellire le procedure ed a liberare gli adempimenti da condizionamenti privi di significato e dannosi per l'economia di un territorio. Molto spesso, l'applicazione cervellotica delle nuove norme di semplificazione porta a peggiorare la situazione, facendo rimpiangere i tempi precedenti. Le Amministrazioni, a partire da quelle periferiche, debbono impegnarsi a semplificare le procedure che derivano dai dettati normativi facendo riferimento a semplici principi di buon senso, di efficacia, di efficienza ed economicità. Nei rapporti delle imprese e dei professionisti con gli Enti locali e le Aziende sanitarie si riscontrano gravissime criticità nei ritardi dei pagamenti di dipendenti, forniture, prestazioni, servizi e opere pubbliche. Si tenga presente che ogni impegno di spesa deve essere adeguatamente assistito da una previsione di stanziamento. Il fatto che gli Enti Pubblici vengano meno a tale norma elementare crea un "vulnus" nel ciclo economico. Gli stessi Enti, allorché vantino crediti nei confronti delle stesse imprese o prestatori d'opera, pretendono la riscossione immediata con applicazione di sanzioni, interessi e procedure esecutive nei loro confronti. Fermo restando il principio della corretta gestione dei bilanci delle Amministrazioni Pubbliche, si riscontra una possibile ed immediata soluzione nella adozione dell'istituto della compensazione, già introdotta dal Legislatore ma che non trova pratica applicazione nella prassi amministrativa quotidiana.



5. ABBATTIMENTO DEI COSTI DELLA POLITICA

La democrazia è una forma di governo costosa ed è giusto che questa realtà sia nota, condivisa e sostenuta dalla collettività. Se non fosse così, la politica sarebbe un'attività riservata soltanto a pochi benestanti. Tuttavia, proprio per questa ragione, chi ama la democrazia deve chiedersi quanta parte delle risorse impiegate per il suo funzionamento è necessaria e quanta, invece, costituisce un inaccettabile spreco di denaro, in grado di produrre corruzione e degenerazione nella vita pubblica e nella società civile, attratta dal potere e dalle sue prebende. Insomma si tratta di distinguere i “buoni” costi della democrazia dai “cattivi” costi della politica. Va fatto correggendo il trend per cui sono cresciuti in modo ormai insostenibile i costi dell'apparato "di palazzo" e, nello stesso tempo, si è impoverita la qualità della democrazia. La politica costa per le finalità volte comunque al consenso e non sempre al bene comune. Costa per le ipertrofiche strutture degli enti pubblici e delle aziende statali, piene di propri vassalli che eseguono l'ordine di chi li ha posti lì. Qui la politica ha il suo potere, i suoi costi enormi che stanno impoverendo il paese. Rendere leggera la macchina dello Stato (in generale) significa ridurne le funzioni operative (tranne poche) fare del nuovo stato una macchina leggera, che si limita al controllo e all'indirizzo traferendo le funzioni residue ad un sistema misto pubblico e privato fatto di imprese che fra loro competono. Trasferire i risparmi conseguiti a favore della riduzione di imposte e contributi al fine di potenziare la capacità di spesa dei cittadini e la competitività delle imprese sarebbe una adeguata leva per la crescita e lo sviluppo.



Ragusa, 14 gennaio 2012



SCHEDA AUTOSTRADA SIRACUSA-RAGUSA-GELA

Il progetto originario, realizzato negli anni 1970, prevedeva il collegamento autostradale tra Siracusa e Gela per favorire lo sviluppo industriale della Sicilia sud orientale stabilendo un rapido collegamento tra i poli petrolchimici di Siracusa e di Gela. Il primo tratto dell'autostrada ad essere aperto è stato quello tra Siracusa a Cassibile (9,5 km) nel 1983. Il tratto Cassibile-Noto è stato aperto il 14 marzo 2008. Un ulteriore tratto, da Noto a Rosolini (16 km circa), è stato poi aperto il 24 ottobre 2008.

L'autostrada tra Rosolini a Gela (90 km) è allo stato di progetto. Di questo, il primo tratto, da Rosolini a Modica, passando per Ispica, è già finanziato.

Per il tratto Rosolini a Modica, è previsto un investimento di 340 milioni di euro ma ad oggi manca l'approvazione della SCHEDA GRANDI PROGETTI da parte della Commissione Europea ed il finanziamento è a rischio.

Progetto Approvato da ANAS solo in linea tecnica nel novembre 2011 ed in attesa dell'approvazione della scheda Grandi Progetti da parte della Commissione Europea per poter emettere decreto di finanziamento definitivo a seguito del quale il CAS potrà inoltrare il progetto esecutivo per la definitiva approvazione da parte dell'ANAS.

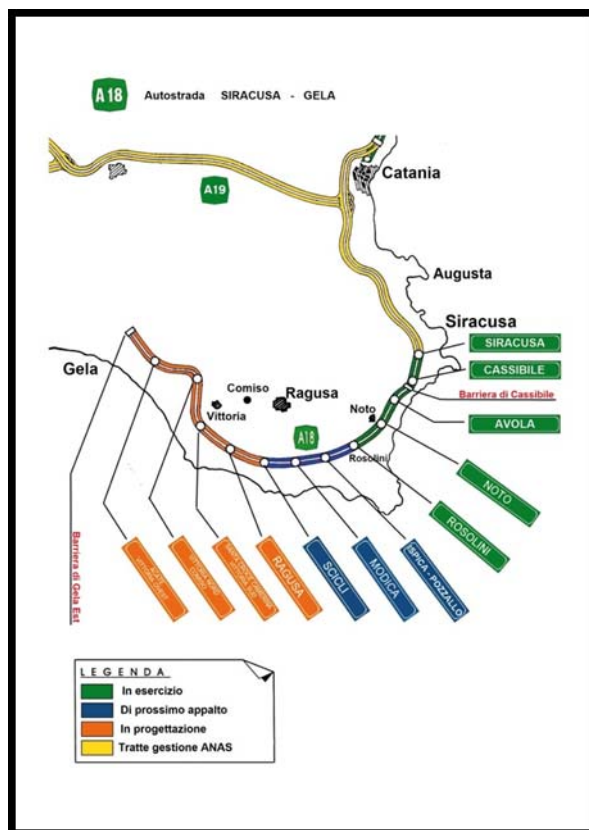
L'Unione europea ha manifestato il timore che tale finanziamento si configuri come aiuto di Stato, benchè la stessa Commissione europea sia già in possesso, e sta valutando, la scheda «grande progetto» predisposta dall'Anas e dalla regione siciliana, che dimostrerebbe che non si determina alcun aiuto di Stato;

7

OPERA	SOGGETTO AGGIUDICATORE	COSTO M€	FINANZIAMENTI DISPONIBILI M€	ESIGENZE M€	FONTI
ASSE AUTOSTRADALE SIRACUSA GELA					
TRONCO 2: LOTTO 6+7 E LOTTO 8 (ROSOLINI – MODICA)	CAS	339,72	339,72	0,00	L.433/91 (39,9); L.295/98 (173,35); PO FESR 2007/2013 (126,47)



AUTOSTRADA SIRACUSA-RAGUSA-GELA



SCHEDA ITINERARIO RAGUSA-CATANIA

L'intervento relativo all'adeguamento della S.S. 514 "Di Chiaramonte" e della S.S. 194 "Ragusana" è inserito nella Delibera CIPE n. 121/2001 relativa al 1° programma delle infrastrutture strategiche, emanata in attuazione della Legge 443/2001 (Legge Obiettivo) e risulta confermato dal documento "Infrastrutture Prioritarie" redatto dal Ministero delle Infrastrutture.

Il 28 dicembre 2006 è stato siglato l'Accordo di Programma Quadro tra la Regione Sicilia, Ministero delle infrastrutture e ANAS, in cui è previsto che si possa valutare congiuntamente la fattibilità del nuovo intervento mediante cofinanziamento da parte di soggetto privato e conseguente tariffazione dell'intervento.

Nel corso del mese di luglio 2007 Anas ha pubblicato l'avviso indicativo per la selezione del promotore per la progettazione, realizzazione e gestione, con il sistema del project financing, del collegamento stradale Ragusa – Catania.

Tra le proposte pervenute il CdA di ANAS, in data 23 aprile 2008, ha dichiarato il pubblico interesse quella presentata dall'ATI Silec – Egis Projects – Maltauro Consorzio Stabile – Tecnis.

In data 25 giugno 2009 la Commissione Speciale VIA-VAS del Ministero dell'Ambiente ha espresso parere favorevole in ordine alla richiesta di compatibilità ambientale.

Il progetto preliminare e la proposta del Promotore sono stati approvati dal CIPE in data 22.01.2010.

In data 31 marzo 2010 è stato pubblicato il bando di gara ai sensi dell'art. 155, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006. Alla data di scadenza per la presentazione delle domande di prequalifica, fissata al 27 maggio 2010, sono pervenute due domande di prequalifica, entrambe ammesse alla fase successiva.

In data 16 dicembre 2011 è stata pubblicata la delibera CIPE n. 71 del 22 gennaio 2010;

In data 17 dicembre 2011 è stata pubblicata la delibera CIPE n. 51 del 3 agosto 2011;

In data 4 gennaio 2012 sono state trasmesse le lettere di invito ai soggetti prequalificati.

La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12.00 dell'8 marzo 2012.

9

OPERA	SOGGETTO AGGIUDICATORE	COSTO M€	FINANZIAMENTI DISPONIBILI M€	ESIGENZE M€	FONTI
ITINERARIO RAGUSA CATANIA					
Itinerario Ragusa-Catania SS 514/SS 194	ANAS	815,38	815,38	0,00	Fondi Privati (448,45); Fondi ANAS (100); L. 144/99 (49,21); PAR FAS 2007/2013 (217,71)



SCHEMA AEROPORTO DI COMISO

DATI

Lavori di: realizzazione delle infrastrutture civili ed impiantistiche per la trasformazione in Aeroporto Civile di II° livello della ex base militare NATO di Comiso (RG).

Lavori Finanziati con:

- *POR Sicilia misura 6.0.4*, a cui fanno sostanzialmente capo le opere e le lavorazioni inerenti il fronte “Land – Side”;
- C.I.P.E. delibera n° 36/2002 a cui invece fanno sostanzialmente capo le opere e le lavorazioni inerenti il fronte “Air Side”.

Stazione appaltante: Comune di Comiso, Piazza Fonte Diana, 97013 Comiso (RG) – C.F. n°82000870889 – P.IVA n°0067728088

Appaltatore: Consorzio Stabile CFC s.r.l. sede legale in Piazzale di Porta Pia n°121/A, 00198 Roma (RM). C.C.I.A.A. n° 1182800, P.IVA n° 04083070872.

Contatto d’Appalto: Stipulato in data 22/10/2004 Rep. N°5185, registrato a Vittoria il 19/11/2004 con il n°100502 – Serie 1.

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Nunzio Micieli – del Comune di Comiso

Direttore dei Lavori: Tecno Engineering 2C S.r.l. Viale del Policlinico n°131 – 00161 ROMA.

Estremi approvazione progetto esecutivo: Nota ENAC n.° 26612 del 15/01/2004.

Importo a base d’asta: Euro 36.950.000,00 di cui Euro 35.309.378,00 per lavori e forniture soggetti a ribasso ed Euro 1.640.622,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Ribasso d’asta: ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori pari al 32,11%, corrispondenti a Euro 11.337.841,28

Importi di contratto: Euro 25.612.158,72 di cui Euro 23.971.536,72 per lavori e forniture ed Euro 1.640.622,00 per oneri della sicurezza.

Commissione di Agibilità: Commissione ENAC cui alla nota n. 11694/DIRGEN/APS del 19.02.2010. **Strutture dichiarate complete ed agibili il 19/07/2011 prot. 0094853/IOP**

Società di Gestione: SOACO S.p.A. Società dell’Aeroporto di Comiso Piazza F.te Diana Comiso 97013 (RG)

OPERA	SOGGETTO ATTUATORE	COSTO M€	FINANZIAMENTI DISPONIBILI M€	ESIGENZE M€	SOURCE
SO.A.CO. S.p.A. (Società di gestione Aeroportuale)					
Servizi di Assistenza al Volo	ENAV S.p.A.	2,5	0	2,5	Codice della navigazione Parte seconda Libro Primo (della navigazione aerea) Titolo III Art. 698 - Aeroporti e sistemi aeroportuali d'interesse nazionale



ANCE RAGUSA



U.P.L.A. C.L.A.A.I.



RELAZIONE

Le nuove norme contenute nell'articolo 693 ultimo comma e 697 lettera a), del Codice della Navigazione – parte aerea - disciplinano l'acquisizione del sedime aeroportuale al patrimonio delle Regioni e degli Enti Pubblici Territoriali ed equiparano tali aeroporti a quelli statali.

L'art. 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, modificato con la l. cost. 18-10-2001 n° 3, inserisce nella legislazione concorrente la materia degli aeroporti civili, riconoscendo così la piena potestà legislativa delle Regioni in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

La possibilità di acquisizione del sedime aeroportuale da parte della Regione costituisce una innovazione che si traduce in un vero e proprio asset delle società di gestione aeroportuale, oggi ancora legate alla concessione max 40ennale di Ministero Infrastrutture/ENAC.

La giustificazione di tale “vecchia” procedura, che contiene i caratteri dell'accentramento statale, giustificazione precedente alle innovazioni legislative in oggetto, è che ENAC garantisce la presenza e l'efficienza dei servizi degli Enti di Stato (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ENAV, Dogane, Sanità Aerea, Vigili del Fuoco) a titolo gratuito.

Ma un tale costrutto si scontra, oggi, proprio con la nuova norma della lettera a) dell'art.697 C. N. che stabilisce, invece, l'identico trattamento per gli aeroporti statali e per quelli di proprietà degli Enti Pubblici Territoriali.

Il primo atto consequenziale è la possibilità di diluire in tempi molto più lunghi gli investimenti infrastrutturali, con l'immediata applicazione di tariffe aeroportuali più basse delle attuali, costrette oggi al ritorno dell'investimento in 20/30 o massimo 40 anni.

L'ulteriore immediata applicazione e che l'aeroporto, non essendo più demaniale, perde la necessità di far pagare ai vettori utilizzatori le tasse di atterraggio, sosta e decollo, chiamate EPAC (Entrate Proprie Aviazione Civile), dovute per l'utilizzo di un bene demaniale con l'immediato inserimento dell'azienda aeroporto in regime concorrenziale verso gli altri aeroporti e con un minor costo di utilizzo, più attrattivo verso i vettori utilizzatori.

ENAC resta, come le Aviazioni Civili moderne, il tutore della certificazione della struttura e dell'azienda ai fini della security, della safety e del customer satisfaction, ma non concede un sedime di cui non è proprietaria, mentre invece, a tutela della regolarità e sicurezza del traffico aereo, è inseribile una clausola concessoria fra gli Enti Pubblici Territoriali in qualità di nuovi proprietari e concedenti, che la concessione ha valore fin quando ENAC rinnova la certificazione al Gestore. L'aeroporto di Comiso è stato ideato secondo tali principi innovativi.



E' stato finanziato dal POR Sicilia misura 6.0.4, a cui fanno sostanzialmente capo le opere e le lavorazioni inerenti il fronte "Land – Side" e dal - C.I.P.E. delibera n° 36/2002 a cui invece fanno sostanzialmente capo le opere e le lavorazioni inerenti il fronte "Air Side".

La stazione appaltante è stata individuata da ENAC nel Comune di Comiso, nel cui territorio l'aeroporto ricade.

La Commissione di Agibilità ENAC ha dichiarato le strutture complete ed agibili il 19/07/2011 prot. 0094853/IOP

La società di Gestione è la SOACO S.p.A., già privatizzata a seguito di gara ad evidenza pubblica comunitaria per il 65% del capitale azionario.

Con il Decreto Interministeriale Difesa di concerto con i Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Economia e delle Finanze del 14/12/2010 GUSG n. 48 del 285/02/2011 è stato perfezionato il passaggio delle aree dell'aeroporto dal Demanio alla Regione Siciliana e quindi in uso al Comune di Comiso quale soggetto attuatore per la realizzazione dell'aeroporto.

L'art.2 comma 2 di tale Decreto sancisce che i servizi di assistenza per la navigazione aerea saranno regolamentati e garantiti dall'Ente Nazionale di Assistenza al Volo in base alla normativa vigente.

L'art. 4 ter del D.L. 01/07/2009 n. 78 come introdotto dalla Legge di conversione con modificazioni del 03/08/2009 n. 102 prevede apposita autorizzazione di spesa per interventi necessari di ammodernamento dell'infrastruttura e sistemi di alcuni scali nazionali tra cui "l'Aeroporto di Comiso finalizzati ad assicurare la piena funzionalità per i servizi da erogare a cura di ENAV S.p.A. Tutti gli Enti di Stato preposti al controllo hanno avuto potenziato l'organico e/o assegnati a garantire la piena funzionalità dell'aeroporto (Vigili del Fuoco, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri, Polizia Sanitaria ecc)

Si è in attesa del Decreto Interministeriale per l'inserimento dell'Aeroporto di Comiso nell'elenco degli Aeroporti Nazionali aperti al traffico aereo civile commerciale comunitario ed extra comunitario ed il sostenimento a cura dello Stato dei relativi costi per assicurare tutti i servizi di Stato, compresi quelli di assistenza al volo.



PROTOCOLLO PER LA TUTELA DEL LAVORO REGOLARE IN EDILIZIA

- PRESO ATTO** di quanto concordato fra le Parti Sociali del comparto edile e l'Amministrazione Comunale di Ragusa in data 13 novembre 2003, riguardo all'esigenza di addivenire alla stipula di un protocollo per la tutela del lavoro regolare in edilizia, nonché del Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Comune di Ragusa e dalle Confederazioni Sindacali CGIL – CISL e UIL a livello provinciale, in data 16/01/2004;
- TENUTO CONTO** che la Legge 55/90 all'art.18 e la Legge 109/94 come recepita in Sicilia dalla Legge Regionale 7/2002 all'art.19 commi 10, 11 e 12 regolamentano le varie attività di vigilanza e controllo in materia di regolarità contributiva e contrattuale per le imprese esecutrici di Lavori Pubblici;
- PRESO ATTO** che sono stati istituiti un Gruppo Tecnico, presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa, nell'ambito del Protocollo di Legalità con il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale per quanto attiene i Lavori Pubblici, ed un Gruppo di Lavoro, presso l'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Ragusa, nell'ambito del Protocollo per l'attuazione del PIT "Quattro Città e un Parco per vivere gli Iblei", entrambi con compiti atti ad assicurare un'incisiva attività di vigilanza sulle imprese volta a garantire il rispetto delle norme in materia di avviamento, di igiene e sicurezza sul lavoro, di tutela del lavoratore ed il rispetto degli accordi contrattuali e sindacali;
- TENUTO CONTO** che la Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, la stampa regionale e locale e gli Albi Pretori degli Enti Pubblici garantiscono una adeguata pubblicità relativamente agli appalti aggiudicati e alle imprese assegnatarie di Lavori Pubblici e che pertanto le stesse possono essere agevolmente sottoposte alle verifiche in merito alla regolarità contributiva e contrattuale ad opera delle Associazioni datoriali del Settore Edile e delle Organizzazioni Sindacali di rappresentanza dei Lavoratori delle Costruzioni e, di riflesso dalla Cassa Edile;
- PRESO ATTO** che per ciò che riguarda i lavori privati il Decreto Legislativo 494/96, come da ultimo modificato dal **Decreto Legislativo 276/2003**, all'art.3 comma 8 impone ai Committenti o ai Responsabili dei Lavori di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare ed, in aggiunta, stabilisce che gli stessi chiedano alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti ed inoltre un certificato di regolarità contributiva rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili, e, quindi impone agli stessi soggetti di trasmettere all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività, il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui prima;
- CONSIDERATO** che tuttavia non esiste un sistema di comunicazione dei dati relativi alle imprese esecutrici di opere edili private, soggette a D.I.A, ovvero a Concessione Edilizia, tra gli Enti Locali e le Organizzazioni interessate e che pertanto tali tipologie di lavori privati sfuggono all'attività di controllo e vigilanza sul rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e di tutela ed osservanza degli accordi contrattuali e sindacali;

Tutto ciò preso atto, tenuto conto e considerato, il Sindaco di Ragusa, il Presidente dell'ANCE Ragusa, il Presidente dell'Assoedili-CNA, e i Rappresentanti delle OOSS CGIL-CISL e UIL, nonché il Presidente dell'Ente Cassa Edile di Ragusa stipulano il seguente:

PROTOCOLLO PER LA TUTELA DEL LAVORO REGOLARE IN EDILIZIA

Art.1

Il presente Protocollo ha per oggetto la definizione di interventi e procedure mirate al controllo e alla vigilanza circa il rispetto, la tutela e l'osservanza degli accordi contrattuali e sindacali inerenti le imprese esecutrici di lavori edili pubblici e privati, sia per conto terzi che in conto proprio. Ai fini del presente Protocollo si intendono "lavori edili privati" tutte le opere comunque definite che, per la loro realizzazione, abbisognano di manodopera edile a prescindere se vengono realizzate interamente con finanza privata ovvero attraverso il concorso della finanza pubblica sia essa comunale, regionale, statale che comunitaria.

Art.2

Allo scopo di acquisire gli elementi informativi utili per la verifica e il controllo della regolarità contributiva delle imprese che realizzano le opere pubbliche o le opere private definite all'art.1 il Sindaco, per il tramite del Responsabile del Procedimento competente, comunica all'Ente Cassa Edile di Ragusa e alle altre parti firmatarie del presente protocollo l'avvenuta presentazione al Comune della dichiarazione di inizio lavori. Nella prima attuazione del presente protocollo, per le opere private, la comunicazione di cui al comma precedente sarà limitata alle nuove costruzioni e alle manutenzioni straordinarie.

Art.3

Allo scopo di operare i controlli in merito alla regolarità contributiva e contrattuale delle imprese esecutrici dei lavori edili di cui alla comunicazione del precedente Art.2, l'Ente Cassa Edile di Ragusa verifica, con il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro di Ragusa, che dette imprese siano iscritte alla Cassa Edile di Ragusa, abbiano provveduto alla prescritta denuncia del cantiere, abbiano ottemperato ai versamenti contributivi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti edili ed affini ed al Contratto Collettivo Integrativo Provinciale, siano in regola con i dettami minimi del D.L.vo 626/94 (nomina dell'RSPP, informazione e formazione dei dipendenti, nomina del Medico competente se dovuto e conseguente sorveglianza sanitaria, presenza del Piano Operativo della Sicurezza e del documento di valutazione dei rischi o di autocertificazione).

Art.5

Ove la verifica di cui all'Art.3 dia esito negativo l'Ente Cassa Edile di Ragusa si fa carico di contattare le imprese che risultassero inadempienti, al fine di sollecitarle al rispetto delle norme stabilite dal Contratto Collettivo e dalle disposizioni in materia di sicurezza e salute nei posti di lavoro. Di detta attività, nel pieno rispetto della Legge 675/96 sulla tutela dei dati personali e successive modifiche, sarà data comunicazione al Sindaco di Ragusa almeno ogni sei mesi, e comunque in ogni caso di richiesta da parte dello stesso.

Art.6

Le parti stipulanti si impegnano allo scrupoloso rispetto delle disposizioni di cui al presente protocollo e prendono formale impegno in tal senso, costituendosi come tavolo di concertazione permanente che verificherà in itinere l'applicazione del protocollo nonchè, alla distanza di 12 mesi dalla sottoscrizione, l'eventuale necessità di integrazioni e/o correzioni da apportare al protocollo medesimo.

Art.7

Le imprese che non si attengono, scrupolosamente, alle previsioni del presente articolato verranno sanzionate, da parte dell'Amministrazione, con l'esclusione temporanea o definitiva dagli Albi di accreditamento. L'Amministrazione si impegna, altresì, a non affidare ulteriori incarichi ai direttori dei lavori inadempienti rispetto alle disposizioni del presente protocollo.

Ragusa, lì 06 Aprile 2004

F.to Il Sindaco di Ragusa, F.to ANCE Ragusa, F.to ANSE-Assoedili/CNA, F.to Ente Cassa e Scuola Edile, F.to C.A.S.A., F.to A.G.C.I., F.to Unione Cooperative, F.to Lega Cooperative, F.to CGIL CISL UIL, F.to AUSL 7

**REGOLAMENTO NUOVE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
CASSA EDILE DI RAGUSA**

Programma di attività

L'Ente Cassa Edile della provincia di Ragusa appresta a favore degli operai iscritti provvidenze economiche di carattere assistenziale e previdenziale, nonché assume iniziative diverse nell'interesse degli iscritti.

Compatibilmente con le disponibilità di esercizio, vengono erogate le seguenti prestazioni assistenziali a norma degli artt. 3 e 7 del vigente Statuto dell'Ente Cassa Edile di Ragusa, dell'art. 25 del Regolamento della Cassa Edile per la gestione degli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e riposi annui e del vigente Contratto Collettivo di Lavoro.

Prestazioni assistenziali a favore degli operai iscritti da valere per gli eventi maturati dopo il 1° Ottobre 2012

L'Ente eroga le prestazioni di cui al presente Regolamento all'operaio non in prova, che incorra nell'evento alla dipendenze di Impresa iscritta all'Ente Cassa Edile di Ragusa, il quale abbia prestato anche in più circoscrizioni territoriali, con relativo accantonamento presso le competenti Casse Edili della percentuale per ferie e gratifica natalizia:

- almeno 800 ore lavorative, nei dodici mesi precedenti l'evento, effettivamente accantonate;
N.B.: Per le lavoratrici, durante il periodo di assenza per maternità, da comprovarsi tramite idonea certificazione medica, o per interdizione obbligatoria, da comprovarsi tramite il certificato rilasciato dal competente Ispettorato del Lavoro, le ore figurative di presenza sono considerate utili ai soli fini del raggiungimento dei requisiti per l'accesso alle specifiche prestazioni.
- 1. Il Premio di matrimonio è stabilito nella misura di **€ 350,00**. La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, pena la decadenza, entro sei mesi dall'evento. L'operaio è altresì tenuto a far pervenire all'Ente stesso il certificato attestante l'avvenuto matrimonio.
- 2. Il Premio di natalità per i figli è stabilito nella misura di **€ 250,00**. La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, pena la decadenza, entro sei mesi dall'evento. L'operaio è altresì tenuto a far pervenire all'Ente stesso il certificato attestante l'avvenuta nascita.
- 3. Il Sussidio di studio per i figli a carico studenti ovvero per il medesimo lavoratore-studente è stabilito nella misura di:
 - 3.1 **€ 80,00** all'atto della prima iscrizione alla scuola media inferiore d'obbligo, e, quindi, per l'iscrizione alla 2^a ed alla 3^a classe;
 - 3.2 **€ 170,00** se frequentanti la scuola media superiore e riportino una media non inferiore ai 7/10;
 - 3.3 **€ 400,00** se frequentanti l'università agli studi e riportino una media non inferiore a 25/30 ed abbiano superato l'80% degli esami stabiliti dal piano di studi consigliato o approntato dalla propria facoltà. In nessun caso viene concessa la prestazione per studenti fuori corso.

La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, pena la decadenza, entro sei mesi dell'evento. L'operaio è altresì tenuto a far pervenire all'Ente stesso lo stato di famiglia, o documentazione equipollente, e l'attestato rilasciato dalla scuola o dall'università agli studi nonché, per quest'ultima, anche il piano di studi, ovvero documentazione equipollente.

4. Il premio di laurea per i figli a carico studenti, ovvero per il medesimo lavoratore-studente, è stabilito nella misura di:

4.1. **€ 300,00** se laureati di 1° livello, con al massimo un anno di fuori corso, con una votazione non inferiore a 75/100;

4.2. **€ 500,00** se laureati di 2° livello con al massimo un anno di fuori corso;

La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, pena la decadenza entro sei mesi dall'evento. L'operaio è altresì tenuto a far pervenire all'Ente stesso lo stato di famiglia, o documentazione equipollente, e il certificato rilasciato dall'Università competente che attesti la durata legale del corso di laurea, l'anno di immatricolazione, gli anni accademici in cui si è effettivamente svolto il corso di laurea, il conseguimento del titolo, la data in cui lo stesso è stato conseguito e il voto riportato, ovvero documentazione equipollente.

5. n.1 Borsa di studio annuale di **€ 1.200,00** su un tema proposto annualmente dal Comitato di Gestione su problematiche del settore riservato a laureati della provincia di Ragusa, che abbiano conseguito la laurea con la tesi proposta.

6. L'assegno per morte ai superstiti aventi causa è stabilito nella misura di:

6.1 **€ 450,00** al coniuge superstite senza figli a carico;

6.2 **€ 550,00** al coniuge superstite con un figlio a carico;

6.3 **€ 650,00** al coniuge superstite con due figli a carico;

6.4 **€ 750,00** al coniuge superstite con tre figli a carico;

6.5 **€ 850,00** al coniuge superstite con oltre tre figli a carico;

6.6 **€ 300,00** per ogni genitore o familiare a carico nel caso di operai celibi.

La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, pena la decadenza entro sei mesi dall'evento. Gli aventi causa sono tenuti altresì a far pervenire all'Ente stesso lo stato di famiglia, o documentazione equipollente, all'atto del decesso, il certificato di morte e la dichiarazione di responsabilità attestante la non avvenuta separazione legale ed il carico familiare.

7. Sussidi vari. In via del tutto eccezionale e straordinaria, secondo le disponibilità di esercizio, su delibera del Comitato di Gestione, possono essere concessi sussidi straordinari fino al massimo di **€ 1.500,00** da corrispondersi una sola volta nell'anno. La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, pena la decadenza entro sei mesi dall'evento. L'operaio è tenuto altresì a far pervenire all'Ente stesso la documentazione dalla quale risulti o sia possibile desumere la gravità dell'evento denunciato, la situazione familiare e le spese straordinarie sostenute.

8. L'Ente rimborsa le spese sostenute per cure odontoiatriche:

8.1 fino al 30% per una spesa massima di **€ 1.800,00** a tutti gli operai iscritti alla Cassa che abbiano effettuato accantonamenti per almeno 4.000 ore; si specifica che fino ad una spesa sostenuta di € 420,00 il corrispondente contributo sarà di **€ 125,00** e comunque non superiore alla spesa effettivamente sostenuta.

La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, pena la decadenza, entro sei mesi dall'evento e deve essere corredata dalla documentazione fiscale e medica probatoria, entrambe con originale in visione ovvero in copia autentica. *La Cassa si riserva di sottoporre a visita fiscale i richiedenti.*

9. L'Ente rimborsa la spesa sostenuta per supporti acustici fino ad una spesa massima di **€ 200,00**.

La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, pena la decadenza, entro sei mesi dall'evento e deve essere corredata dalla documentazione fiscale e medica probatoria, entrambe con originale in visione ovvero in copia autentica. *La Cassa si riserva di sottoporre a visita fiscale i richiedenti.*

10. Avvertenze:

10.1 I singoli eventi sono indennizzabili una sola volta nel periodo 01/10 – 30/09 di ogni anno.

10.2 Per accedere ad ogni singola prestazione il lavoratore deve essere in possesso dei rispettivi requisiti al momento del verificarsi dell'evento.

10.3 In caso di cumulo di ore con altra Cassa Edile, per il raggiungimento del requisito richiesto, si procederà alla liquidazione della prestazione in modo proporzionale alle ore di effettivo accantonamento presso la Cassa edile di Ragusa.

11. E' istituito il Premio d'ingresso per i lavoratori iscritti per la prima volta all'anagrafe degli operai tenuta dalla Cassa Edile di Ragusa, i quali non siano stati mai censiti dal sistema nazionale delle Casse Edili; a tali lavoratori che abbiano maturato un monte ore lavorato negli ultimi 24 mesi pari ad almeno 2.100 è riconosciuto un premio di **€ 200,00**.

La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, pena la decadenza, entro sei mesi dall'evento e sempre che il lavoratore si trovi ancora occupato ed attivo nei confronti dell'Ente Cassa Edile di Ragusa.

Nelle more dell'attivazione dell'anagrafe nazionale dei lavoratori edili, attraverso la quale la Cassa Edile di Ragusa verificherà lo status di primo ingresso nel settore nazionale del lavoratore, questi potrà autocertificare la propria situazione di primo ingresso nel settore.

12. Le prestazioni previste dal presente regolamento sono estese fino a tre mesi dopo la cessazione della iscrizione all'Ente a quegli operai che attestino di essere:

12.1 disoccupati, nel qual caso occorre presentare all'Ente Cassa Edile di Ragusa la certificazione rilasciata dall'Ufficio di Collocamento del Comune di residenza;

12.2 occupati con versamenti verso il sistema nazionale delle Casse Edili, nel qual caso sarà cura dell'Ente Cassa Edile di Ragusa verificarne la veridicità.

13. Sui moduli predisposti dalla Cassa Edile e relativi ad ogni singola richiesta di prestazione deve contemplarsi l'autorizzazione all'Ente Cassa Edile, da parte del richiedente, a verificare presso gli Enti competenti, la veridicità delle singole dichiarazioni.

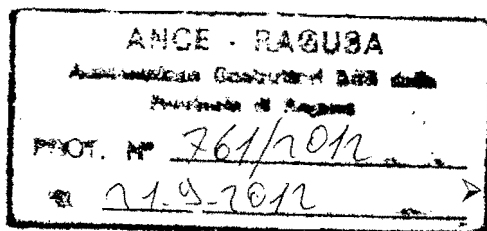
Prefettura Ragusa
Prot. Uscita del 12/09/2012
Numero: **0029089**
Classifica: 75.28



*Ufficio territoriale del Governo
di Ragusa*

- Area 1 - Ordine e Sicurezza Pubblica -

li, 11 settembre 2012



ANCE Ragusa
Associazione Provinciale Costruttori Edili Ragusa
C/A Sig. Presidente Giuseppe GRASSIA
Viale dei Platani, nr. 34
97100 Ragusa

Oggetto: Protocollo di legalità tra Prefettura di Ragusa e Confindustria Ragusa, con l'adesione dell'Associazione Costruttori Edili - ANCE Ragusa. Trasmissione copia protocollo.

Si fa riferimento alla cerimonia svoltasi il 10 settembre u.s., nel corso della quale si è proceduto alla formale sottoscrizione del Protocollo indicato in oggetto.

Al riguardo, si trasmette, debitamente sottoscritto anche dalla Signoria Vostra, copia del Protocollo in parola.

Si porgono i migliori saluti.

Il Prefetto
(Cagliostro)

CW



**MINISTERO
DELL'INTERNO**



PREFETTURA DI RAGUSA



CONFINDUSTRIA RAGUSA

PROTOCOLLO DI LEGALITA'
TRA
LA PREFETTURA DI RAGUSA E CONFINDUSTRIA RAGUSA

Palazzo del Governo
Ragusa, 10 settembre 2012





MINISTERO
DELL'INTERNO



Prefettura di Ragusa



CONFINDUSTRIA RAGUSA

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

TRA

LA PREFETTURA DI RAGUSA E CONFINDUSTRIA RAGUSA

PREMESSO CHE:

- una efficace politica di contrasto alla criminalità organizzata necessita di una responsabile attività di prevenzione per garantire i principi della libertà di impresa e della concorrenza leale;
- in data 10 maggio 2010, è stato stipulato fra il Ministero dell'Interno e Confindustria un Protocollo di Legalità con l'obiettivo di porre in essere una stretta collaborazione fra imprese e pubbliche autorità, per rendere efficaci i controlli e il monitoraggio, assicurando adeguati strumenti di prevenzione, in materia di appalti per lavori, servizi e forniture, al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia;
- in data 10 settembre 2010, detto Protocollo è stato trasmesso alle Prefetture unitamente ad apposite Linee Guida contenenti indicazioni specifiche sui diversi profili che l'intesa intende sviluppare;
- la *Prefettura di Ragusa e Confindustria Ragusa* avvertono l'esigenza di rafforzare e rendere più incisiva la tutela della sicurezza, intesa nell'ottica di una intensificazione dei controlli mirati a prevenire e reprimere ogni possibile infiltrazione della criminalità organizzata nel mondo dell'impresa e nel mercato del lavoro;
- *Confindustria Ragusa*, si è adeguata già alla delibera di Giunta di Confindustria del 28 gennaio 2010 che, su proposta del Comitato Mezzogiorno, ha imposto alle associazioni industriali del Mezzogiorno di prevedere nei propri Codici Etici il dovere di denuncia per gli associati che subiscono estorsioni o altri delitti idonei a limitarne l'attività economica, ma anche l'espulsione dell'impresa i cui vertici siano stati condannati per reati di associazione di tipo mafioso o la sua sospensione, nel caso di irrogazione di misure di prevenzione o sicurezza o di rinvio a giudizio per reati di mafia;
- in data 28 marzo 2011 *Confindustria Ragusa* ha aderito al Protocollo di Legalità con apposita decisione dell'Organo Collegiale allargato e ne ha dato comunicazione all'Area Organizzazione e Sviluppo di Confindustria;
- in data 19 ottobre 2011, *Confindustria* ha firmato un accordo con l'Associazione Nazionale Costruttori Edili – ANCE – volto a sviluppare i contenuti del Protocollo di Legalità con specifico riferimento al settore delle costruzioni, intesa che verrà riproposta in questo ambito provinciale con il presente Accordo;
- in data 19 giugno 2012 è stato sottoscritto l'Atto di Rinnovo del Protocollo di Legalità tra il Ministero dell'Interno e Confindustria, stipulato il 10 maggio 2010 e che lo stesso, il successivo 27 giugno 2012, è stato trasmesso alle Prefetture;

51



Prefettura di Ragusa



CONFINDUSTRIA RAGUSA

SI STIPULA

TRA LA PREFETTURA DI RAGUSA E CONFINDUSTRIA RAGUSA

IL SEGUENTE PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Art. 1. OBIETTIVI

La Prefettura di Ragusa e Confindustria Ragusa concordano sull'importanza di porre in essere una stretta collaborazione fra imprese e pubbliche autorità, per rendere efficaci i controlli e il monitoraggio, assicurando adeguati strumenti di prevenzione, in materia di appalti per lavori, servizi e forniture, al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia.

Art. 2. IMPEGNI

Ai fini dell'attuazione del presente protocollo, *Confindustria Ragusa* si impegna a:

- promuovere presso le imprese aderenti l'etica della responsabilità e il dovere di denuncia di reati che ne limitino direttamente o indirettamente la libertà economica a vantaggio di imprese o persone riconducibili a organizzazioni criminali;
- raccogliere i dati e le informazioni concernenti le imprese fornitrici, appaltatrici e subappaltatrici, trasmessi in formato elettronico dalle imprese aderenti al protocollo e a fornire, a richiesta, alla Prefettura e alle grandi imprese le informazioni di cui dispone;
- promuovere, presso le imprese associate, l'adozione di regole mirate a disciplinare la scelta responsabile dei propri partners, subappaltatori e fornitori;
- promuovere, presso le imprese associate, la predisposizione delle misure per la sicurezza sul lavoro e per la prevenzione del cd. lavoro nero, che è spesso indicatore di gravi fenomeni criminali;
- iscrivere, le imprese aderenti al Protocollo di Legalità, in un apposito elenco pubblicato sul sito Internet di Confindustria e reso accessibile a tutte le imprese associate a Confindustria e aderenti al Protocollo;
- promuovere specifici corsi di formazione per diffondere la cultura della legalità.

La Prefettura di Ragusa si impegna a:

- ottimizzare le procedure di rilascio della documentazione antimafia;
- incentivare il ricorso allo strumento dell'accesso ai cantieri al fine di un compiuto monitoraggio delle attività imprenditoriali, mirato alla verifica degli appalti, dei subappalti e dei fornitori.

Art. 3. ADESIONE ALLE LINEE GUIDA

La Prefettura di Ragusa e Confindustria Ragusa con la sottoscrizione del presente Protocollo in adesione alle linee guida di attuazione del Protocollo di Legalità firmato il 10 maggio 2010 tra il Ministero dell'Interno e la Confindustria concordano :

- ✓ una soglia di valore dei contratti oltre la quale debba essere richiesta l'informativa antimafia. In tal caso, le imprese aderenti forniranno alla Prefettura di Ragusa, prima della stipula dei contratti, i dati relativi alle imprese contraenti;

52



Prefettura di Ragusa



CONFINDUSTRIA RAGUSA

- ✓ l'obbligo di comunicazione di ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti i soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione delle imprese;
- ✓ l'obbligo della preventiva approvazione da parte dell'impresa appaltante di tutti i subappalti e, anche successivamente, degli eventuali sub-subappalti;
- ✓ clausole risolutive espresse nel caso in cui, durante l'esecuzione dei contratti, la Prefettura comunichi una informativa "interdittiva", anche con l'estromissione dell'impresa dall'apposito elenco di Confindustria;
- ✓ l'impegno, per le imprese aderenti al presente protocollo, ad assumere ogni opportuna misura per favorire la denuncia all'autorità giudiziaria o alle Forze di polizia di ogni illecita richiesta di danaro o altra utilità, ovvero illecita offerta di protezione, avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, garantendo il supporto e l'assistenza anche legale al personale dipendente coinvolto;
- ✓ l'impegno, per le imprese aderenti al presente protocollo, ad effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie in modo che ne sia garantita la tracciabilità.

La Prefettura di Ragusa e Confindustria Ragusa, nel richiamare i nuovi contenuti di collaborazione inseriti nell'Atto di Rinnovo – stipulato in data 19 giugno 2012 tra il Ministero dell'Interno e Confindustria - del Protocollo di legalità sottoscritto in data 10 maggio 2010, si impegnano, altresì, a sostenere l'attivazione della c.d. white list (elenco di imprese non soggette al rischio di inquinamento mafioso), che dovrà essere istituita presso la Prefettura e del rating di legalità che garantisce alle imprese migliori condizioni di accesso al credito bancario ed ai finanziamenti pubblici (art. 5 ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27).

Art.4. ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI DI CONFINDUSTRIA

Ai sensi dell'articolo 2, Confindustria Ragusa:

- diffonderà presso i propri associati la conoscenza del Protocollo e delle Linee guida operative al fine di promuoverne in maniera adeguata gli obiettivi, i contenuti e le relative modalità di attuazione;
- avvierà iniziative di informazione e formazione sui temi della sicurezza e della legalità, in modo da favorire la più ampia adesione da parte delle imprese associate agli impegni in essi assunti;
- adempierà all'obbligo, già recepito nel codice etico, dell'Associazione di costituirsi parte civile nei processi contro le organizzazioni criminali nei quali le imprese associate siano parte lesa o imputata;
- esorterà le imprese aderenti a rispettare le modalità operative delle Linee guida, quali regole e procedure cui conformarsi nelle fasi di selezione dei propri partners, subappaltatori e fornitori, al fine di realizzare una scelta responsabile e qualificata, nonché procedure volte a rafforzare i livelli di sicurezza sul lavoro e le misure per la prevenzione del cosiddetto lavoro nero.

Art.5. SPECIFICHE MODALITA' ATTUATIVE DEL PROTOCOLLO

La Prefettura di Ragusa e Confindustria Ragusa con il presente Protocollo, si impegnano ad attuare scrupolosamente i procedimenti condivisi e formalizzati nello stesso Protocollo e nelle Linee Guida che si richiamano in allegato.

53



Prefettura di Ragusa

CONFINDUSTRIA RAGUSA

Art. 6. DURATA DEL PROTOCOLLO

Il presente protocollo ha durata biennale e decorre dalla data di sottoscrizione.

La Prefettura di Ragusa e Confindustria Ragusa, si impegnano ad incontrarsi sei mesi prima della scadenza per discutere le modalità di rinnovo dello stesso.

Possono, inoltre, concordemente modificarne i contenuti, al fine di un miglior conseguimento degli obiettivi prefissati.

Ragusa, 10 settembre 2012

Dr.ssa Giovanna Cagliostro
Prefetto di Ragusa

Ing. Enzo Taverniti
Presidente Confindustria Ragusa

Per adesione :
Giuseppe Grassia
Presidente Associazione Costruttori Edili
ANCE Ragusa



Prefettura di Ragusa



CONFINDUSTRIA RAGUSA

Allegato

SPECIFICHE MODALITA' ATTUATIVE DEL PROTOCOLLO

Soglia di valore dei contratti oltre la quale deve essere richiesta l'informativa antimafia.

Le imprese che aderiscono al Protocollo sono tenute a:

- acquisire tutti i dati concernenti le proprie imprese fornitrici, appaltatrici e subappaltatrici (di seguito anche imprese contraenti), anche con riferimento ai legali rappresentanti ed ai relativi familiari conviventi (es. codice fiscale, residenza) e ai loro assetti societari, e i relativi certificati camerali con dicitura antimafia a prescindere dall'importo del contratto. Tali dati dovranno essere organizzati in una banca dati da tenere costantemente aggiornata (cd. *vendor list*) presso le sedi della Prefettura di Ragusa e Confindustria Ragusa;
- richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, nr. 252 per i contratti di importo pari o superiore alle seguenti soglie, al netto dell'imposta sul valore aggiunto:

- Contratti pubblici

- 250.000,00 Euro per gli appalti di lavori;
- 150.000,00 Euro per i subappalti e sub-contratti di lavori;
- 150.000,00 Euro per gli appalti di servizi e forniture.

- Contratti privati

- 3.000.000,00 Euro per gli appalti di lavori;
- 1.500.000,00 Euro per i subappalti a sub-contratti di lavori;
- 900.000,00 Euro per gli appalti di servizi e forniture.
- 450.000,00 Euro per i subappalti e sub-contratti di servizi e forniture.

L'informazione antimafia è utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio, qualora non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto dell'informazione. Essa è utilizzabile anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. E' consentito all'interessato di utilizzare l'informazione antimafia, in corso di validità, conseguita per altro procedimento, anche in copia autentica.



Prefettura di Ragusa



CONFINDUSTRIA RAGUSA

Confindustria Ragusa acquisisce la certificazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi e le imprese aderenti al Protocollo adottano gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia.

Le informazioni antimafia andranno richieste per i contratti pubblici o privati, indipendentemente dal loro valore, per le imprese impegnate nelle c.d. "forniture di servizi sensibili", di seguito indicati: trasporto di materiale a discarica; trasporto e smaltimento di rifiuti; fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura di ferro lavorato; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo; servizio di autotrasporto; guardie dei cantieri.

Al riguardo, per i contratti pubblici si applicano le disposizioni della Direttiva n. 4610 del 23 giugno 2010, avente ad oggetto "Controlli antimafia preventivi nelle attività *a rischio di infiltrazione* da parte delle organizzazioni criminali".

Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose, il Prefetto potrà disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, del Gruppo Interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003, costituito presso la Prefettura di Ragusa in data 31 maggio 2011.

Ai fini dell'accesso sono interessate le imprese che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

Al termine degli accessi ed accertamenti disposti, il gruppo interforze redige, entro trenta giorni, la relazione contenente i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività ispettiva, trasmettendola al Prefetto.

Il Prefetto, acquisita la relazione, valuta se dai dati raccolti possano desumersi, in relazione all'impresa oggetto di accertamento e nei confronti dei soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa stessa, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10 commi 7 lettere a), b), c) e 8 del D.P.R. 3 giugno 1998, nr. 252. In tal caso, il Prefetto emette, entro quindici giorni dall'acquisizione della

*Prefettura di Ragusa***CONFINDUSTRIA RAGUSA**

relazione del gruppo interforze, l'informazione interdittiva, previa eventuale audizione dei legali rappresentanti dell'impresa interessata e sulla base di eventuali utili elementi documentali prodotti dai medesimi.

Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, dell'informazione è data tempestiva comunicazione, anche in via telematica, a cura del Prefetto, ai seguenti soggetti:

- a) Confindustria Ragusa;
- b) Camera di Commercio del luogo ove ha sede l'impresa oggetto di accertamento;
- c) Osservatorio Centrale Appalti Pubblici, presso la Direzione Investigativa Antimafia;
- d) Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
- e) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- f) Ministero dello Sviluppo Economico;

Il Prefetto, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite invita, in sede di audizione personale, i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali ogni informazione ritenuta utile.

All'audizione sopraindicata, si provvede mediante comunicazione formale da inviarsi al responsabile legale dell'impresa, contenente l'indicazione della data e dell'ora e dell'Ufficio della Prefettura ove dovrà essere sentito l'interessato, ovvero persona da lui delegata.

Dell'audizione viene redatto apposito verbale in duplice originale, di cui uno consegnato nelle mani dell'interessato.

I dati acquisiti nel corso degli accessi di cui al presente articolo verranno inseriti a cura della Prefettura, nel sistema informatico, costituito presso la Direzione investigativa antimafia, previsto dall'articolo 5, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003.

Per i contratti privati le imprese aderenti al Protocollo si impegnano a rispettare i principi di cui alla Direttiva del Ministro dell'Interno n. 4610 del 23 giugno 2010.



Prefettura di Ragusa



CONFINDUSTRIA RAGUSA

Per le imprese aderenti al Protocollo, inserite nella white list:

- la Prefettura di Ragusa rilascerà le relative informazioni antimafia entro il termine di quindici giorni;
- quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il Prefetto ne dà comunicazione senza ritardo a Confindustria Ragusa e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni;
- decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero, nei casi di urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, Confindustria Ragusa potrà valutare la possibilità di procedere ugualmente alla stipula del contratto, anche in assenza delle informazioni del Prefetto, previa presentazione del certificato camerale con dicitura antimafia, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, nr. 183, apposita dichiarazione sostitutiva antimafia resa dal legale rappresentante, recante le medesime indicazioni;

Le predette imprese, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge (es. D.L. n.39/2009 per la ricostruzione in Abruzzo, D.L. n. 136/2009 per Expo 2015, DL n.195/2009 per piano carceri):

- provvederanno a non stipulare il contratto o subcontratto o a risolverlo immediatamente qualora fossa stato già firmato (conformemente alle apposite clausole risolutive espresse inserite nei contratti con le imprese contraenti di cui al successivo art. 3, punto 3), nel caso in cui intervenga una informativa interdittiva tipica della Prefettura. In tali casi, l'impresa aderente al Protocollo dovrà estromettere dalla propria banca dati (*vendor list*) l'impresa contraente, cui si riferiscono tali informazioni ostative;
- provvederanno a trasmettere, almeno ogni 6 mesi, in formato elettronico, all'Area Organizzazione e Sviluppo Associativo di Confindustria la banca dati delle informazioni concernenti le Imprese contraenti, con l'espressa indicazione di quelle che eventualmente sono state oggetto di informativa interdittiva o di altra comunicazione o provvedimento da cui emerge il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa.

Obblighi informativi ed elenco Imprese aderenti al Protocollo

Le imprese che aderiscono al Protocollo dovranno comunicare



Prefettura di Ragusa



CONFINDUSTRIA RAGUSA

all'Associazione ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali - in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso - concernenti i soggetti dotati di rappresentanza legale e/o di poteri di amministrazione e di direzione dell'impresa e il direttore tecnico.

L'Associazione di appartenenza che riceve i dati dovrà trasmetterli in maniera tempestiva all'Area Organizzazione e Sviluppo Associativo di Confindustria, che li raccoglierà, al fine di tenere costantemente aggiornata l'anagrafe di sistema.

Tale anagrafe rappresenta uno strumento indispensabile per garantire la massima trasparenza informativa circa i soggetti (persone fisiche e giuridiche) appartenenti al sistema associativo, anche ai fini della verifica della regolarità e correttezza dei relativi obblighi di natura autoregolamentare. A questo scopo, Confindustria si impegna a rivedere le norme interne che regolano l'anagrafe delle imprese di sistema e i connessi obblighi di comunicazione e aggiornamento dei dati da parte dei rappresentanti legali di tali imprese, a prescindere dagli eventuali ulteriori obblighi derivanti dall'adesione al Protocollo di legalità.

Le imprese aderenti al Protocollo verranno iscritte in un apposito elenco che sarà pubblicato sul sito Internet di Confindustria e reso accessibile a tutte le imprese associate a Confindustria e aderenti al Protocollo.

L'elenco verrà gestito dall'Area Organizzazione e Sviluppo Associativo, che ne curerà l'aggiornamento sulla base delle informazioni contenute nell'anagrafe delle Imprese di sistema, dei dati trasmessi in formato elettronico dalle imprese aderenti al Protocollo, nonché degli scambi informativi eventualmente intervenuti con il Ministero dell'Interno, le Prefetture e le altre Autorità pubbliche. Confindustria provvederà, fatte le necessarie verifiche, a cancellare dall'elenco le imprese che non si siano attenute al rispetto degli impegni assunti sulla base del Protocollo.

La presenza delle imprese nell'elenco non determina alcuna responsabilità per il Ministero dell'Interno e la Confindustria, in caso di inesattezze, omissioni o errori, nonché di eventuali danni o eventi pregiudizievoli che dovessero derivare dall'utilizzo degli stessi dati. Nessuna pretesa potrà inoltre farsi valere nei confronti dei suddetti soggetti, quale conseguenza dell'esito degli accertamenti effettuati o, comunque, di qualsiasi attività espletate in esecuzione del Protocollo e delle presenti Linee Guida.



Prefettura di Ragusa

CONFINDUSTRIA RAGUSA

Ai sensi dell'art. 2 del Protocollo, Confindustria, in caso di espressa richiesta, dovrà fornire al Ministero dell'Interno e/o alle Prefetture ogni informazione di cui dispone, utile all'attuazione degli impegni e al raggiungimento degli scopi di cui al Protocollo di legalità e alle presenti Linee Guida.

Approvazione preventiva da parte dell'impresa appaltante committente di tutti i subappalti e subcontratti e, anche successivamente, degli eventuali subappalti.

Allo scopo di garantire che la scelta dei partners commerciali, fornitori e subappaltatori dell'impresa aderente al Protocollo avvenga secondo criteri di affidabilità e sicurezza oltre a quanto già previsto *supra*, sono definite le seguenti regole di gestione dei rapporti contrattuali e delle informazioni relative alle controparti.

La scelta dei partners commerciali deve essere basata su liste di imprese preventivamente qualificate dal punto di vista tecnico, finanziario ed etico dalle stesse committenti (cd. *vendor list*). Le liste, come anticipato, verranno comunicate in formato elettronico, almeno ogni 6 mesi, a Confindustria. Le imprese si avvarranno, per qualsiasi valutazione funzionale all'inserimento nelle liste, anche di eventuali elementi conoscitivi e/o di pareri non vincolanti forniti da Confindustria.

La qualificazione avviene sulla base dei seguenti criteri:

- impegno dell'impresa contraente a dare immediata notizia all'Autorità Giudiziaria e alla Prefettura e, nel caso di appalti pubblici, alla Stazione appaltante, di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione, avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei propri confronti, ovvero nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti;
- impegno dell'impresa contraente a fornire copia del modello DURC per consentire di verificare il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali;
- impegno dell'impresa contraente ad attuare e rispettare le vigenti norme in tema di sicurezza a salute nei luoghi di lavoro;
- impegno dell'impresa contraente a non avvalersi nell'ambito di procedure negoziali con la Pubblica Amministrazione, di forme di intermediazione o di rappresentanza indiretta per l'attribuzione di commesse o appalti;



Prefettura di Ragusa

Allegato 6



CONFINDUSTRIA RAGUSA

- impegno dell'impresa contraente a:
 - comunicare ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato in relazione ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o amministrazione delle imprese e/o la direzione tecnica;
 - non assegnare alcun subappalto o subcontracto e sub-subappalto a imprese che non siano state preventivamente approvate dall'impresa appaltante/committente, sulla base dei criteri elencati nel presente paragrafo.

Salute e sicurezza sul lavoro e regolarità contributiva

Le imprese aderenti al Protocollo si impegnano a:

- attuare e rispettare tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e assicurare il pagamento delle retribuzioni dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali relative ai propri dipendenti;
- verificare che le imprese contraenti e le eventuali imprese subappaltatrici attuino e rispettino la vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, quali ad esempio quelle idonee a determinare il sequestro del luogo di lavoro, il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi e l'impiego di personale irregolare, le imprese aderenti si impegnano, sulla base di quanto disposto al paragrafo seguente, a risolvere i contratti e ad escludere dalle banche dati delle imprese contraenti chi ha commesso le violazioni;
- garantire, attraverso clausole contrattuali e idonee procedure, il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali da parte delle imprese contraenti e delle eventuali imprese subcontraenti, subordinando il pagamento del corrispettivo pattuito alla consegna di copia del modello DURC e alla dimostrazione dell'adempimento di tali obblighi anche da parte delle eventuali imprese subcontraenti.

Clausole risolutive espresse e altri impegni

Le imprese che aderiscono al Protocollo di legalità sono tenute a recepire principi e regole in esso contenuti nelle proprie procedure interne (ivi inclusi i



Prefettura di Ragusa

CONFINDUSTRIA RAGUSA

modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001) e nei contratti con i fornitori.

In particolare, l'impresa aderente si obbliga a prevedere nel testo dei contratti clausole risolutive espresse per le ipotesi di:

- informativa positiva da parte della Prefettura in relazione all'impresa contraente, anche nel caso dell'esecuzione dei contratti, e di certificazione camerale divenuta negativa;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per reati di associazione mafiosa, applicazione di una misura cautelare, di sicurezza o di prevenzione a carico dell'impresa contraente e dei propri vertici (rappresentanti legali, amministratori e direttori generali, direttore tecnico);
- mancato rispetto dell'obbligo di denuncia e degli altri obblighi previsti dal Protocollo, anche in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (v. *infra*);
- mancato rispetto degli impegni assunti in materia di regolarità contributiva e retributiva e di salute e sicurezza sul lavoro.

In tali circostanze, Confindustria provvederà, fatte le necessarie verifiche, a cancellare l'impresa contraente, se aderente al Protocollo, dall'elenco pubblicato sul proprio sito Internet.

L'impresa aderente al Protocollo si impegna, inoltre, a non avvalersi, nell'ambito di procedure negoziali con la Pubblica Amministrazione, di forme di intermediazione o di rappresentanza indiretta per l'attribuzione di commesse o appalti.

Obbligo di denuncia da parte delle imprese aderenti

Le imprese aderenti al protocollo si impegnano a dare immediata notizia all'Autorità Giudiziaria e alla Prefettura competente e, nel caso di appalti pubblici, alla Stazione appaltante, di ogni illecita richiesta di danaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura, che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali e a presentare denuncia per i medesimi fatti all'autorità giudiziaria e alle forze di polizia, secondo modalità che assicurino la massima sicurezza e tutela della riservatezza dei denuncianti.

A questo scopo, le imprese aderenti si impegnano ad assumere ogni opportuna misura informativa nei confronti del proprio personale, relativamente alle modalità di segnalazione dei suddetti reati e a supportare ed assistere il personale medesimo, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione di qualsiasi natura, intimidazione o condizionamento criminale, in qualunque forma vengano posti in essere.



Prefettura di Ragusa

CONFINDUSTRIA RAGUSA

Le imprese aderenti si impegnano, inoltre, a supportare e assistere, anche legalmente, il personale dipendente per l'immediata segnalazione di tali tentativi, richiamando l'attenzione sulla necessità che i lavoratori comunichino ai propri datori di lavoro simili episodi.

Tracciabilità dei flussi finanziari

Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, ma anche altri gravi reati (es. corruzione), le imprese aderenti al Protocollo effettuano i pagamenti o le transazioni finanziarie secondo quanto previsto dalle norme in atto vigenti.

Le imprese aderenti al Protocollo richiàmeranno l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, nei confronti delle imprese contraenti, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

Le imprese che aderiscono agli impegni del Protocollo (sia committenti che contraenti e subcontraenti), ciascuna per quanto di propria spettanza, custodiranno in maniera ordinata e diligente la documentazione (es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazione di servizi e forniture, in modo da agevolare eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.

§§§§§

REGOLAMENTO SUL “BONUS PREMIALITÀ”*******

Con effetti dal bilancio Ottobre 2012 – Settembre 2013 è istituito un bonus a favore delle Imprese iscritte alla Cassa Edile di Ragusa, che mantengono costanza di regolarità nei pagamenti e che, aderenti ad una delle Organizzazioni dei Datori di Lavoro, e sue diramazioni territoriali, firmatarie di specifici “Protocolli di Legalità” con il Ministero dell’Interno, e sue diramazioni territoriali, rispettino le modalità operative delle rispettive Linee guida quali regole e procedure cui conformarsi sia nelle fasi di selezione dei propri partners, subappaltatori e fornitori al fine di realizzare una scelta responsabile e qualificata, sia per rafforzare i livelli di sicurezza sul lavoro e per garantire misure per il rispettoso ossequio dei contratti di lavoro.

Pertanto, a favore delle Imprese che siano in possesso dei requisiti di seguito elencati, è stabilito, dietro specifica e documentata domanda (Allegata), un riconoscimento premiale pari al 40% dei contributi a loro carico versati alla Cassa Edile di Ragusa (1,88%) e all’Ente Sfera (1,20%).

Per beneficiare di tale riconoscimento le Imprese, all’atto della presentazione della domanda, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere iscritte alla Cassa Edile di Ragusa e non avere alcun contezioso o rateizzazione in corso con la medesima;
2. essere in regola con le denunce ed i relativi versamenti da almeno 12 mesi, come rilevabile tramite specifico controllo con la B.N.I., per ciascuno dei 12 mesi;
3. aderire ad una delle Organizzazioni dei datori di lavoro di cui prima, come rilevabile tramite specifica certificazione da esse rilasciata;
4. aver adempiuto, ove del caso, agli obblighi di cui all’art.14 del CCNL e dell’art.2 del CCPL, vigenti, in materia di subappalto;
5. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali, assistenziali e di lavoro;
6. aver denunciato e versato, a decorrere dal 1° novembre 2012, per ogni mese e per ciascun operaio un numero di ore settimanali pari a 40, come rilevabile da specifico controllo della Cassa Edile;
7. essere in regola, come rilevabile tramite specifico controllo dell’Ente Sfera, con:
 - 7.1. la formazione di cui all’Accordo Stato Regioni n°221/CSR del 21.12.2011, e ss.mm.ii.;
 - 7.2. la formazione obbligatoria prevista dalla normativa (D.L.vo 81/2008) e dal vigente CCNL (RSPP, RLS, emergenze, primo soccorso, etcc..);
8. aver richiesto, per tutti i propri cantieri denunciati presso la Cassa Edile di Ragusa nel periodo di riferimento, la visita in cantiere dei tecnici dell’Ente Sfera onde verificare l’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavori e di impegnarsi prontamente ad ottemperare ai suggerimenti eventualmente disposti dai Tecnici dell’Ente Sfera;

La premialità decorrerà dalle contribuzioni relative al mese di Ottobre 2012 e sarà erogata all’impresa che ne faccia richiesta entro il 30 Aprile, per il periodo Ottobre-Marzo, ed entro il 30 Ottobre, per il periodo Aprile-Settembre; la Cassa Edile di Ragusa verificata la sussistenza dei requisiti dichiarati anche presso l’Ente Sfera erogherà, esclusivamente mediante bonifico bancario, il rispettivo bonus entro il 30 Maggio ed entro il 30 Novembre di ciascun anno.

L’istituto riveste carattere sperimentale e pertanto sarà soggetto a monitoraggio in itinere da parte delle Parti Sociali firmatarie.

La valutazione della “gravità” delle violazioni di cui al precedente punto 5. è demandata alla Parti firmatarie del CCPL 17.10.2012, ANCE Ragusa ed OO.SS..

FAC-SIMILE – RICHIESTA BONUS PREMIALITÀ

Carta intestata impresa

Luogo e data

Spett.le Cassa Edile di Ragusa

Oggetto: Richiesta erogazione Bonus Premialità per il periodo:

Il sottoscritto,
Titolare/Legale Rappresentante dell'Impresa,
con sede legale in Via n°
sita in, provincia di -
C.F./P.IVA, Tel.,
Fax., e-mail, immatricolata alla
Cassa Edile di Ragusa con il n° con la presente fa istanza di erogazione del "Bonus
Premialità" ai sensi dell'art.24 del CCPL 17.10.2012, relativamente al periodo (barrare la casella ☒
di interesse):

☐ Ottobre – Marzo dell'anno

(da inoltrare alla Cassa Edile entro il 30 Aprile del medesimo anno)

oppure

☐ Aprile – Settembre dell'anno

(da inoltrare alla Cassa Edile entro il 30 Ottobre del medesimo anno)

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.38 e 47 del D.P.R. 445/2000:

1. di applicare il CCNL vigente per le Imprese edili ed affini ed il relativo CCPL per gli operai dipendenti dalle Imprese edili ed affini della Provincia di Ragusa;
2. di essere iscritta alla Cassa Edile di Ragusa e non avere alcun contezioso o rateizzazione in corso con la medesima;
3. di essere in regola con le denunce ed i relativi versamenti da almeno 12 mesi, come rilevabile tramite specifico controllo con la B.N.I., per ciascuno dei 12 mesi;
4. di aderire ad una delle Organizzazioni dei datori di lavoro di cui prima, come rilevabile tramite specifica certificazione allegata alla presente;
5. di aver adempiuto, ove del caso, agli obblighi di cui all'art.14 del vigente CCNL e dell'art.2 del CCPL 17.10.2012, in materia di subappalto;
6. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali, assistenziali e di lavoro;
7. di aver denunciato e versato, a decorrere dal 1° novembre 2012 e comunque nel periodo di riferimento, per ogni mese e per ciascun operaio un numero di ore settimanali pari a 40, come rilevabile da specifico controllo della Cassa Edile;
8. di essere in regola, come rilevabile tramite specifico controllo dell'Ente Sfera, con:
 - 8.1. la formazione di cui all'Accordo Stato Regioni n°221/CSR del 21.12.2011, e ss.mm.ii.;

- 8.2. la formazione obbligatoria prevista dalla normativa (D.L.vo 81/2008) e dal vigente CCNL (RSPP, RLS, emergenze, primo soccorso, etcc..);
9. di aver richiesto, per tutti i propri cantieri denunciati presso la Cassa Edile di Ragusa nel periodo di riferimento, la visita in cantiere dei tecnici dell'Ente Sfera onde verificare l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavori e di impegnarsi prontamente ad ottemperare ai suggerimenti eventualmente disposti dai Tecnici dell'Ente Sfera, come rilevabile tramite specifico controllo dell'Ente Sfera;
10. di acconsentire, ai sensi della vigente normativa sulla Privacy, al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella informativa, di cui ha preso atto, e nei limiti della stessa. Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto della medesima normativa.

C O M U N I C A

Che il Bonus Premialità dovrà essere versato sul seguente proprio Conto Corrente identificato tramite il codice IBAN

A L L E G A

- a) Certificato di iscrizione all'Associazione di Categoria aderente al Protocollo di Legalità di cui all'art.24 del CCPL 17.10.2012;
- b) Copia di un valido documento di riconoscimento.

....., addì

TIMBRO E FIRMA

.....

D.L.vo 12-4-2006 n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

118. Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro

(vigente alla data del 17.10.2012)

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116.
2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
 - 2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
 - 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
 - 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede

alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3).
6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva.
- 6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
7. I piani di sicurezza di cui all'articolo 131 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.

11. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
 - b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

**Schema di comunicazione da effettuare da parte dell'Impresa appaltatrice o subappaltatrice
nei casi ex art.2, lettera a) numero 1.**

(Carta intestata dell'Impresa)

Spett.le Cassa Edile di Ragusa

Spett.le ANCE Ragusa

Spett.le OO.SS. Ragusa

OGGETTO: APPALTO E SUBAPPALTO

Il sottoscritto,
Titolare/Legale Rappresentante dell'Impresa,
con sede legale in Via, n°.....
sita in, provincia di -
C.F./P.IVA, Tel.,
Fax., e-mail, immatricolata alla
Cassa Edile di Ragusa con il n°..... agli effetti della disciplina dell'impiego di mano d'opera
negli appalti e subappalti di cui all'art.14 del vigente CCNL per i dipendenti di Imprese edili ed
affini, comunica a codesta Cassa Edile ed agli Enti in indirizzo di avere affidato in
appalto/subappalto all'Impresa sottoindicata l'esecuzione dei seguenti lavori:

Cantiere di:

Denominazione dell'Impresa appaltatrice o subappaltatrice:

Avente sede legale in, Via n°

Indicazione delle opere appaltate o subappaltate:

Data presunta di inizio lavori:

Per codesta Cassa Edile si trasmette in allegato la dichiarazione di adesione al CCNL ed agli
accordi locali integrativi rilasciata dall'Impresa esecutrice.

Timbro e Firma

.....

STATUTO
ENTE SICUREZZA FORMAZIONE EDILE DI RAGUSA
S.F.E.RA. - Scuola Edile e C.P.T.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1: Costituzione, Sede e Durata

1. Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, tra l'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Ragusa (ANCE Ragusa) aderente all'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e la Feneal-UIL, la Filca-CISL e la Fillea-CGIL della provincia di Ragusa aderenti rispettivamente alle Federazioni nazionali Feneal-UIL, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, è costituito l'Ente Sicurezza e Formazione Edile della provincia di Ragusa (SFERA) - Scuola Edile e C.P.T., di seguito "Ente".
2. L'Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali e per l'attuazione, nella provincia di Ragusa e per le materie indicate nel presente Statuto, dei Contratti e Accordi Collettivi stipulati tra l'ANCE e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL), nonché tra l'ANCE Ragusa e la Feneal-UIL, Filca-CISL e la Fillea-CGIL della provincia di Ragusa. L'Ente è altresì lo strumento per l'attuazione, in provincia di Ragusa e per le materie indicate nel presente Statuto, dei Contratti e Accordi Collettivi stipulati tra le medesime Federazioni nazionali dei lavoratori e le Organizzazioni nazionali artigiane di settore ANAEP-Confartigianato, CNACOSTRUZIONI, FIAE-Casartigiani e CLAAI, nonché tra le rispettive Organizzazioni territoriali, secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa 18/12/1998 e successive integrazioni e modificazioni.
3. L'Ente fa parte del sistema Nazionale Paritetico di categoria coordinato per la formazione dal FORMEDIL Nazionale e per la sicurezza dalla CNCPT, e dalle loro articolazioni regionali, secondo quanto previsto dai Contratti ed Accordi collettivi di cui al presente articolo.
4. Le norme di costituzione e statutarie dell'Ente sono stabilite esclusivamente dai Contratti ed Accordi nazionali stipulati dalle Parti di cui al comma 1 del presente articolo e, nell'ambito di quanto da essi previsto, dai Contratti ed Accordi Collettivi stipulati dalle rispettive Organizzazioni territoriali.
5. L'organizzazione interna, le funzioni, le regole di contribuzione, le prestazioni ed i servizi erogati sono disciplinati dai Contratti ed Accordi Nazionali stipulati dalle Parti di cui al primo periodo del precedente comma 2 e, nell'ambito di quanto da essi previsto, dai Contratti ed Accordi collettivi territoriali. Dette pattuizioni nazionali nonché quelle locali stipulate sulla base di tali pattuizioni determinano direttamente effetti nei confronti dell'Ente.
6. Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui all'ultimo periodo del comma precedente non determinano effetti nei confronti dell'Ente.
7. L'Ente non ha fini di lucro.
8. All'Ente è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la sua vita.
9. L'Ente costituisce per l'edilizia l'organismo paritetico di cui dall'art.2 c.1 lett. ee) e dall'art.51 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
10. L'Ente ha sede in Ragusa.
11. La durata dell'Ente è indeterminata nel tempo.

Art.2: Rappresentanza Legale e Foro Competente

1. La rappresentanza legale spetta al Presidente dell'Ente che è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione, di cui al successivo art.9.
2. Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'attività dell'Ente è competente il Foro di Ragusa.

Art.3: Scopi statutari

1. L'Ente, nel campo della formazione, ha per fini istituzionali la promozione, l'organizzazione e l'attuazione, nel proprio ambito territoriale di iniziative di orientamento e prima formazione per i giovani che entrano nel settore, iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici e quadri secondo le esigenze del mercato del lavoro.
2. L'Ente, nel campo della sicurezza, ha per scopo lo studio di problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro e in genere il miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte, suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative, ed inoltre l'attivazione di specifici percorsi formativi in materia di sicurezza ed igiene nel lavoro.
3. Per realizzare gli scopi statutari l'Ente si avvale:
 - della propria struttura organizzativa e tecnica;
 - delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'edilizia, stipulato tra le Parti sociali nazionali di cui all'art.1;
 - di soggetti pubblici o privati competenti nelle singole materie.

Art.4: Compiti ed Attività dell'Ente

1. L'Ente:
 - gestisce l'attività della Borsa Lavoro, ai sensi dell'art.114 del CCNL 18/06/2008;
 - gestisce le risorse di cui al Fondo regolamentato secondo l'Allegato 12 al CCPL 23/04/2007 e ss.mm.ii.;
 - provvede alla istituzione e conservazione dell'anagrafe dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nel territorio della provincia di Ragusa, rilasciando la certificazione dell'avvenuta formazione;
 - svolge funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;
 - svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all'art.51 del D. L.vo 81/2008;
 - svolge ogni altro compito gli verrà assegnato dalle Organizzazioni di cui al punto 1 del precedente articolo 1.
2. L'Ente può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché progetti in materia di formazione e sicurezza; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse. L'attività dell'Ente viene svolta in conformità con gli orientamenti stabiliti sia dai Contratti e dagli Accordi, nazionali e territoriali, stipulati e siglati dalle Associazioni di cui al punto 1 dell'articolo 1, che dagli Organismi nazionali di coordinamento FORMEDIL e CNCPT e dalle loro articolazioni regionali.

3. Le attività dell'Ente si esplicano in due aree operative strettamente integrate tra di loro:
- Area formazione ed addestramento, di cui al comma 1 del precedente art.3;
 - Area sicurezza e salute, di cui al comma 2 del precedente art.3.
4. Le attività di cui alla lettera a. del comma 3 sono rivolte, di norma, a:
- giovani diplomati e laureati;
 - giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori stranieri immigrati;
 - giovani titolari di contratti di apprendistato o di inserimento;
 - lavoratori in mobilità;
 - manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel settore;
 - partecipanti ad attività di formazione permanente e di recupero educativo;
 - personale (operai, impiegati tecnici e quadri) dipendente da imprese edili.

L'Ente, almeno annualmente, progetta, organizza e realizza corsi di formazione autofinanziati che rispondano al fabbisogno formativo delle Imprese e dei Lavoratori edili e rivolti in modo particolare alle seguenti categorie:

- Lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
- Lavoratori che per la prima volta entrano nel settore;
- Lavoratori immigrati.

In aggiunta l'Ente attiva periodici corsi formativi rivolti a quanti, dato il loro inquadramento contrattuale, possano risultare destinatari di specifici interventi di formazione professionale.

Inoltre, compatibilmente con le disponibilità economico-finanziarie, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente potrà:

- Istituire borse di studio per il conseguimento di diplomi tecnici pertinenti al settore;
- istituire corsi professionali edili finanziati e gestiti dallo stesso Ente;
- istituire Scuole Professionali Edili finanziate e gestite dallo stesso Ente.

5. Le attività di cui alla lettera b. del comma 3 sono rivolte, di norma, a:
- Addetti al montaggio, smontaggio, uso e manutenzione dei ponteggi;
 - Addetti al servizio antincendio e gestione delle emergenze;
 - Addetti al servizio di pronto soccorso;
 - Coordinatori in materia di sicurezza e salute;
 - Lavoratori assunti con contratto di apprendistato o di inserimento;
 - Lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
 - Lavoratori occupati;
 - Lavoratori stranieri immigrati;
 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - Responsabili ed addetti al servizio di prevenzione e protezione;
 - Tecnici, capisquadra, capicantieri e preposti, dipendenti di imprese edili.

L'Ente si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell'Ente, dalle rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dai datori di lavoro o dai lavoratori.

Inoltre, l'Ente esercita ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti, le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati, secondo le procedure di cui al successivo art.16.

L'Ente, in aggiunta, promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute, l'Ente, quindi, suggerisce l'adozione di iniziative dirette:

- allo svolgimento dei corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;
- all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline prevenzionali nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia;
- all'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute.

Art.5: Aderenti

1. Aderiscono all'Ente tutte le Imprese ed i Lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Ragusa i cui rapporti siano regolati da Contratti e Accordi collettivi stipulati tra le Organizzazioni di cui all'articolo 1 del presente Statuto.
2. L'Ente adempie alle proprie funzioni a favore degli aderenti, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativistica dell'Impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

TITOLO II

CONTRIBUTI E SERVIZI

Art.6: Contribuzione

1. Gli obblighi di contribuzione e di versamento all'Ente sono stabiliti dai Contratti e dagli Accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 e, nell'ambito di questi, dagli Accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Ragusa ad esse aderenti.
2. Gli Accordi locali di cui al precedente comma determinano la ripartizione della contribuzione fra il contributo istituzionale per il funzionamento dell'Ente e quelli per garantire i servizi di cui al successivo art.7 e oggi sono:
 - Contributo istituzionale Ente SFERA;
 - Contributo Formazione e Addestramento;
 - Contributo Visite in Cantiere;
 - Contributo Salute e Sicurezza;
 - Contributo Borsa Lavoro;ai quali i singoli servizi attingono.

Art.7: Servizi Erogati

A) Interventi FORMATIVI

1. Per la gestione dell'attività formativa il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti una Commissione Didattica.

2. La Commissione è formata da 2 persone di cui una designata dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro di cui al comma 1 dell'art.1 e una dalle Organizzazioni territoriali dei Lavoratori.
3. La Commissione controlla l'organizzazione didattica e funzionale dei corsi, qualunque sia la fonte di finanziamento, promuove lo studio e l'applicazione dei programmi curandone l'aderenza alle necessità degli scopi sociali e sovrintende a tutta l'attività formativa dell'Ente.
4. L'esecuzione didattica dei corsi verrà affidata di volta in volta ad insegnanti scelti dal Consiglio di Amministrazione su indicazione della Commissione didattica. L'indicazione dei docenti è una facoltà insindacabile, di pertinenza autonoma ed esclusiva di ciascuna delle Organizzazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, le quali attenzioneranno debitamente i curriculum, studiorum e vitae, e la professionalità posseduta in riferimento alla tipologia di corsi da avviare.
5. Qualora l'Ente, per accertate obiettive difficoltà, non possa organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati, sotto il controllo e la supervisione della Commissione Didattica, ad altro Ente paritetico di cui al vigente CCNL di settore.
6. L'Ente, per opportunità economica, gestionale ed operativa, può programmare, organizzare ed attuare corsi interprovinciali di concerto con gli analoghi Enti delle province cointeressate.

B) Interventi SUI LUOGHI DI LAVORO

1. Per l'attività di cui all'ultimo comma dell'art.4, il Consiglio di Amministrazione determina le procedure concrete di attuazione, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente. Esso può altresì stabilire i modi degli eventuali interventi di emergenza dell'Ente per i casi di particolare gravità.
2. Le suddette procedure sono disciplinate, in via prioritaria, come segue:
 - a) su espressa richiesta delle Imprese aderenti o degli R.L.S., il Comitato di Presidenza programma l'effettuazione di visite dei tecnici finalizzate a fornire valutazioni e supporto alle Imprese medesime ed ai suddetti R.L.S. su specifiche misure di prevenzione concretamente da adottarsi nel singolo luogo di lavoro;
 - b) il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle risorse organizzative in possesso dell'Ente, può programmare in via autonoma l'effettuazione da parte dei tecnici di visite a luoghi di lavoro. Le visite sono disposte normalmente con criteri di territorialità o di tipologia produttiva. L'effettuazione del programma è autorizzata dal Comitato di Presidenza. Il Direttore dà comunicazione preventiva dei programmi di visite disposte dal Consiglio di Amministrazione ai titolari o legali rappresentanti delle Imprese e agli R.L.S. cui fanno capo i luoghi di lavoro;
 - c) il tecnico incaricato della visita ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'Impresa ed ai Lavoratori e/o loro Rappresentanti nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune, indicandone i tempi di attuazione, e di riferire tempestivamente al Direttore.

Ove possibile, allo scadere di detti termini è effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite.

Il Comitato di Presidenza, al quale compete valutare le comunicazioni da fornire al riguardo al Consiglio di Amministrazione, è informato tramite il Direttore delle relazioni dei tecnici.

Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati non hanno sortito esito, il Consiglio di Amministrazione ne dispone la segnalazione alle Organizzazioni territoriali di cui all'art.1 per le iniziative del caso.

3. Le procedure di cui sopra non esonerano le Imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge.

C) Interventi per la SALUTE E SICUREZZA

1. L'Ente promuove e favorisce la salute e la sicurezza nei posti di lavoro attraverso l'attuazione del Regolamento sulla gestione del Fondo di cui all'Allegato 12 del CCPL 23/04/2007 e ss.mm.ii..

D) Interventi per l'ORIENTAMENTO DEL LAVORO

1. L'Ente promuove e favorisce l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro attraverso lo sportello informativo della Borsa Lavoro di cui all'art.114 del CCNL 18/06/2008.

E) NUOVI INTERVENTI

1. Le parti di cui all'articolo 1, comma 1, con apposito accordo, possono istituire nuovi servizi ed eventuali relativi contributi.

TITOLO III

ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

Art.8: Gli Organi Amministrativi e di Controllo

1. Sono Organi dell'Ente:
 - il Presidente;
 - il Vice Presidente;
 - il Comitato di Presidenza;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - le Commissioni d'Area;
 - il Collegio dei Sindaci Revisori.
2. Gli Organi dell'Ente sono vincolati ad applicare gli Accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli Accordi nazionali medesimi.

Art.9: Il Presidente

1. Il Presidente dell'Ente è designato dall'Associazione territoriale dei Datori di Lavoro di cui al comma 1 dell'articolo 1.
2. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la firma sociale e rappresenta legalmente l'Ente di fronte ai terzi e in giudizio.
3. Il Presidente dura in carica 3 anni, salva la facoltà di sostituzione di cui alla lettera C) dell'articolo 12, e può ricoprire la carica consecutivamente per non più di due volte.
4. Spetta al Presidente:
 - a) sovrintendere, di concerto con il Vice Presidente, all'applicazione dello Statuto;
 - b) promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione, sentito il Vice Presidente, e presiederne le adunanze;
 - c) dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
5. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente può delegare per iscritto, tutte o parte delle

sue funzioni, ad altro componente del Consiglio di Amministrazione, fra quelli nominati dall'Associazione imprenditoriale che lo ha designato.

6. In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Presidente resta in carica fino a che l'Associazione territoriale di cui al primo comma non abbia provveduto alla sua sostituzione.

Art.10: Il Vice Presidente

1. Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assume, su designazione congiunta di queste, la funzione di Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente dell'Ente dura in carica 3 anni, salva la facoltà di sostituzione di cui alla lettera C) dell'articolo 12, e può ricoprire la carica consecutivamente per non più di due volte.
3. Spetta al Vice Presidente:
 - a) sovrintendere, di concetto con il Presidente, all'applicazione dello Statuto;
 - b) dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di assenza o impedimento, il Vice Presidente può delegare per iscritto, tutte o parte delle sue funzioni, ad altro componente del Consiglio di Amministrazione, fra quelli nominati dai Sindacati dei lavoratori.
5. In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Vice Presidente resta in carica fino a che le Organizzazioni territoriali di cui al primo comma non abbiano provveduto alla sua sostituzione.

Art.11: Il Comitato di Presidenza

1. Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono il Comitato di Presidenza.
2. Alle riunioni del Comitato di Presidenza può partecipare il componente del Consiglio di Amministrazione espresso dalle Organizzazioni artigiane di cui al punto 2. del precedente art.1, giusto articolo 12, lettera b, prima alinea.
3. Il Comitato di Presidenza è delegato dal Consiglio di Amministrazione a:
 - a. curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, seguendone l'esecuzione;
 - b. intrattenere rapporti con terzi a nome dell'Ente;
 - c. proporre al Consiglio di Amministrazione la ratifica della nomina del Direttore di cui al successivo art.15;
 - d. proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina di tecnici e consulenti;
 - e. predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite nonché il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
 - f. sovrintendere al lavoro delle Commissioni d'Area di cui al successivo art.13.
4. Il Comitato di Presidenza, inoltre, gestisce sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, le risorse finanziarie dell'Ente con firma congiunta, con potere di nominare procuratori scelti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art.12: Il Consiglio di Amministrazione

A) COMPITI

Il Consiglio provvede all'amministrazione ed alla gestione dell'Ente compiendo tutti gli atti necessari allo scopo.

Spettano, in particolare, al Consiglio di Amministrazione i seguenti compiti:

1. amministrare il contributo contrattuale della provincia di Ragusa ed il patrimonio dell'Ente;
2. provvedere alla compilazione ed alla approvazione dei bilanci consuntivi e dei piani previsionali delle entrate e delle uscite;
3. curare e promuovere l'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell'Ente per il raggiungimento degli scopi statutari;
4. delegare alle Commissioni d'Area, ai sensi del successivo art.13, ogni altra materia che ritiene ad esse delegabile ai fini del conseguimento degli scopi di cui al presente statuto;
5. assegnare alle Commissioni d'Area, ai sensi del successivo art.13, i budget annuali fino a concorrenza dei quali le commissioni stesse sono tenute a sviluppare le proprie attività ai sensi del comma 3 del medesimo art.13. Tale assegnazione viene affidata a seguito della valutazione del piano previsionale. Il budget annuale può essere modificato nel corso dell'esercizio;
6. definire i criteri per la scelta di tecnici professionalmente qualificati e ratificarne la nomina;
7. curare ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai Contratti ed Accordi collettivi nazionali e territoriali di cui all'art.1;
8. accordare pegni, comodati od ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari censuari e nel G.L. del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia di ipoteche legali transigere o compromettere in arbitri o amichevoli composizioni, muovere o sostenere liti, recederne; appellare ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili;
9. promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell'Ente;
10. stabilire su proposta del Comitato di Presidenza l'organigramma e l'organico del personale;
11. nominare il Direttore di cui al successivo art.15, su proposta del Comitato di Presidenza;
12. assumere e licenziare il personale dell'Ente;
13. approvare, su proposta del Comitato di Presidenza, il piano generale dell'attività dell'Ente, nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative e per la sicurezza da svolgere con i relativi costi. Tale piano sarà predisposto, tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei bisogni di formazione rilevati, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'esercizio; esso sarà portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione e, successivamente, sarà trasmesso agli Organismi nazionali di coordinamento FORMEDIL e CNCPT e loro articolazioni regionali e alle parti sociali nazionali di cui al punto 1 dell'art.1;
14. verificare il funzionamento della struttura operativa dell'Ente, predisponendo gli opportuni adeguamenti;
15. compiere tutti gli altri atti e assumere le iniziative che valgano a raggiungere i fini istituzionali;
16. stabilire la composizione paritetica delle Commissioni d'Area la cui designazione è demandata alle Organizzazioni territoriali di cui al punto 1 dell'articolo 1.

B) COMPOSIZIONE

L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione paritetico composto da n. 6 membri:

- n.3 nominati dall'Associazione territoriale aderente all'ANCE; 1 componente dei 3, in ottemperanza a quanto pattuito con il Protocollo nazionale d'intesa 18 dicembre 1998, e con gli ulteriori accordi modificativi ed integrativi dello stesso, previo accordo locale sulle modalità di attuazione, è designato, con nomina diretta ed unitaria, dandone preventiva comunicazione all'Associazione territoriale dei Datori di Lavoro di cui al comma 1 dell'articolo 1, dalle Organizzazioni artigiane di cui al punto 2 dell'articolo 1;
- n. 3 dalle Organizzazioni dei lavoratori della provincia di Ragusa di cui all'art.1.

Le medesime Organizzazioni designano, con le stesse modalità di cui sopra ed in egual numero, i membri supplenti i quali sostituiscono, ad ogni effetto, i rispettivi membri effettivi eventualmente assenti dalle riunioni per qualsiasi causa.

In caso di necessità i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dagli Organismi nazionali rispettivi.

C) DURATA E GRATUITÀ DELLA CARICA

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.

I membri del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati.

E', però, data facoltà agli Organismi designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sedute.

I membri del Consiglio, nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

La carica è gratuita.

D) CONVOCAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente e/o dal Vicepresidente o da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci Revisori.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione, da notificare sia ai Componenti il Consiglio di Amministrazione sia alle Organizzazioni territoriali di cui al punto 1 dell'articolo 1, è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a due giorni.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, di norma, il Direttore.

E) DELIBERAZIONI

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Delle adunanze viene redatto un verbale a cura del Direttore o, in sua assenza da un incaricato del Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Direttore o da chi lo ha redatto.

Art.13: Le Commissioni d'Area

1. Per il perseguimento dei fini di cui all'art.3 l'Ente si articola in due Commissioni d'Area:
 - Commissione Formazione e Addestramento, ai sensi dell'art.4 comma 3, lettera a.,
 - Commissione Sicurezza e Salute, ai sensi dell'art.4 comma 3, lettera b.
2. Le suddette Commissioni d'Area valutano i progetti e le iniziative che, in ordine al raggiungimento dei fini statuari competano loro negli ambiti di cui ai citati artt.3 e 4. Le Commissioni d'Area, altresì, elaborano e propongono al Consiglio di amministrazione le scelte strategiche per il perseguimento degli scopi dell'Ente, nell'ambito del mandato ad esso conferito dai Contratti Collettivi stipulati dalle Organizzazioni nazionali di cui al comma 1 dell'art.1. Le Commissioni d'Area, inoltre, svolgono ogni altra attività che sia ad esse delegata dal Consiglio di Amministrazione.
3. Le Commissioni pongono in essere le attività di cui al comma 2 del presente articolo attraverso il Direttore che può avvalersi di responsabili d'area, scelti fra il personale dipendente dell'Ente.
4. Le Commissioni svolgono le attività di cui al precedente comma 2 del presente articolo nell'ambito del budget fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite.
5. Ogni sei mesi, e qualora lo richieda il Consiglio di Amministrazione, le Commissioni presentano al Consiglio stesso una relazione sull'attività svolta, al fine di verificare sia la congruità al mandato ad esse conferito, sia la compatibilità con i costi effettivamente sostenuti.

*Art.14: Il Collegio dei Sindaci Revisori***A) COMPOSIZIONE**

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri di cui due designati rispettivamente dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e da quelle dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 1.

Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto, di comune accordo, tra le medesime Organizzazioni di cui al periodo precedente. In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dall'ordine provinciale dei Dottori Commercialisti.

I membri del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.

B) ATTRIBUZIONI

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt.2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

In particolare il Collegio Sindacale esamina il bilancio consuntivo dell'Ente per controllarne la rispondenza ai registri contabili.

Essi devono immediatamente riferire al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Il Collegio Sindacale si riunisce, senza alcuna formalità, ordinariamente una volta al trimestre, o quando uno dei membri ne faccia richiesta al Presidente del Collegio Sindacale.

I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo allorquando l'Ordine del Giorno presenta argomenti di loro competenza.

C) DURATA

I Sindaci durano in carica tre esercizi finanziari, essi possono essere confermati e non possono essere revocati se non per giusta causa.

D) COMPENSI

Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV***PERSONALE - PATRIMONIO - BILANCI******Art.15: Il Direttore***

1. Il Direttore, all'infuori del Consiglio di Amministrazione, è nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità.
2. Il Direttore, sotto la vigilanza del Presidente e del Vicepresidente, è responsabile del funzionamento dell'Ente, e svolge, inoltre, i compiti che gli vengono affidati dal Comitato di Presidenza in attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione. In particolare:
 - a) predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza, il piano generale dell'attività dell'Ente;
 - b) cura l'attuazione del piano generale dell'attività dell'Ente approvato dal Consiglio di Amministrazione e per quanto di competenza, dalle Commissioni d'Area di cui al precedente art.13;
 - c) adotta i provvedimenti disciplinari relativi al personale riferendone al Consiglio di Amministrazione;
 - d) cura sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza i rapporti con il territorio favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale;
 - e) attiva sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza relazioni con Enti pubblici e privati con gli Enti paritetici nazionali FORMEDIL, CNCPT e loro articolazioni regionali.
3. Le ulteriori attribuzioni e il trattamento economico del Direttore sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art.16: Il Personale dell'Ente

1. L'assunzione del personale dell'Ente è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.
2. Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento economico e normativo conforme al CCNL per gli addetti edili ed affini del settore industria.
3. Il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente è stabilito dal Comitato di Presidenza, sentito il Direttore, nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art.17: Il Patrimonio Sociale

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito:
 - a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Ente;
 - b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
 - c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di Legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ente.
- 2) è fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente.

Art.18: Le Entrate

1. Le entrate dell'Ente sono costituite da:
 - a) contributi stabiliti dai Contratti e dagli Accordi nazionali stipulati dalle Organizzazioni nazionali di cui all'art.1 e nell'ambito di questi dagli Accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Ragusa , ad esse aderenti;
 - b) interessi attivi sui predetti contributi;
 - c) sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);
 - d) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardante la gestione dell'Ente;
 - e) finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali ed internazionali.

Art.19: L'Amministrazione

1. L'amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinenza dell'Ente spettano al Consiglio di Amministrazione.
2. I singoli atti amministrativi dell'Ente concernenti l'erogazione delle spese, l'incasso dei contributi il loro movimento e le relative operazioni di banca devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente.
3. Gli avanzi annuali dei singoli fondi vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie da utilizzarsi negli anni successivi per analoghe e specifiche destinazioni.
4. Viene fatto, in particolare, divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente;

Art.20: Gli Esercizi Finanziari ed il Bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell'anno successivo.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede a predisporre il Bilancio consuntivo - riguardante e comprendente le singole gestioni dell'Ente - che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale.
3. In ogni caso i dati relativi al bilancio devono corrispondere alle voci indicate nello schema di bilancio tipo appositamente previsto negli Accordi nazionali.
4. Lo schema di bilancio deve essere messo a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui si deve procedere alla sua approvazione.
5. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è chiuso l'esercizio.
6. Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo - situazione patrimoniale e rendiconto economico -, insieme al piano previsionale delle entrate e delle uscite di cui ai commi successivi, accompagnati dalle relazioni del Presidente dell'Ente e del Collegio di Sindaci e corredati in ogni caso dei dati statistici analitici congiuntamente richiesti dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma 2 dell'articolo 1 rappresentate nel Consiglio di Amministrazione e da ogni altro allegato tecnico, devono essere inviati, agli organismi di coordinamento FORMEDIL – CNCPT e loro articolazioni regionali; devono inoltre essere inviati alle Organizzazioni territoriali di cui al comma 1 dell'articolo 1 perché si incontrino al fine di esprimere le loro valutazioni al riguardo e per le verifiche di conformità, redigendo e

sottoscrivendo, entro i successivi 30 giorni, apposito verbale di ratifica. Ricevuto tale verbale dall'Organizzazione che sarà incaricata di trasmetterglielo, il Presidente dell'Ente ne darà lettura al Consiglio di Amministrazione, all'uopo convocato, per le determinazioni conseguenti.

7. Il piano previsionale delle entrate e delle uscite dell'esercizio finanziario cui si riferisce deve essere predisposto dal Comitato di Presidenza e sottoposto all'esame e alla valutazione del Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio.
8. Il piano previsionale deve essere trasmesso alle Organizzazioni territoriali di cui all'articolo 1 entro il termine di trenta giorni dalla sua approvazione per le valutazioni di merito le quali saranno trasmesse al Comitato di Presidenza entro i successivi 30 giorni.
9. Nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio finanziario e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economico finanziaria dell'Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art.21: Il Segreto d'ufficio

1. I membri del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni d'Area e ogni altra persona che partecipi alle riunioni dell'Ente, nonché i tecnici ed il personale dell'Ente medesimo, sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio.

Art.22: Liquidazione

1. La messa in liquidazione dell'Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 dell'art.1, su conforme decisione congiunta delle Organizzazioni nazionali, sentito il parere del degli organismi nazionali FORMEDIL e CNCPT.
2. Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.
3. Trascorsi n. 6 (sei) mesi dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale.
4. Le Organizzazioni territoriali predette determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente, i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.
5. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, si fa obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n 662.

Art.23: Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 dell'art.1, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente e degli organismi nazionali FORMEDIL e CNCPT.

Art.24: Controversie

1. Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali di cui al comma 1 dell'art.1.
2. In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni nazionali di cui all'art.1, che decidono in via definitiva.

Art.25: Norma di Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

**STATUTO
ENTE CASSA EDILE DI RAGUSA**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

1. Ai sensi dell'art.36 e seguenti del Codice Civile, tra l'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Ragusa (ANCE Ragusa) aderente all'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e la Feneal-UIL, la Filca-CISL e la Fillea-CGIL della provincia di Ragusa aderenti rispettivamente alle Federazioni nazionali Feneal-UIL, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, è costituita la Cassa Edile di Ragusa, di seguito "Cassa Edile", per gli scopi e i compiti fissati nel presente Statuto.
2. La Cassa Edile è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali e per l'attuazione, nella provincia di Ragusa e per le materie indicate nel presente Statuto, dei Contratti e Accordi Collettivi stipulati tra l'ANCE e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL), nonché tra l'ANCE Ragusa e la Feneal-UIL, Filca-CISL e la Fillea-CGIL della provincia di Ragusa. L'Ente è altresì lo strumento per l'attuazione, in provincia di Ragusa e per le materie indicate nel presente Statuto, dei Contratti e Accordi Collettivi stipulati tra le medesime Federazioni nazionali dei lavoratori e le Organizzazioni nazionali artigiane di settore ANAEPA-Confartigianato, CNACOSTRUZIONI, FIAE-Casartigiani e CLAAI, nonché tra le rispettive Organizzazioni territoriali, secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa 18 dicembre 1998 e successive integrazioni e modificazioni.
3. La Cassa Edile è parte del sistema paritetico di categoria che si avvale di un organismo centrale, la Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (di seguito denominata CNCE). Tale sistema è espressione dell'autonomia collettiva ed è basato sul principio di bilateralità e pariteticità.
4. Le norme di costituzione e statutarie della Cassa Edile sono stabilite esclusivamente dai Contratti ed Accordi nazionali stipulati dalle Parti di cui al comma 1 del presente articolo e, nell'ambito di quanto da essi previsto, dai Contratti ed Accordi Collettivi stipulati dalle rispettive Organizzazioni territoriali.
5. L'organizzazione interna, le funzioni, le regole di accantonamento, di contribuzione e le prestazioni, ivi comprese quelle derivanti dalle intese di cui al secondo comma del successivo articolo 3, sono disciplinate dai Contratti ed Accordi Nazionali stipulati dalle Parti di cui al primo periodo del precedente comma 2 e, nell'ambito di quanto da essi previsto, dai Contratti ed Accordi collettivi territoriali. Dette pattuizioni nazionali nonché quelle locali stipulate sulla base di tali pattuizioni determinano direttamente effetti nei confronti della Cassa Edile.
6. Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui all'ultimo periodo del comma precedente non determinano effetti nei confronti della Cassa Edile.
7. La Cassa Edile non ha fini di lucro.
8. Alla Cassa Edile è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la sua vita.
9. La Cassa Edile ha sede a Ragusa.
10. La durata della Cassa Edile è indeterminata nel tempo.

Articolo 2

RAPPRESENTANZA LEGALE E FORO COMPETENTE

1. La rappresentanza legale della Cassa Edile spetta al Presidente di cui al successivo articolo 9.
2. Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'attività della Cassa Edile è competente il Foro di Ragusa.
3. Il domicilio legale degli operai è stabilito presso la sede della Cassa Edile.

Articolo 3

COMPITI

1. La Cassa Edile provvede, sulla base dei Contratti ed Accordi Collettivi stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 del presente Statuto:
 - alla gestione degli accantonamenti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
 - alle prestazioni di previdenza e di assistenza a favore degli iscritti alla Cassa Edile;
 - ad ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni Nazionali ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 del presente Statuto e/o, nell'ambito delle direttive di queste, congiuntamente dalle Organizzazioni provinciali di Ragusa ad esse aderenti.
2. Ferma restando l'unitarietà delle prestazioni della Cassa Edile e dei relativi adempimenti contributivi, la Cassa Edile attuerà, sulla base di Accordi stipulati tra le Associazioni nazionali e territoriali di cui al comma 2 dell'articolo 1, aspetti specifici per le Casse Edili medesime derivanti dai Contratti ed Accordi Collettivi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali di cui al comma 2 dell'articolo 1.
3. La Cassa Edile attua le direttive emanate dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili in attuazione degli Accordi Nazionali e/o dei compiti previsti nello Statuto della Commissione medesima.

Articolo 4

ISCRITTI E FUNZIONI

1. Sono iscritti alla Cassa Edile, agli effetti delle disposizioni contenute nel presente Statuto, le imprese e gli operai, compresi gli apprendisti, i cui rapporti siano regolati da Contratti e Accordi collettivi stipulati tra le Organizzazioni di cui all'articolo 1 del presente Statuto.
2. La Cassa Edile adempie alle proprie funzioni a favore degli iscritti, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativistica dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

Articolo 5

RAPPORTO DI ISCRIZIONE

1. L'iscrizione alla Cassa Edile si realizza secondo le relative modalità stabilite dalla stessa, nel rispetto delle direttive della CNCE attuative di quelle delle Parti Sociali, volte a fissarne l'omogeneità dei modi, delle forme e dei tempi.
2. Con l'iscrizione alla Cassa Edile le imprese e gli operai, compresi gli apprendisti, sono vincolati ad osservare integralmente, in modo correlativo ed inscindibile, gli obblighi ed oneri verso la Cassa Edile derivanti dai Contratti, Accordi ed Atti normativi stipulati dalle Organizzazioni di cui all'articolo 1.
3. L'iscrizione dell'impresa alla Cassa Edile, fermi restando gli obblighi di legge e contrattuali, ha una durata minima di quattro anni e si intende tacitamente rinnovata per un ugual periodo, salvo disdetta almeno sei mesi prima della scadenza.
4. L'iscrizione dell'impresa cessa altresì per chiusura definitiva dell'attività nella provincia di Ragusa.

TITOLO II
CONTRIBUTI E PRESTAZIONI

Articolo 6

CONTRIBUZIONI

1. Gli obblighi di denuncia, di contribuzione e di versamento alla Cassa Edile sono stabiliti dai Contratti e dagli Accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'articolo 1 e, nell'ambito di questi, dagli Accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Ragusa ad esse aderenti.
2. I contributi alla Cassa Edile, ai sensi del numero 4) dell'Accordo nazionale, sottoscritto fra le Organizzazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1, in data 14 dicembre 2000, sono versati dalle imprese sulla base degli elementi retributivi territoriali come stabiliti dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato dalle Parti di cui al comma 1 dell'art. 1.
3. Gli obblighi contributivi e di versamento delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono correlativi ed inscindibili tra loro.
4. Il Comitato di Gestione della Cassa Edile, sulla base delle disposizioni di cui al primo comma, stabilisce, con apposito Regolamento, conforme alla direttiva della CNCE, le modalità relative alla denuncia, al versamento dei contributi ed ai provvedimenti necessari per il recupero delle somme dovute.
5. Le quote di contributo a carico degli operai devono essere loro trattenute - da parte delle imprese - sulla relativa retribuzione.
6. L'impresa è responsabile dell'esatto versamento della quota di contributo a suo carico e di quella trattenuta sulla retribuzione corrisposta all'operaio, nonché delle relative registrazioni sui documenti di legge.

Articolo 7

PRESTAZIONI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

1. Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli Accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 del presente Statuto e dagli Accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate o demandate dagli Accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Ragusa aderenti alle Associazioni nazionali di cui al comma 1 dell'art. 1.
2. Le prestazioni demandate agli Accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di Gestione e comunicate alla CNCE.
3. La Cassa Edile dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, stipulate fra le Organizzazioni di cui ai commi precedenti.
4. La CNCE verifica la rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale delle attuazioni poste in essere nella Cassa Edile.

TITOLO III**ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO***Articolo 8***ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO**

1. Sono Organi della Cassa Edile:
 - il Presidente;
 - il Vice Presidente;
 - il Comitato di Presidenza;
 - il Comitato di Gestione;
 - il Consiglio Generale;
 - il Collegio Sindacale.
2. Gli Organi della Cassa Edile sono vincolati ad applicare gli Accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli Accordi nazionali medesimi.

*Articolo 9***PRESIDENTE**

1. Il Presidente della Cassa Edile è designato dall'Associazione territoriale dei Datori di Lavoro di cui al comma 1 dell'articolo 1.
2. Il Presidente presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa Edile di fronte ai terzi e in giudizio.
3. Il Presidente dura in carica 3 anni, salva la facoltà di sostituzione di cui alla lettera C) dell'articolo 12, e può ricoprire la carica consecutivamente per non più di due volte.
4. Spetta al Presidente:
 - a) provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale, sentito il Vice Presidente, e presiederne le riunioni;
 - b) sovrintendere, di concerto con il Vice Presidente, all'applicazione dello Statuto;
 - c) dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente, alle deliberazioni del Comitato di Gestione.
5. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente può delegare per iscritto ad altro componente del Comitato di Gestione, fra quelli nominati dall'Associazione imprenditoriale che lo ha designato, tutte o parte delle sue funzioni.
6. In caso di dimissioni, non dovute a ragioni di forza maggiore, il Presidente resta in carica fino a che l'Associazione territoriale di cui al primo comma non abbia provveduto alla sua sostituzione.

*Articolo 10***VICE PRESIDENTE**

1. Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assume, su designazione congiunta di queste, la funzione di Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente della Cassa Edile dura in carica 3 anni, salva la facoltà di sostituzione di cui alla lettera C) dell'articolo 12, e può ricoprire la carica consecutivamente per non più di due volte.

3. Spetta al Vice Presidente:
 - a) sovrintendere, di concerto con il Presidente, all'applicazione dello Statuto;
 - b) dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Comitato di Gestione.
4. In caso di assenza o impedimento, il Vice Presidente può delegare per iscritto ad altro componente del Comitato di Gestione, fra quelli nominati dai Sindacati dei lavoratori, tutte o parte delle sue funzioni.
5. In caso di dimissioni, non dovute a ragioni di forza maggiore, il Vice Presidente resta in carica fino a che le Organizzazioni territoriali di cui al primo comma non abbiano provveduto alla sua sostituzione.

Articolo 11

COMITATO DI PRESIDENZA

1. Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.
2. Alle riunioni del Comitato di Presidenza può partecipare il componente del Comitato di Gestione espresso dalle Organizzazioni artigiane di cui al punto 2. del precedente art. 1, giusto l'art. 12, lettera b, sub. a.
3. Spetta al Comitato di Presidenza:
 - sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle delibere del Comitato di Gestione;
 - curare l'impiego dei fondi in conformità alle deliberazioni del Comitato di Gestione e i rapporti con gli istituti di credito;
 - decidere, in prima istanza, sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, imprese ed operai, in materia di contributi e prestazioni. Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono impugnabili, entro 30 giorni dalla notifica, innanzi al Consiglio Generale che decide in via definitiva.
4. Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

Articolo 12

COMITATO DI GESTIONE

A) COMPITI

Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere all'amministrazione e gestione della Cassa Edile compiendo gli atti necessari allo scopo, nell'ambito degli Accordi di cui al comma 2, dell'articolo 1. In particolare il Comitato di Gestione:

- a) predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite con i correlativi piani di attività, in attuazione degli Accordi stipulati dalle Organizzazioni territoriali ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 relativi ai contributi e alle prestazioni;
- b) predisporre il bilancio consuntivo;
- c) delibera i regolamenti interni della Cassa Edile, previo parere vincolante delle Associazioni territoriali di cui al comma 1 dell'articolo 1;
- d) vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi della Cassa e, in particolar modo, su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;
- e) stabilisce, in conformità agli Accordi nazionali e alle disposizioni della CNCE, le modalità operative relative alla denuncia e al versamento dei contributi;

- f) provvede alla formazione ed all'amministrazione dei Fondi di riserva relativi alle gestioni curate dalla Cassa Edile, ed al patrimonio della stessa, secondo le norme contenute nel presente Statuto;
- g) cura la propaganda a mezzo di pubblicazioni periodiche e straordinarie; promuove convegni e conferenze per diffondere tra le imprese e gli operai gli scopi e il funzionamento della Cassa;
- h) cura la raccolta dei dati statistici e la loro illustrazione e pubblicazione, tramite l'Osservatorio Settoriale sull'Industria delle Costruzioni della Provincia di Ragusa, di cui all'Allegato 13 del CCPL 23/04/2007;
- i) accorda pegni, ipoteche, fidejussioni e consente iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari o nel G.L. del Debito Pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia di ipoteche legali, transige e compromette in arbitri od amichevoli compositori, muove e sostiene liti o ne recede, appella e ricorre per revocazione o cassazione, offre, deferisce ed accetta i giuramenti, nomina procuratori speciali ed elegge domicili, acquista e vende immobili per fini statutarie;
- l) promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento della Cassa Edile;
- m) delibera le assunzioni e i licenziamenti del personale della Cassa e ne fissa il trattamento, in conformità all'articolo 16;
- n) stabilisce le modalità attuative delle deliberazioni e delle direttive di competenza della Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili;
- o) può costituire al proprio interno Commissioni di lavoro per argomenti specifici.

B) COMPOSIZIONE

Il Comitato di Gestione è costituito in forma paritetica complessivamente da 12 componenti di cui:

- a) 6 nominati dall'Associazione territoriale aderente all'ANCE; 1 componente dei 6, in ottemperanza a quanto pattuito con il Protocollo nazionale d'intesa 18 dicembre 1998, e con gli ulteriori accordi modificativi ed integrativi dello stesso, previo accordo locale sulle modalità di attuazione, è designato, con nomina diretta ed unitaria, dandone preventiva comunicazione all'Associazione territoriale dei Datori di Lavoro di cui al comma 1 dell'articolo 1, dalle Organizzazioni artigiane di cui al punto 2 dell'articolo 1;
- b) 6 nominati congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all'art. 1.

C) DURATA E GRATUITÀ DELLA CARICA

I componenti del Comitato di Gestione durano in carica un triennio e possono essere confermati.

È però data facoltà alle Organizzazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi.

La carica è gratuita.

D) CONVOCAZIONI

Il Comitato di Gestione si riunisce ordinariamente ogni qualvolta se ne presenti la necessità e, comunque, almeno una volta al trimestre e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente, dal Vice Presidente, da un terzo dei membri del Comitato stesso o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Comitato di Gestione, da notificare sia ai Componenti il Comitato di Gestione sia alle Organizzazioni territoriali di cui al comma 1 dell'articolo 1, è fatta mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l'ordine del giorno.

Di norma il Direttore della Cassa Edile partecipa alle riunioni e svolge le funzioni di segreteria.

E) DELIBERAZIONI

Per la validità delle riunioni del Comitato di Gestione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Delle adunanze viene redatto un verbale a cura del Direttore o, in sua assenza da un incaricato del Presidente. Il verbale è approvato dal Comitato di Gestione e sottoscritto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Direttore o da chi lo ha redatto.

Articolo 13

CONSIGLIO GENERALE

A) COMPITI

Spetta al Consiglio Generale:

- esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
- approvare il bilancio consuntivo della Cassa Edile;
- decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, imprese o operai, in materia di contributi e prestazioni avverso le decisioni del Comitato di Presidenza.

B) COMPOSIZIONE

Il Consiglio Generale è composto da:

- 12 componenti del Comitato di Gestione;
- 2 componenti nominati dall'Associazione territoriale aderente all'ANCE, 1 componente nominato dalle Organizzazioni artigiane di cui al punto 2. dell'art. 1, giusto art. 12, lettera b, sub. a;
- 3 componenti nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all'art. 1.

C) DURATA E GRATUITÀ DELLA CARICA

I componenti del Consiglio Generale durano in carica un triennio e possono essere confermati.

È data facoltà alle Organizzazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi.

La carica è gratuita.

D) CONVOCAZIONI

Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente due volte l'anno e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da un terzo dei membri del Consiglio stesso o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio Generale è fatta mediante avviso scritto, da notificare sia ai Componenti il Consiglio Generale sia alle Organizzazioni territoriali di cui al comma 1 dell'articolo 1, da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l'ordine del giorno.

E) DELIBERAZIONI

Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto a un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Delle adunanze viene redatto un verbale a cura del Direttore o, in sua assenza da un incaricato del Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio Generale e sottoscritto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Direttore o da chi lo ha redatto.

Articolo 14

COLLEGIO SINDACALE

A) COMPOSIZIONE

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri di cui due designati rispettivamente dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e da quelle dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 1.

Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto, di comune accordo, tra le medesime Organizzazioni di cui al periodo precedente. In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dall'ordine provinciale dei Dottori Commercialisti.

I membri del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.

B) ATTRIBUZIONI

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

In particolare il Collegio Sindacale esamina il bilancio consuntivo della Cassa Edile per controllarne la rispondenza ai registri contabili.

Essi devono immediatamente riferire al Comitato di Gestione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Il Collegio Sindacale si riunisce, senza alcuna formalità, ordinariamente una volta al trimestre, o quando uno dei membri ne faccia richiesta al Presidente del Collegio Sindacale.

I Sindaci partecipano alle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale senza voto deliberativo allorquando l'Ordine del Giorno presenta argomenti di loro competenza.

C) DURATA

I Sindaci durano in carica tre esercizi finanziari, essi possono essere confermati e non possono essere revocati se non per giusta causa.

D) COMPENSI

Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Comitato di Gestione.

TITOLO IV**PERSONALE - PATRIMONIO - BILANCI***Articolo 15***DIRETTORE**

1. Gli Uffici della Cassa Edile sono retti da un Direttore nominato, all'infuori del Consiglio Generale, esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità, dal Comitato di Gestione che ne fissa le attribuzioni e il trattamento economico.
2. Il Direttore, sotto il controllo del Comitato di Presidenza e del Comitato di Gestione - ai quali risponde direttamente per i compiti a lui affidati - dà attuazione alle deliberazioni dei predetti organi statutari.
3. Il Direttore, che è il capo del personale, è responsabile degli Uffici della Cassa Edile da lui diretti e organizzati sulla base delle direttive ricevute dagli organi gestionali.
4. In particolare, il Direttore:
 - a) organizza e dirige il personale della Cassa Edile;
 - b) provvede alla compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo della Cassa Edile;
 - c) sovrintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
 - d) partecipa, di norma, in qualità di segretario, alle riunioni del Comitato di Presidenza, del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale e ne cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente ed al Vice Presidente;
 - e) coadiuva il Comitato di Presidenza nell'impiego e nella gestione dei fondi della Cassa e nel mantenere i rapporti con gli istituti di credito;
 - f) istruisce e sigla sotto responsabilità i moduli per la certificazione di regolarità contributiva, la cui firma è di competenza del Presidente;
 - g) riferisce annualmente dei risultati relativi all'estensione della sfera di tutela della Cassa alle imprese ed ai lavoratori non iscritti.

*Articolo 16***PERSONALE DELLA CASSA**

1. L'assunzione del personale della Cassa è decisa dal Comitato di Gestione, su proposta del Comitato di Presidenza sulla base di criteri informati al principio della professionalità.
2. Il trattamento economico e normativo del personale dipendente della Cassa è stabilito dal Comitato di Gestione su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore, ed in conformità con il CCNL per gli addetti edili ed affini del settore industria.

*Articolo 17***PATRIMONIO**

1. Il Patrimonio della Cassa Edile è costituito:
 - a) dai beni immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni o qualunque altro titolo, vengano in proprietà della Cassa Edile;
 - b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;
 - c) dai beni mobili e dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed, in genere, per atti di liberalità;

- d) dalle somme che, per qualsiasi titolo e prelieve le necessarie autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio della Cassa Edile.
- 2. I capitali costituenti il patrimonio possono essere impiegati in titoli dello Stato di Paesi della Comunità Europea o titoli o obbligazioni garantiti dagli stessi o in altri strumenti finanziari autorizzati dalla CNCE.

Articolo 18

ENTRATE

- 1. Costituiscono entrate della Cassa Edile:
 - a) i contributi ad essa dovuti sia da parte delle imprese, sia da parte dei lavoratori;
 - b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
 - c) le maggiorazioni contributive, i contributi aggiuntivi, gli interessi di mora e tutte le altre eventuali sanzioni amministrative disposte dal Comitato di Gestione per ritardati versamenti dei contributi dovuti;
 - d) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopi di immediata erogazione oppure per sovvenzioni riguardanti specifiche assistenze gestite dalla Cassa Edile;
 - e) le somme che, per qualsiasi titolo, prelieve le eventuali autorizzazioni di legge, entrino nella disponibilità della Cassa Edile.

Articolo 19

PRELEVAMENTI E SPESE

- 1. Alle spese di gestione la Cassa Edile farà fronte con le entrate citate all'articolo precedente escluse quelle di cui alla lettera d).
- 2. Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione vistata dal Direttore.
- 3. Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione o il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.
- 4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente e il Vice Presidente debbono in ogni caso farsi sostituire, agli effetti del presente articolo, con delega scritta ad altro componente del Comitato di Gestione fra quelli nominati, rispettivamente, dall'Associazione imprenditoriale che ha designato il Presidente e dai Sindacati dei lavoratori.

Articolo 20

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

- 1. L'esercizio finanziario della Cassa Edile ha inizio il 1° ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell'anno successivo.
- 2. Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede a predisporre il Bilancio consuntivo - riguardante e comprendente le singole gestioni della Cassa Edile - che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale.
- 3. In ogni caso i dati relativi al bilancio devono corrispondere alle voci indicate nello schema di bilancio tipo appositamente previsto negli Accordi nazionali.
- 4. Allo schema di bilancio deve essere unita la relazione della Società di revisione secondo le disposizioni ed i criteri degli accordi nazionali.
- 5. Lo schema di bilancio deve essere messo a disposizione del Collegio Sindacale almeno 15

giorni prima della data fissata per la riunione in cui si deve procedere alla sua approvazione.

6. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio Generale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è chiuso l'esercizio.
7. Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo - situazione patrimoniale e rendiconto economico -, insieme al piano previsionale delle entrate e delle uscite di cui ai commi successivi, accompagnati dalle relazioni del Presidente della Cassa Edile e del Collegio Sindacale e corredati in ogni caso dei dati statistici analitici congiuntamente richiesti dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma 2 dell'articolo 1 rappresentate nel Comitato di Gestione e da ogni altro allegato tecnico, devono essere inviati alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili; devono, inoltre, essere inviati alle Organizzazioni territoriali di cui al comma 1 dell'articolo 1 perché si incontrino al fine di esprimere le loro valutazioni al riguardo e per le verifiche di conformità, redigendo e sottoscrivendo, entro i successivi 30 giorni, apposito verbale di ratifica. Ricevuto tale verbale dall'Organizzazione che sarà incaricata di trasmetterglielo, il Presidente della Cassa Edile ne darà lettura al Comitato di Gestione, all'uopo convocato, per le determinazioni conseguenti.
8. Il piano previsionale delle entrate e delle uscite dell'esercizio finanziario cui si riferisce deve essere predisposto dal Comitato di Gestione e sottoposto all'esame e alla valutazione del Consiglio Generale entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio.
9. Il piano previsionale deve essere trasmesso alle Organizzazioni territoriali di cui all'articolo 1 entro il termine di trenta giorni dalla sua approvazione per le valutazioni di merito le quali saranno trasmesse al Comitato di Presidenza entro i successivi 30 giorni.
10. Nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio finanziario e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economico finanziaria della Cassa Edile di Ragusa, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 21

SEGRETO D'UFFICIO

1. I membri del Comitato di Gestione, del Consiglio Generale e ogni altra persona che partecipi alle riunioni della Cassa Edile, nonché il personale della Cassa Edile medesima, sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio.

Articolo 22

LIQUIDAZIONE

1. La messa in liquidazione della Cassa Edile è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali di cui al comma 1 dell'articolo 1, con intesa con le Associazioni artigiane di cui al medesimo articolo 1, su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 1.
2. Dovrà pure operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa Edile cessi da ogni attività per disposizione di legge.
3. Trascorsi 6 (sei) mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Ragusa.
4. Le Organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione della Cassa Edile, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

5. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
6. In caso di disaccordo, tale devoluzione sarà fatta secondo le decisioni del Presidente del Tribunale di Ragusa.

Articolo 23

MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Eventuali modifiche al presente Statuto sono di competenza delle Associazioni territoriali di cui al comma 1 dell'articolo 1, che hanno approvato lo Statuto medesimo, sentito il parere del Comitato di Gestione e quello di conformità della Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE).

Articolo 24

CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto è deferita all'esame delle organizzazioni territoriali di cui al comma 1, dell'art. 1;
2. In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette organizzazioni nazionali di cui all'art. 1, che decidono in via definitiva.

Articolo 25

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

L'anno millenovecentottantanove il giorno sette del mese di marzo in Ragusa, presso la Sede dell'Associazione Prov.le Imprenditori Edili, Via Sacra Famiglia,1, si sono riuniti

da una parte

in rappresentanza dell'Associazione Prov.le Imprenditori Edili

i Sigg.:

- CANZONIERI GIORGIO - presidente
- CILIA SALVATORE - Vice-Presidente Rapp.Esterni
- OCCHIPINTI LUCIANO - Vice-Presidente Rapp.Interni
- LO PRESTI FRANCESCO
- CURELLA GEOM.GIUSEPPE

con l'assistenza del Dott.Giovanni Occhipinti e dell'Avv.Salvatore Dimartino

dall'altra

per la FILLEA-CGIL Dott.Giuseppe Giavatto e Zingaro Giuseppe

per la FeNeAL-UIL i Sigg. Scannavino Francesco e Occhipinti

Giovanni

per la FILCA-CISL i Sigg.Avola Giovanni e Corallo Francesco

Visti

- gli artt.28 (trattamento in caso di malattia) e 29 (trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale) del C.C.N.L. 6/7/83;

visto

- l'allegato 8 del verbale di accordo 7/10/87 - stipulato tra

l'ANCE, l'INTERSIND e le Federazioni Nazionali dei Lavoratori delle Costruzioni per il rinnovo del Contratto Nazionale di categoria - modificativo della disciplina dei citati artt.28 e 29 del C.C.N.L. 6/7/1983;

visto

- il "Protocollo sul trattamento di malattia ed infortunio" aggiuntivo al richiamato verbale di accordo 7/10/87, contestualmente concordato tra le sopracitate parti nazionali;

visto

- l'allegato E) del C.C.N.L. 6/7/83, relativo alla "Disciplina delle prestazioni delle Casse Edili in caso di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale";

si conviene quanto segue:

- 1) Il recupero delle somme corrisposte dall'Impresa in attuazione della normativa contenuta nell'all.8 dell'accordo Nazionale 7/10/1987, sarà attuato per il trattamento di malattia ed infortunio corrisposti a decorrere dal periodo di paga in corso alla data odierna, mediante "rimborso" da parte della C.E., secondo le modalità di seguito specificate;
- 2) per avere diritto al rimborso l'Impresa dovrà essere in regola con i versamenti degli accantonamenti e contributi fino al periodo di paga per il quale si chiede il rimborso;
- 3) l'Impresa dopo aver corrisposto i trattamenti di malattia ed infortunio spettanti ai lavoratori, in attuazione della normativa stabilita dall'all.8 dell'Accordo Nazionale 7/10/

- 1987, per poter ottenere il rimborso dovrà inviare alla Cassa Edile, alla scadenza di ciascun mese:
- la denuncia dei nominativi, con l'indicazione della categoria, dei lavoratori che risultano ammalati nel mese scaduto, nonché i relativi periodi di assenza dal lavoro, utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla Cassa Edile, dai quali deve risultare distintamente per i diversi periodi di assenza, le giornate indennizzate dall'Impresa e per ciascun periodo i relativi importi indennizzati, per i quali sarà richiesto il rimborso alla Cassa edile; (Mod.MIMP 1 - Mod.MIMP 2)
 - per ciascun lavoratore la copia dell'attestato (certificato medico) comprovante l'inizio e la durata della malattia o dell'infortunio che comporta la temporanea inidoneità al lavoro;
 - la copia del modulo di liquidazione dell'indennità di malattia da trasmettere all'INPS per il rimborso delle indennità deleta punto c) anticipate dall'Impresa stessa al lavoratore interessato (Mod.DM 1 OM/RS);
 - il modulo allegato al presente accordo, debitamente compilato da utilizzare per accertare il requisito delle 450 ore, deleta punto d) computate come stabilito dall'Accordo Nazionale 7/10/87, per avere diritto alla restituzione integrale;
 - fotocopia della busta paga dalla quale risultino distintamente gli importi corrisposti dall'Impresa a titolo di integrazione dei trattamenti di malattia od infortunio, dei

Handwritten signatures and initials:
 Top right: *Luigi Geronzi*
 Middle right: *Roberto Sanna*
 Far right: *Roberto Sanna*
 Bottom right: *Roberto Sanna*
 Bottom right: *Roberto Sanna*
 Bottom right: *Roberto Sanna*

quali si chiede il rimborso;

f) per gli apprendisti non dovrà essere trasmesso il modulo riportato al precedente punto.

4) Nel caso in cui le ore computate secondo i criteri stabiliti dall'accordo Nazionale 7/10/87, risultano inferiori a 450, il rimborso, relativamente a quei lavoratori per i quali non si realizza tale requisito, sarà proporzionalmente ridotto secondo la seguente formula: $450 : x = y : z$; x = importo da rimborsare al 100%; y = ore effettive risultanti; z = importo ridotto da rimborsare.

Analogo criterio dovrà essere seguito per i rapporti di lavoro a tempo parziale, per i quali dovrà essere utilizzata la seguente formula, per stabilire il numero minimo di ore per avere diritto al rimborso nella misura intera:

$40 : 450 = y : x$; y = orario settimanale parziale; x = orario minimo per avere diritto al rimborso intero.

5) La Cassa Edile effettuerà i controlli e le verifiche trasmetterà all'Impresa un assegno dell'importo corrispondente alle somme per le quali è stato riconosciuto il diritto al rimborso.

L'Assegno di rimborso all'Impresa verrà di norma trasmesso entro i 30 giorni successivi decorrenti dalla data in cui è pervenuta alla Cassa Edile la richiesta di rimborso da parte dell'Impresa, quando questa è completa della documentazione di cui al precedente punto 3).

Qualora il rimborso fosse effettuato oltre il termine di 30 giorni, la Direzione darà comunicazione al Comitato di Gestione, il quale adotterà le necessarie iniziative;

6) La Cassa Edile è impegnata ad effettuare controlli, anche successivi alle operazioni di rimborso, per verificare la corretta ed effettiva attuazione di quanto risulta dalla documentazione in suo possesso, secondo modalità stabilite dal Comitato di Gestione;

7) Qualora nel caso di vigenza del presente Accordo dovessero intervenire Accordi Nazionali modificativi o integrativi, della normativa in materia, stabilita dall'Accordo Nazionale 7/10/1987, le parti si incontreranno per adeguare la presente normativa con quanto stabilito dagli Accordi Nazionali;

8) La Cassa Edile trasmetterà per i primi due trimestri di applicazione, una dettagliata relazione sui problemi applicativi che dovessero sorgere e sull'andamento economico del presente istituto contrattuale;

9) La Cassa edile trasmetterà alle sottoscritte organizzazioni Sindacali tempestive segnalazioni di eventuali problemi applicativi che dovessero sorgere. Al termine dei 12 mesi di sperimentazione la Cassa Edile invierà una dettagliata relazione sull'applicazione della presente normativa;

10) Le parti si impegnano a reincontrarsi, nel corso del 1° anno, con cadenza trimestrale al fine di verificare l'operatività

Sign. G. G. G.
 Dec 11th
 L. P. to S. G.

The
 1000
 1000
 1000

dell'Accordo e si riservano di riesaminare la presente normativa dopo che sia trascorso un anno di sperimentazione. In tale occasione o nel corso di vigenza dell'Accordo le parti potranno disdettare l'Accordo sul rimborso per definire una diversa normativa qualora dovessero sorgere problemi applicativi.

Letto, confermato e sottoscritto.

[Handwritten signatures]
 [Illegible signature]
 [Illegible signature]
 [Illegible signature]
 [Illegible signature]
 [Illegible signature]
 [Illegible signature]
 [Illegible signature]
 [Illegible signature]

83-2 FS

L'anno millenovecentosettantatre il giorno ventotto del mese di febbraio nei locali dell'Associazione Provinciale Costruttori Edili di Ragusa, si sono riuniti:

-Per l'Associazione degli Imprenditori Edili di Ragusa rappresentata dal suo Presidente Sig. Giorgio Canzonieri, dai componenti Il Consiglio Direttivo Sigg. Geom Nunzio Guardianò, Sig. Umberto Buscemi, Sig. Giuseppe Brinch, Geom Carmelo Barone e Geom. Guglielmo Causarano;

-Per la FILLEA-CGIL rappresentata dal Sigg. Bruno Salvatore e Piazza Salvatore;

-Per la FILCA-CISL rappresentata dal Sig. Terranova Carmelo e dal Dott. Giuseppe Senia;

-Per la FeNEAL-UIL rappresentata dal Sig. Iacono Emanuele;

per discutere il seguente ordine del giorno:

Accettazione e firma nuova tabella salariale per la categoria tenuto conto delle innovazioni previste con il rinnovo del C.C.N.L.

Varie ed eventuali.

Dopo ampia e cordiale discussione, le Organizzazioni Sindacali, d'accordo con i rappresentanti dei costruttori stabiliscono di accettare la nuova tabella salariale con decorrenza dall'1/1/73 tenuto conto dello

aumento di L.16.000 espressa in L.92,31 orarie della
paga base e con l'inclusione fra le ritenute a carico
del datore di lavoro della percentuale dell'1% da
calcolarsi sul Totale complessivo orario e destinata
a formare un Fondo Assistenza Industriali.

Ogni altro argomento emerso durante la trattativa
viene rinviato a data da destinarsi.

Dopo quanto sopra la riunione si dichiara, di comune
accordo, chiusa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ha assunto le funzioni di Segretario il Dott.

Giovanni Occhipinti.-

Giovanni Occhipinti

Stefano

S. Bruno

Giuseppe Cappella

Giuseppe

Giuseppe

Giuseppe

Giuseppe

Giuseppe

Giuseppe

Capua per
Maurizio
Pom. Art

REGOLAMENTO DELLA CASSA EDILE DI RAGUSA**********Denuncia nominativa dei Lavoratori occupati*****Art.1**

I Datori di Lavoro sono tenuti ad inviare mensilmente all'Ente Cassa Edile la denuncia nominativa dei Lavoratori occupati tramite l'apposita procedura informatica entro e non oltre il mese successivo a quello di competenza.

Art.2

Il Datore di Lavoro è responsabile delle omissioni e delle dichiarazioni erronee od inesatte contenute nelle denunce, salvo ogni azione da parte dell'Ente per il recupero e la reintegrazione dei danni eventualmente sofferti.

Versamenti all'Ente**Art.3**

Gli importi degli accantonamenti previsti di volta in volta dal CCNL relativi alle percentuali delle ore ordinarie di lavoro effettivamente prestate e quelli previsti dai CCPL relativi alla percentuale delle ore di assenza dal lavoro dovuta ai casi di malattia o infortunio sul lavoro e malattia professionale, nonché gli importi delle multe applicate ai lavoratori e le "Quote di Adesione Contrattuale", dovranno essere versati all'Ente entro e non oltre il mese successivo a quello di competenza. Qualora i Datori di Lavoro non dovessero provvedervi entro tale periodo sono comunque tenuti ad inviare all'Ente stesso la denuncia di cui al precedente Art.1 entro il suddetto termine.

Art.4

I detti versamenti devono essere effettuati esclusivamente a mezzo dei c/c bancari indicati dall'Ente.

Art.5

Ai fini del rilascio del DURC, l'impresa è regolare se ha, non solo versato, ma anche presentato la denuncia di cui all'Art.1, entro i termini ivi previsti.

Nel caso in cui l'impresa abbia effettuato il versamento ma non abbia presentato la denuncia, la Cassa Edile provvederà ad invitarla affinché presenti detta denuncia entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria. Ove l'impresa ottemperi entro detto termine la Cassa Edile emetterà il DURC regolare, in caso contrario, non essendo possibile il riscontro ai sensi del D.M. 24/10/2007, l'impresa è irregolare, considerando grave l'inadempienza, e la Cassa Edile procederà alla sua segnalazione alla BNI rilasciando il DURC irregolare.

Art.6

Il contributo istituzionale verso l'Ente è fissato dalle Parti firmatarie del CCPL.

Le Parti, al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli uffici dell'Ente Cassa Edile, per quanto riguarda il pagamento di tutti i contributi e accantonamenti previsti dai CCNL e integrativi provinciali vigenti, convengono che:

- le Imprese sono tassativamente obbligate ad inviare all'Ente Cassa Edile la denuncia di cui al precedente Art.1 entro e non oltre il mese successivo a quello di competenza;
- i versamenti delle somme debbono essere effettuati contestualmente alla presentazione delle denunce.

Se effettuati oltre il mese successivo a quello di competenza, il contributo di cui al comma 1 viene assoggettato al tasso d'interesse, individuato dall'INPS per i casi di omissione contributiva, ridotto del 50%. Resta fermo ed impregiudicato ogni diritto da parte dell'Ente per il recupero delle somme ad esso dovute.

In caso di richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) la non corresponsione dei soli interessi dovuti (di importo superiore a € 100,00) comporta irregolarità contributiva dell'impresa.

Condizione per la regolarità dell'Impresa è che la stessa dichiari nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore – lavorate e non (specificando le causali d'assenza) – non inferiore a quello contrattuale; è facoltà dell'Ente Cassa Edile di Ragusa chiedere all'Impresa l'esibizione della documentazione attestante la giustificazione delle ore non lavorate.

Art.7

Nel caso di versamenti di somme inferiori a quelle dovute, l'Ente imputerà il pagamento ai sensi dell'Art.1193 comma 2 del Codice Civile.

Procedure di recupero crediti

Art. 8

Le procedure per il recupero crediti sono stabilite, oggi, dalla Comunicazione della CNCE n°325 del 7 maggio 2007, e successive modifiche e/o integrazioni, che di seguito si riportano:

A. Mancata denuncia

- 1.1 Invio della lettera, da parte della Cassa Edile, nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine di presentazione della denuncia;
- 1.2 Assegnazione di un termine di 15 giorni per l'invio della denuncia o per la comunicazione di sospensione dell'attività lavorativa;
- 1.3 In caso di inadempienza, segnalazione dell'impresa alla BNI e valutazione di eventuali iniziative legali per l'accertamento e il recupero del credito.

B. Mancato versamento

1. Lettera all'impresa di sollecito ad adempiere

- 1.1 Invio della lettera, da parte della Cassa Edile, al più tardi entro il secondo mese successivo a quello di mancata effettuazione del versamento;
- 1.2 Invio tramite raccomandata AR o PEC;
- 1.3 La lettera deve contenere i seguenti dati:
 - Periodo di omessa contribuzione;
 - Importo del credito della Cassa Edile;
 - Assegnazione del termine di 10 giorni per la regolarizzazione;
 - Avviso di segnalazione, trascorsi inutilmente i 10 giorni, a:
 - o I dipendenti dell'impresa inadempiente;
 - o La Stazione Appaltante (per i Lavori Pubblici);
 - o L'impresa appaltatrice (nei casi di inadempienza dell'impresa subappaltatrice).

2. Lettera all'impresa di diffida ad adempiere

- 2.1 Invio della lettera contestuale alla segnalazione di mancato versamento ai soggetti di cui al punto 1.3 (dopo 10 giorni dalla lettera di sollecito);
- 2.2 La lettera deve contenere gli stessi dati della lettera di sollecito (periodo di riferimento ed importo del credito);
- 2.3 Assegnazione del termine di 10 giorni per la regolarizzazione;

2.4 Avviso di ricorso, trascorsi inutilmente i 10 giorni, alla magistratura competente per il recupero del credito.

3. Affidamento della pratica al legale della Cassa Edile

3.1 Invio della pratica al legale dopo 10 giorni dalla lettera di diffida;

3.2 Immediata attivazione procedura ingiuntiva;

3.3 Richiesta interessi di mora maturati e maturandi;

3.4 Insinuazione della Cassa Edile nelle procedure fallimentari per recupero accantonamenti e contributi;

3.5 In caso di esito negativo, comunicazione ai lavoratori interessati.

Nota: ovviamente la gradualità dei criteri sopra esposti non potrà trovare applicazione nel caso di chiusura o fallimento dell'azienda; in tali casi l'azione di recupero dovrà essere immediata.

C. Procedure di contestazione

Nel caso in cui alla Cassa Edile sia fornita una documentazione relativa ad una probabile evasione contributiva dell'impresa, la Cassa Edile chiederà all'impresa stessa di provvedere, entro 15 giorni, alla regolarizzazione o a dare proprie giustificazioni, trascorsi i quali, senza che l'impresa abbia provveduto alla regolarizzazione ovvero non abbia fornito alcuna giustificazione, la Cassa Edile attiverà le procedure di cui alla precedente lettera B, punti 2 e 3. Qualora l'irregolarità risulti definitivamente accertata sarà rilasciato un DURC di irregolarità, grave o meno secondo i criteri generali, con segnalazione alla BNI.

Il Direttore dell'Ente Cassa Edile di Ragusa, almeno ogni 2 mesi, trasmette al Comitato di Gestione l'elenco delle procedure attivate ai sensi delle precedenti lettere A., B. e C..

A far data dal 01/05/2007 sono annullate e non hanno più vigenza tutte le precedenti procedure e i pregressi deliberati in contrasto con i contenuti del presente articolo, fatte in ogni caso salve le procedure attivate entro il 30/04/2007.

A far data dal 1° Giugno 2009 la procedura di cui all'ACPL 17/12/2007 non ha più vigenza, fatte salve in ogni caso le azioni intraprese entro la medesima data.

Art.9

Sulla base degli atti d'ufficio e a richiesta di ciascun operaio può essere rilasciato da parte dell'Ente un estratto conto di posizione. L'estratto conto non può essere richiesto durante i periodi che precedono la compilazione e la distribuzione degli assegni relativi alla liquidazione dei compensi per ferie e gratifica natalizia e precisamente dal 1 giugno al 31 luglio e dal 1 novembre al 20 dicembre di ciascun anno.

Regole per il rilascio del DURC

Art.10

Le procedure per rilascio del DURC sono stabilite, oggi, dalla Comunicazione della CNCE n°346 del 21 Marzo 2008, e successive modifiche e/o integrazioni, che di seguito si riportano:

1. Denuncia e versamento:

L'impresa è regolare se ha non solo versato ma ha anche presentato la denuncia entro il mese successivo a quello di competenza, giusto Art.5;

In caso di versamento senza denuncia si attiverà la seguente procedura:

- invito della Cassa Edile all'impresa affinché presenti la denuncia entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria;
- se l'impresa ha presentato la denuncia entro il suddetto termine, emissione del DURC regolare;
- altrimenti l'impresa è irregolare (considerando l'inadempienza grave ai fini della verifica dell'autocertificazione per la partecipazione alle gare e per l'aggiudicazione non essendo possibile effettuare il riscontro tra versato e dovuto ai sensi del DM 24/10/07), con segnalazione alla BNI e rilascio di DURC irregolare.

2. Ore denunciate

Condizione per la regolarità dell'impresa è che la stessa dichiari nella denuncia un numero di ore – lavorate e non – non inferiore a quello contrattuale, giusto Art.6, comma 4.

Il numero delle ore di lavoro deve essere commisurato a quelle dell'orario ordinario di lavoro a norma di legge e di contratto, salve le esimenti di cui all'articolo 29 della legge 341/95. Per i permessi non retribuiti l'esimente è riconosciuta fino ad un massimo di 40 ore annue.

In mancanza delle suddette condizioni il DURC è irregolare, con segnalazione alla BNI (previo invito anche in questo caso a regolarizzare entro 15 giorni).

Qualora l'importo relativo alle ore non denunciate sia superiore al 5% di quello complessivamente dovuto, l'irregolarità è da considerarsi grave.

3. Inadempienza non superiore a 100 euro

Ogni qual volta siano in corso accertamenti amministrativi sulla differenza tra quanto versato dall'impresa e quanto risultante alla Cassa Edile, per un ammontare che non superi 100 euro, l'impresa è considerata regolare e quindi non va segnalata alla BNI.

L'impresa deve comunque provvedere al pagamento della somma non versata.

In caso di accertamenti amministrativi per più mesi di importo complessivamente superiore a 100 euro, l'impresa è considerata irregolare, con segnalazione alla BNI.

Ai fini del computo dei 100 euro, rilevano anche gli interessi di mora.

Il debito va valutato al netto dell'importo degli eventuali crediti dell'impresa verso la Cassa Edile (p.e.: rimborsi malattia, etc...)

4. Data di verifica della regolarità

Ai fini della verifica della regolarità contributiva dell'impresa, ad eccezione delle richieste di DURC per i casi di verifica di autodichiarazione per la partecipazione a gara e di aggiudicazione di appalti di opere pubbliche e di SAL e stati finali per periodi scaduti, la data di verifica sarà quella della effettuazione dell'istruttoria da parte della Cassa Edile, con riferimento al periodo fino all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento.

La data da indicare sul DURC è sempre quella della effettuazione dell'istruttoria.

Le singole Imprese, quindi, sono da considerarsi in regola allorché alla data di richiesta le medesime abbiano versato quanto di competenza il cui termine di scadenza è il mese precedente, tranne nel caso in cui non esista congruità tra la percentuale dei versamenti indicata sulla richiesta del DURC e l'effettivo pagato. Onde evitare possibili divergenti interpretazioni si esplicita il seguente esempio:

- richiesta di DURC in data 17 dicembre; se l'Impresa ha effettuato il versamento relativo al mese di Ottobre, entro la scadenza fissata del 30 Novembre, ed esiste congruità tra quanto

specificato sulla richiesta di DURC e l'effettivo pagato a tale scadenza del 30 Novembre, l'Impresa è da considerarsi regolare.

La data da indicare sul DURC è sempre quella della effettuazione dell'istruttoria.

5. Accertamento della data del versamento

Ai fini dell'accertamento della data di effettivo versamento dei contributi alla Cassa Edile da parte dell'impresa, si fa riferimento alla data di accredito comunicata dall'istituto bancario alla Cassa.

Sono considerati regolari i versamenti accreditati non oltre il quinto giorno successivo a quello di scadenza dell'obbligo di versamento.

Analogamente la data di avvenuta regolarizzazione contributiva sarà quella del quinto giorno antecedente la data di accredito. Resta salva la facoltà dell'impresa di dimostrare che il versamento è stato effettuato in data anteriore al quinto giorno antecedente la data di accredito.

6. Irregolarità di natura previdenziale e in materia di tutela delle condizioni di lavoro

Il Decreto del Ministro del Lavoro del 24 ottobre 2007 prevede all'articolo 9 che siano ostative al rilascio del DURC determinate irregolarità di natura previdenziale ed in materia di condizioni di lavoro.

Lo stesso Decreto stabilisce che l'interessato è tenuto ad autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti definitivi in ordine alle suddette violazioni.

Nella circolare del 30 gennaio 2008 il Ministero del Lavoro ha chiarito che la suddetta norma riguarda il DURC richiesto per ottenere benefici contributivi e non i DURC per gli appalti di opere pubbliche ed i lavori edili privati.

Ne consegue che le imprese edili non sono tenute a rilasciare la suddetta autocertificazione per le varie fattispecie relative appunto alle opere pubbliche ed ai lavori edili privati.

7. Sospensione di attività

La sospensione di attività deve essere segnalata dall'impresa alla Cassa Edile il prima possibile e comunque con il modulo di denuncia relativo al mese d'inizio della sospensione.

Qualora ciò non avvenga la Cassa Edile invita l'impresa a motivare, entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria, il mancato invio della denuncia: ove l'impresa non presenti tale dichiarazione, verrà emesso un DURC irregolare, considerando grave l'inadempienza, ai fini della partecipazione alle gare di appalto di opere pubbliche.

L'irregolarità va segnalata alla BNI.

8. Impresa senza dipendenti o con soli impiegati

Qualora, al momento della richiesta del DURC, l'impresa non abbia cantieri attivi e/o non abbia dipendenti o abbia solo dipendenti impiegati, l'impresa è tenuta a presentare alla Cassa Edile una domanda di iscrizione con indicazione della causa della mancata effettuazione di denunce e con l'impegno a procedervi non appena iniziata una attività con dipendenti operai.

Ai fini DURC l'impresa è considerata regolare.

Qualora l'impresa dichiari di avere cantieri in altra provincia, la Cassa Edile verificherà la presenza dell'impresa nel settore "anagrafico" della BNI e successivamente richiederà alla BNI l'eventuale segnalazione di irregolarità.

9. Interessi di mora

Il tasso d'interesse per il ritardato versamento è pari al 50% di quello individuato dall'INPS per i casi di omissione contributiva, la non corresponsione dei soli interessi dovuti (per importo superiore a 100 euro) comporta irregolarità contributiva dell'impresa, giusto Art.6 comma 2.

10. Rateazione

L'istituto della rateazione dei contributi e degli accantonamenti è regolato dal Comitato della Bilateralità secondo le procedure delineate, oggi, dalla Delibera 4/2005 e, per la sua deroga, dalla Delibera 1/2012.

L'impresa che rispetta il piano di rateizzazione va considerata regolare.

In caso di mancato adempimento anche di una sola rata, l'impresa è in situazione di irregolarità grave, che va segnalata alla BNI; in questo caso, la Cassa Edile dovrà considerare quale sanzione la somma già versata dall'Impresa mentre il debito dovuto sarà quello originario. Valgono ovviamente le regole generali qualora l'importo della rata sia inferiore a 100 euro.

11. Imprese straniere

Se l'impresa non è iscritta ad INPS e INAIL (in quanto provenienti da paesi UE o convenzionati con l'Italia) il DURC non può essere rilasciato. In tale ultimo caso, la Cassa Edile cui l'impresa è iscritta rilascia una propria certificazione di regolarità o meno. Per quanto concerne gli adempimenti obbligatori di natura pensionistica o infortunistica nel paese di origine, l'impresa straniera potrà esibire ai committenti richiedenti una documentazione al riguardo rilasciata dagli Enti competenti dello stesso paese di origine. Eventuali irregolarità verso la Cassa Edile vanno comunque segnalate alla BNI.

12. Invito alla regolarizzazione

Prima dell'emissione del DURC, se l'impresa non è in regola (per quanto risulta alla Cassa Edile o dalla BNI) la medesima è invitata dalla Cassa a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni.

Se l'impresa ottempera, entro detti 15 giorni, viene emesso un DURC regolare previa nuova richiesta alla BNI , in caso contrario viene emesso un DURC irregolare.

L'invito a regolarizzare non va inviato in caso di richiesta di DURC per verifica autocertificazioni e aggiudicazioni, in quanto le irregolarità in tali casi non sono sanabili.

13. Procedure di contestazione

Giusto il precedente Art.8 lettera C., nel caso in cui alla Cassa Edile sia fornita una documentazione relativa ad una probabile evasione contributiva dell'impresa, la Cassa Edile chiederà all'impresa stessa di provvedere, entro 15 giorni, alla regolarizzazione o a dare proprie giustificazioni. Qualora l'irregolarità risulti definitivamente accertata sarà rilasciato un DURC di irregolarità, grave o meno secondo i criteri generali, con segnalazione alla BNI.

14. Cassa Edile competente al rilascio

Per i SAL e gli stati finali è competente esclusivamente la Cassa Edile del luogo di svolgimento dei lavori.

In tutti gli altri casi, di norma è competente la Cassa del luogo in cui l'impresa ha la sede legale. Tuttavia l'impresa ha facoltà di richiedere il DURC anche ad altre Casse, dovendosi in ogni caso consultare la BNI: pertanto in tale ipotesi la Cassa Edile che riceve la richiesta è tenuta a rilasciare il DURC.

15. Firma del DURC

Il Presidente della Cassa Edile è responsabile del procedimento e firma il DURC, in quanto legale rappresentante della Cassa Edile.

Il Presidente, pur rimanendo in qualità di rappresentante legale dell'Ente l'unico responsabile dell'atto emesso, può delegare ad altri la firma del DURC, sul quale comunque deve essere apposto il suo nominativo.

16. Trasmissione del documento

Il DURC è trasmesso al richiedente utilizzando il canale postale (con raccomandata A/R) ovvero tramite posta elettronica certificata.

17. Durata del DURC

La validità temporale del DURC è stabilita dalla Legge.

18. Verifica autocertificazione per partecipazione a gare per lavori pubblici

Va sempre consultata la BNI.

L'impresa è irregolare quando vi è grave inadempienza, segnalata alla BNI da almeno una Cassa Edile, rispetto all'ultimo mese scaduto alla data indicata dal richiedente. L'irregolarità non è sanabile.

L'impresa è regolare quando non vi sono segnalazioni di irregolarità o vi sono solo di irregolarità non gravi.

La Cassa Edile non deve segnalare alla BNI l'impresa come irregolare se l'inadempienza non è superiore a 100 euro.

Se l'inadempienza è superiore a 100 euro viene segnalata alla BNI una irregolarità non grave se lo scostamento tra somme dovute e somme versate è inferiore o pari al 5% con riferimento a ciascun periodo di paga; se l'inadempienza è superiore al 5% viene segnalata una irregolarità grave.

Anche in caso di irregolarità non grave, l'impresa deve comunque provvedere al pagamento della somma non versata, di norma entro 30 giorni. Fermo restando il credito della Cassa, l'eventuale inadempienza non comporta revoca del DURC, in quanto non muta la situazione di irregolarità non grave.

19. Verifica autocertificazione per aggiudicazione di lavori pubblici

Valgono le stesse regole per la verifica dell'autocertificazione per partecipazione a gare.

20. Stipula contratto lavori pubblici

Va sempre consultata la BNI.

La verifica dei versamenti va effettuata con riguardo all'ultimo mese scaduto alla data di validazione dell'istruttoria.

L'impresa è in regola se il mancato versamento non è superiore a 100 euro.

Se non è in regola (per quanto risulta alla Cassa Edile o dalla BNI) l'impresa è invitata dalla Cassa a regolarizzare entro 15 giorni.

Al riguardo si invia al precedente punto 12.

21. SAL e Saldo finale

Non va consultata la BNI.

Si seguirà la seguente procedura:

- a) nel caso in cui la data di conclusione del SAL o Saldo finale (indicata nella richiesta) sia riferita a periodi per i quali non siano scaduti i termini di versamento, va verificato il versamento relativo all'ultimo mese scaduto alla data di effettuazione dell'istruttoria;
- b) nel caso in cui, invece, la data indicata nella richiesta del DURC sia riferita a periodi per i quali siano scaduti i termini di versamento, vanno verificati i versamenti di competenza fino alla suddetta data, non rilevando eventuali irregolarità per il periodo successivo

Esempio a):

DURC richiesto il 25 ottobre per SAL relativo a lavori fino al 10 ottobre:

- Se l'istruttoria è completata in ottobre, la verifica riguarda l'ultimo versamento scaduto, cioè le contribuzioni di agosto da versare entro settembre;
- Se l'istruttoria è completata in novembre, va verificato anche il versamento relativo al mese di settembre;

Nel DURC va indicata la data di effettuazione dell'istruttoria.

Esempio b):

- DURC richiesto in ottobre per Stato avanzamento lavori fino al 31 maggio: va verificato se sono stati versati i contributi di competenza fino al mese di maggio compreso; non rileva la situazione di adempimento relativa ai mesi da giugno ad ottobre.

Nel DURC va indicata la data del 31 maggio.

- c) Se l'impresa è irregolare, la Cassa Edile invita a regolarizzare entro 15 giorni. Se ciò non avviene, viene emesso un DURC irregolare. Si rinvia in proposito al precedente punto 12.

22. Trasferta

Nell'ambito di lavori pubblici, ai fini dell'emissione del DURC per i casi di SAL e saldo finale da parte della Cassa Edile ove ha sede il cantiere, per gli operai in trasferta iscritti alla Cassa Edile di provenienza ai sensi delle norme contrattuali tale ultima Cassa dovrà comunicare mensilmente alla Cassa Edile di competenza la posizione contributiva di tutti gli operai in trasferta.

In caso di controversia la Cassa Edile, prima di rilasciare un DURC irregolare, interpellerà la CNCE e si atterrà alla decisione della stessa.

23. Lavori privati

Va sempre consultata la BNI.

Occorre effettuare la verifica sull'adempimento relativo all'ultimo mese scaduto alla data di effettuazione dell'istruttoria;

Il DURC sarà regolare se non risultano inadempienze superiori a 100 euro.

Se l'impresa risulta irregolare, la procedura viene sospesa e l'impresa viene invitata a regolarizzare entro 15 giorni; se ciò non avviene il DURC è irregolare; se avviene la regolarizzazione, il DURC è regolare previa nuova consultazione della BNI.

24. Lavori privati pluralità d'impresе

Il DURC va presentato prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della DIA.

Nel caso in cui il lavoro sia svolto da più imprese, ognuna deve presentare il DURC prima dell'inizio della propria attività. Ciò deve essere effettuato anche se un'impresa interviene nel cantiere in una fase successiva all'inizio dei lavori oggetto del permesso o della DIA.

Se l'impresa esecutrice non muta nel corso del lavoro privato da eseguire, non debbono essere richiesti più documenti di regolarità contributiva nell'ambito dello stesso lavoro, in previsione di più DIA o permessi di costruire in variante.

25. Responsabilità solidale

In caso di inadempienza dell'impresa subappaltatrice, la Cassa Edile trasmette all'impresa subappaltante copia della corrispondenza che intercorre con l'impresa subappaltatrice, secondo i criteri indicati dalla CNCE per la procedura di recupero crediti.

Se l'inadempienza permane oltre 15 giorni dal ricevimento della seconda lettera prevista dalla citata procedura, per SAL e liquidazioni finali all'impresa subappaltante è rilasciato un DURC irregolare; inoltre l'irregolarità è segnalata alla BNI come non grave. Rimane altresì ferma la segnalazione alla BNI dell'irregolarità dell'impresa subappaltatrice, irregolarità la cui gravità va definita sulla base del criterio generale.

26. Congruità

Per quanto concerne l'introduzione del calcolo della congruità ai fini del rilascio del DURC sia su Lavori Pubblici che su Lavori Privati le Parti Sociali Nazionali, con accordo del 25 Luglio 2012, hanno stabilito:

- Per i Lavori Privati sarà calcolata la Congruità soltanto su quei lavori che supereranno i 100.000 Euro di soli Lavori Edili.
- L'obbligatorietà dell'inoltro delle Denunce Mensili per Cantiere è stata prorogata a Gennaio 2013.
- Da Ottobre 2012 le Casse Edili dovranno segnalare alle Imprese, attraverso il DURC, il raggiungimento o meno della Congruità su quel determinato lavoro.

La decorrenza finale e definitiva dell'introduzione della Congruità è fissata al 1° Ottobre 2013 quando "la Congruità sarà requisito imprescindibile per il rilascio del DURC regolare"

Art.11

Sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, imprese ed operai, in materia di contributi e prestazioni decide, in prima istanza, il Comitato di Presidenza. Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono impugnabili, entro 30 giorni dalla notifica, innanzi al Consiglio Generale che decide in via definitiva.

Anagrafe Datori di Lavoro e operai

Art.12

Presso l'Ente sono istituite l'Anagrafe dei Datori di Lavoro che abbiano presentato denuncia ai sensi dell'Art.1 e l'Anagrafe dei Lavoratori di cui alle denunce.

Art.13

Sulle schede intestate ai singoli Datori di Lavoro devono essere partitariamente trascritti gli importi versati ogni mese, rispettivamente a titolo di trattamento economico per ferie e gratifica natalizia, delle quote di adesione contrattuale, di multe, di interessi di mora e penalità. Sulle schede intestate ai singoli operai devono, invece, essere trascritti per ogni mese le ore e gli importi relativi agli accantonamenti previsti dall'Art.3 del presente regolamento, quali risultano dalle denunce nominative presentate dai Datori di Lavoro.

Art.14

Ad ogni trimestre, e comunque entro la fine del mese successivo, deve essere controllata la rispondenza tra gli importi dei versamenti registrati nell'Anagrafe operai e gli importi degli accantonamenti registrati nell'Anagrafe dei Datori di Lavoro e confrontati i risultati con i libri contabili dell'Ente e con gli importi accreditati per lo stesso titolo e per il medesimo periodo di tempo dagli istituti bancari. Dell'esito di detto controllo si deve dare atto con apposito verbale da sottoscrivere dal Collegio dei Revisori dei Conti e dal Presidente o dal Vice-Presidente. Nei bimestri coincidenti con le liquidazioni degli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia il termine utile del controllo viene postergato di un ulteriore mese.

Liquidazione accantonamenti per ferie e gratifica natalizia**Art.15**

La liquidazione degli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia agli aventi diritto viene effettuata di norma in due rate semestrali, rispettivamente: entro il 31 luglio, per l'importo maturato nel semestre dal 1° ottobre al 31 marzo dell'anno in corso, ed entro il 20 dicembre, per l'importo maturato nel semestre dal 1° aprile al 30 settembre, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dell'Ente. Allo scopo di facilitare, per quanto possibile, le regolarità dei pagamenti è fatto obbligo ai Datori di Lavoro di provvedere ai versamenti di competenza, improrogabilmente, entro il 20 giugno per il semestre ottobre/marzo ed entro il 20 novembre per il semestre aprile/settembre. Agli operai è fatto obbligo di comunicare tempestivamente gli eventuali cambiamenti di domicilio.

Art.16

Qualsiasi reclamo nei confronti dell'Ente sulla rispondenza delle somme corrisposte per ferie e gratifica natalizia rispetto a quelle depositate e sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme stesse deve essere presentato dall'operaio all'Ente medesimo, sotto pena di decadenza, entro due mesi dalla data in cui dette somme si sono rese liquidate ed esigibili, salvo i casi di cui all'Art.17.

Art.17

Gli importi degli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia che, per qualsiasi ragione non venissero riscossi dagli interessati o dai loro aventi causa dalla data in cui si sono resi liquidi ed esigibili, rimangono disponibili fino alla prescrizione di legge, oggi fissata in 10 anni. Trascorso quest'ultimo termine, gli importi stessi possono essere utilizzati, con apposita delibera del Comitato di Gestione per le forme di assistenza gestite dall'Ente.

Art.18

Ai fini del presente regolamento ed a chiarimento della norma di cui ai precedenti artt.15, 16 e 17 per data in cui gli importi erogati per qualsiasi titolo dall'Ente si rendono liquidi ed esigibili, si intende quella di emissione del titolo, di cui al precedente Art.15.

Art.19

Il pagamento anticipato delle somme accantonate può aver luogo su domanda degli aventi diritto e su conforme inappellabile giudizio del Comitato di Presidenza – oltre che nei casi di morte dell'iscritto; cessazione dell'assistenza gestita dall'Ente; passaggio dell'iscritto ad altra attività; espatrio dell'iscritto; emigrazione dell'iscritto in altra provincia; cessazione permanente di attività lavorativa; ovvero quando l'iscritto all'Ente diventa Imprenditore – per i seguenti comprovati motivi:

- 1) in caso di chiamata alle armi per servizio di leva;
- 2) in caso di matrimonio;
- 3) in caso di nascita di figli;
- 4) in caso di infortunio di durata superiore ai 90 giorni, o di malattia di durata superiore ai 120 giorni;
- 5) in caso di altre particolari eventualità che saranno vagliate di volta in volta dal Comitato di Presidenza.

Art.20

Il Comitato di Gestione dell'Ente dovrà provvedere alla gestione della percentuale per ferie e gratifica natalizia separatamente da quella dei fondi destinati al funzionamento dell'Ente ed alla assistenza e previdenza.

Prestazioni nei casi di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale**Art.21**

L'Ente, compatibilmente con le disponibilità della gestione, eroga le prestazioni in caso di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale secondo le modalità previste dalla Disciplina di cui all'Allegato E del CCNL 19.04.2010, mediante un apposito fondo denominato MIMP al quale affluisce una quota dei contributi di cui al precedente art.6, comma 1, fissata dalle Parti sottoscrittrici. Le suddette prestazioni formano parte integrante del trattamento economico e normativo definito dal citato contratto.

Art.22

I Datori di Lavoro sono tenuti a far pervenire all'Ente le denunce nominative mensili degli operai ammalati, nonché la documentazione relativa alle singole pratiche entro il termine perentorio del giorno 30 del mese successivo a quello cui si riferiscono, pena l'irricevibilità della domanda.

Art.23

Il Datore di Lavoro è responsabile delle omissioni e delle dichiarazioni erronee od inesatte contenute nelle denunce, salvo ogni azione da parte dell'Ente per il recupero e la reintegrazione dei danni eventualmente sofferti.

Art.24

Il Comitato di Gestione dell'Ente dovrà provvedere alla gestione del fondo MIMP separatamente da quella dei fondi destinati al funzionamento dell'Ente ed alla assistenza e previdenza.

Prestazioni assistenziali**Art.25**

Compatibilmente con le disponibilità del "Fondo Prestazioni agli operai" vengono erogate le Prestazioni assistenziali per le cui modalità ed i cui requisiti richiesti per accedervi si fa riferimento all'apposito Regolamento elaborato dalle Parti sociali stipulanti. Il Comitato di Gestione potrà inoltre deliberare altre forme di assistenza, previo vincolante parere favorevole delle Parti sociali stipulanti.

Art.26

Possono fruire dell'assistenza da parte dell'Ente gli operai iscritti alla Cassa medesima relativamente ai quali risultino regolarmente versati sia il contributo paritetico che la percentuale per ferie e gratifica natalizia.

Art.27

Per ottenere l'assistenza da parte dell'Ente in una qualsiasi delle forme sopra previste gli operai debbono presentare domanda scritta, nonché corredare la domanda medesima della documentazione richiesta a seconda dei casi.

Art.28

Di tutte le assistenze date in qualsiasi forma agli operai deve essere tenuta registrazione cronologica per singola prestazione in apposito registro con la indicazione del numero e degli importi erogati. Gli importi stessi debbono essere registrati nelle schede anagrafiche dei singoli operai beneficianti, precisando la causa dell'erogazione.

Art.29

Quanto non previsto dal presente regolamento sarà disciplinato con delibera del Consiglio Generale previo vincolante parere favorevole delle Parti sociali stipulanti.

**REGOLAMENTO
SULLE PROCEDURE PER LE VISITE IN CANTIERE**

L'anno duemilaquattro, il giorno 20 del mese di Dicembre si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro di Ragusa e provincia, di seguito denominato CPT, presso la propria sede sita in Ragusa, Viale dei Platani n°34/B,

Premesso

- L'art.3 dello Statuto del CPT, allegato al Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro datato 16/09/2004, stabilisce che il CPT ha per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro e in genere il miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative;
- L'art.4 del medesimo Statuto chiarisce che, per realizzare detti scopi, il CPT si avvale della propria struttura tecnica, delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente CCNL dell'edilizia e di soggetti pubblici o privati competenti in materia ed esercita, con le procedure di cui all'art.16, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati;

Analizzate

- le cause degli incidenti gravi avvenuti nei cantieri edili della provincia;
- i positivi risultati dell'attività di consulenza tecnica sui posti di lavori esercitata dai vari CPT territoriali;

tutto ciò premesso ed analizzato, dovendo dare pratica attuazione ai contenuti di cui all'art.16 dello Statuto, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità approvano il "Regolamento sulle Procedure per le Visite in Cantiere" allegato al presente sotto la lettera "A" e del quale forma parte integrante.

Il CdA, dando mandato alla Segreteria di notificarne i contenuti alle Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori nonché alle Imprese ed ai Lavoratori iscritti alla locale Cassa Edile, dichiara chiusa la seduta.

Letto, Confermato e Sottoscritto

F.to Geom. Sebastiano Caggia, Presidente

F.to Sig. Salvatore Fasciotti, Vicepresidente

F.to Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino, Segretario del CPT

Nota: Le funzioni del CPT sono assolute dell'Ente S.F.E.RA. – Scuola Edile e CPT, Ente costituito in data 16 settembre 2010, dalle Parti sottoscrittrici del CCPL 17.10.2012, che assomma in sé i compiti, le funzioni ed i ruoli della Scuola Edile e del CPT.

ALLEGATO A
REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE PER LE VISITE IN CANTIERE
(ex Art.16 dello Statuto)

Art. 1

Istituzione e scopo del Servizio

E' istituito il servizio di consulenza tecnica gratuito nei cantieri edili pubblici e privati presenti nel territorio della Provincia di Ragusa.

Il servizio, necessario per dare pratica attuazione ai contenuti previsti dal vigente CCNL del settore edile, è volto principalmente a favorire l'attuazione delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro nei cantieri temporanei e/o mobili così come definiti dal D.L.vo 494/96 e ss.mm.ii..

Il servizio è erogato tenuto conto delle risorse economico-finanziarie e tecnico-organizzative in possesso del CPT come evidenziate dal piano previsionale delle entrate e delle uscite di cui alla lettera e), 4° comma dell'art.8 dello Statuto.

Il CdA del CPT, in sede di approvazione del bilancio preventivo, fissa di anno in anno l'ammontare delle risorse economiche destinate al Servizio e l'emolumento, omnicomprensivo, per singola visita in cantiere di spettanza dei tecnici.

Art. 2

Attivazione del Servizio

L'attivazione del servizio avviene:

- a) per espressa richiesta delle Parti Sociali componenti il CPT, secondo le modalità operative di cui al successivo Art.3;
- b) per espressa richiesta delle Imprese aderenti, degli RLS o degli RLST, secondo le modalità operative di cui al successivo Art.4;
- c) per scelta autonoma del CdA del CPT, secondo le modalità operative di cui al successivo Art.5;

Art. 3

Modalità operative per l'attivazione del Servizio da parte delle Parti Sociali

La Segreteria sottopone all'esame del Comitato di Presidenza le richieste provenienti dai soggetti indicati alla precedente lettera a) dell'art.2 e relative a situazioni di asserita inosservanza delle norme di legge e contrattuali in materia.

Il Comitato di Presidenza, ove dalle segnalazioni ritenga che nel caso di specie non sia data integrale e corretta attuazione alle norme di legge e contrattuali vigenti, dispone l'effettuazione di un sopralluogo da parte dei Tecnici.

Il Comitato di Presidenza riferirà in merito a tale attività al CdA durante la prima riunione utile.

Il Comitato di Presidenza individua, fra i tecnici dello staff di cui al successivo art.6, il tecnico incaricato per ogni singola visita tenendo in debito conto l'esperienza specifica dello stesso relativa alla tipologia del cantiere e dei lavori da eseguirsi.

La Segreteria dà comunicazione preventiva dei programmi di visite disposte dal Comitato di Presidenza ai titolari o legali rappresentanti delle Imprese e, se eletti, agli R.L.S. cui fanno capo i luoghi di lavoro, e concorda con i primi la data e l'ora per effettuare il sopralluogo; sarà cura della Segreteria verificare l'eventuale incompatibilità fra il Tecnico e l'Impresa ospite e, in tal caso, informare tempestivamente il Comitato di Presidenza per la sua sostituzione.

Art. 4

Modalità operative per l'attivazione del Servizio da parte delle Imprese, RLS ed RLST

La Segreteria sottopone all'esame del Comitato di Presidenza le richieste provenienti dai soggetti indicati alla precedente lettera b) dell'art.2 finalizzate a fornire valutazioni e supporto dei soggetti richiedenti su specifiche misure di prevenzione concretamente da adottarsi nel singolo luogo di lavoro.

Le visite sono disposte dal Comitato di Presidenza che ne riferirà al CdA alla prima riunione successiva.

La priorità dell'intervento è stabilita di norma per quei cantieri che non necessitano del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.

Il Comitato di Presidenza individua, fra i tecnici dello staff di cui al successivo art.6, il tecnico incaricato per ogni singola visita tenendo in debito conto l'esperienza specifica dello stesso relativa alla tipologia del cantiere e dei lavori da eseguirsi.

La Segreteria dà comunicazione preventiva dei programmi di visite disposte dal Comitato di Presidenza ai richiedenti soggetti di cui alla precedente lettera b) dell'art.2 e concorda con i medesimi la data e l'ora per effettuare il sopralluogo; sarà cura della Segreteria verificare l'eventuale incompatibilità fra il Tecnico e l'Impresa ospite e, in tal caso, informare tempestivamente il Comitato di Presidenza per la sua sostituzione.

Nello stesso anno solare non è possibile realizzare più di due cicli di visite a richiesta per Impresa o gruppo di Imprese relative alle medesime fasi e/o tipologie di lavoro.

Art. 5

Modalità operative per l'attivazione autonoma del Servizio da parte del CPT

Il CPT, ai sensi dell'art.17 del vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, accede direttamente all'anagrafe delle Imprese attive tenuta presso l'Ente Cassa e Scuola Edile di Ragusa e, giusto art.11 del D.L.vo 494/96, prende visione delle notifiche preliminari in possesso della locale AUSL ovvero del locale Ispettorato del Lavoro.

La Segreteria con cadenza mensile raccoglie i superiori dati ed elabora una proposta di programma di visite che viene posto all'Ordine del Giorno della successiva prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.

Il CdA, esaminata la proposta di cui al precedente comma, può programmare in via autonoma l'effettuazione da parte dei tecnici delle visite ai luoghi di lavoro secondo il programma deliberato.

Il programma dispone le visite secondo:

a) l'entità del cantiere:

- 1) fino a 200 Uomini Giorno, ovvero fino a n°4 addetti, definito piccolo cantiere;
- 2) da 200 a 500 Uomini Giorno, ovvero da n°5 a n°10 addetti, definito medio cantiere;
- 3) oltre 500 Uomini Giorno, ovvero oltre n°10 addetti definito grande cantiere.

b) le fasi lavorative:

- 1) installazione del cantiere ed opere provvisoriali;
- 2) lavori in elevazione o in sotterraneo;
- 3) lavori stradali;
- 4) lavori impiantistici.

La priorità dell'intervento è stabilita di norma per quei cantieri che non necessitano del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.

Il Comitato di Presidenza individua, fra i tecnici dello staff di cui al successivo art.6, il tecnico incaricato per ogni singola visita tenendo in debito conto l'esperienza specifica dello stesso relativa alla tipologia del cantiere e dei lavori da eseguirsi.

La Segreteria dà comunicazione preventiva dei programmi di visite disposte dal Consiglio di Amministrazione ai titolari o legali rappresentanti delle Imprese e, se eletti, agli R.L.S. cui fanno capo i luoghi di lavoro, concordando con i primi la data e l'ora per effettuare il sopralluogo; sarà cura della Segreteria verificare l'eventuale incompatibilità fra il Tecnico e l'Impresa ospite e, in tal caso, informare tempestivamente il Comitato di Presidenza per la sua sostituzione.

Art. 6

Lo Staff Tecnico del CPT: composizione e ruoli

Il CPT per l'effettuazione delle visite in cantiere si avvale di un proprio Staff composto da n°6 tecnici operanti nel settore delle costruzioni, con competenze specifiche maturate nell'ambito della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

I Tecnici del CPT, siano essi dipendenti che liberi professionisti, sono dotati di professionalità, competenza e riconoscibilità; essi sono selezionati secondo quanto previsto dalla lettera g), comma 4, dell'art.9 dello Statuto su proposta del Comitato di Presidenza, ai sensi della lettera d), comma 4, dell'art.8 del medesimo Statuto.

I Tecnici hanno il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'Impresa ed ai Lavoratori nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune, anche in relazione alla particolarità del lavoro, all'esperienza ed alla tecnica e di riferire tempestivamente al Comitato l'esito della visita.

Art. 7

Modalità esecutive delle visite in cantiere

Il Tecnico è dotato di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal CPT, indossa tutti i DPI richiesti dalle lavorazioni in corso, entra in cantiere solo previo consenso dell'Impresa e mantiene all'interno del cantiere un comportamento tale da non arrecare fastidio all'Impresa o danno alle lavorazioni in corso.

In tutti i sopralluoghi il tecnico, dichiarando i propri dati e mostrando il tesserino di cui al comma precedente, si presenta al Titolare o al Legale Rappresentante o al preposto o al responsabile, anche temporaneo, del cantiere, presente al momento della visita, e richiede la presenza dell'RLS, se eletto e se presente nel luogo di lavoro, ed anche, se nel cantiere operano più imprese, richiede la presenza dei Titolari o dei Legali Rappresentanti o dei preposti o dei responsabili, anche temporanei, delle medesime Imprese presenti al momento della visita.

Il Tecnico visita tutto il cantiere facendosi descrivere dal responsabile dell'Impresa le varie scelte operate, quindi individua i fattori di rischio segnalando le corrispondenti misure di prevenzione da applicare e fornisce gli opportuni suggerimenti per il miglioramento degli ambienti di lavoro offrendo anche soluzioni pratiche; nel corso della visita vengono evidenziate le eventuali situazioni di pericolo e insieme ai referenti dell'Impresa si cercano le soluzioni.

Completata la visita, il tecnico analizza la presenza in cantiere della parte documentale relativa alla sicurezza (notifica preliminare, PSC, POS, etc...) e, come promemoria, consegna al responsabile del cantiere una sintetica nota tecnica che riepiloga quanto emerso durante il sopralluogo ed informa il responsabile del cantiere che sarà successivamente inviata all'Impresa una relazione sulle condizioni di sicurezza del cantiere, riportante le osservazioni e le relative prescrizioni per ricondurre le lavorazioni in condizioni di sicurezza.

La nota tecnica accompagnata dalla esaustiva relazione è tempestivamente trasmessa dal tecnico alla Segreteria del CPT.

Sulla base della relazione del tecnico che ha eseguito la visita, la Segreteria provvede ad inviare ai titolari od ai legali rappresentanti delle Imprese alle quali fanno capo i cantieri o gli stabilimenti visitati e, per conoscenza ai loro committenti, una lettera dalla quale risulti il tipo e l'esito dell'intervento espletato e, ove del caso, l'invito ad attuare le istruzioni fornite indicandone i tempi di attuazione.

Le seconde visite vengono effettuate quando i cantieri si trovavano in cattive o pessime condizioni di sicurezza e le terze nei casi in cui tra le prime e le seconde non si osservavano significativi miglioramenti allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite.

Ove si riscontrasse una palese e grave inosservanza delle norme contrattuali e di legge il Comitato Paritetico ne dispone la segnalazione alle Organizzazioni territoriali di cui all'art.1 dello Statuto per le iniziative del caso.

Il Comitato di Presidenza riferisce trimestralmente in merito alle singole visite al Consiglio di Amministrazione.

Le procedure di cui sopra non esonerano, ovviamente, le Imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazioni alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge.

Art. 8

Segreto d'ufficio e riservatezza

I membri del Consiglio di Amministrazione, i tecnici di cui all'art.6, il personale dell'Ente medesimo e il Segretario sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio.

Il CPT assicura la riservatezza in conformità con la vigente normativa sulla Tutela dei dati personali in merito alle comunicazioni alle Imprese ed alle note tecniche redatte dai propri tecnici.

Art. 9

Durata dell'incarico affidato ai tecnici

L'incarico di nomina dei Tecnici dura di norma 12 mesi, rinnovabili.

Art. 10

Disposizioni finali

Il CdA ogni anno relaziona sull'attività del servizio inviando una nota statistica all'Inail di Ragusa, all'Ispettorato del Lavoro di Ragusa, all'ASL n°7 di Ragusa e alle OO.SS. stipulanti.

Nota: Le funzioni del CPT sono assolve dell'Ente S.F.E.R.A. – Scuola Edile e CPT, Ente costituito in data 16 settembre 2010, dalle Parti sottoscrittrici del CCPL 17.10.2012, che assomma in sé i compiti, le funzioni ed i ruoli della Scuola Edile e del CPT.

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEL "FONDO 626/94"**

Art.1 - COSTITUZIONE DEL FONDO

IL Fondo, istituito dall'APCL del 29 luglio 1999, è costituito da:

1. Fondo 626/94-AS: alimentato dal 70% del gettito annuo del Fondo;
2. Fondo 626/94-DPI: alimentato dalla rimanente quota nonché da quanto non attivato dalle imprese accreditate nell'anno precedente.

Art.2 - ISTANZA DI ACCREDITAMENTO DELLE IMPRESE

Entro il mese di Febbraio di ciascun anno le Imprese edili operanti nel territorio della provincia di Ragusa che intendono avvalersi per l'anno corrente delle prestazioni di cui al presente Regolamento devono presentare una istanza di accreditamento presso l'Ente S.F.E.RA. secondo lo schema "**Allegato A**". Tale istanza, inviata all'Ente S.F.E.RA. a mezzo Raccomandata R.R. o PEC ovvero presentata a mano all'Ente S.F.E.RA., a pena di inaccettabilità e fatto salvo l'ultimo periodo dell'Art.3, dovrà essere corredata della seguente documentazione:

1. "DURC" relativo a "Lavori privati", con esito positivo, rilasciato dalla Cassa Edile di Ragusa in data non anteriore al 31/12 dell'anno precedente;
2. nei casi di cui al successivo Art.7, comma 3 ("consorzi") e Art.11, comma 3 ("consorzi"), i certificati "DURC" relativi a "Lavori privati", con esito positivo, anch'essi rilasciati dalla Cassa Edile di Ragusa, per ogni singola impresa, in data non anteriore al 31/12 dell'anno precedente;
3. Dichiarazione, secondo lo schema "**Allegato B**", del Titolare o Legale Rappresentante dell'Impresa con la quale lo stesso attesti:
 - 3.1 di applicare il CCNL e integrativo provinciale per le Imprese edili ed affini;
 - 3.2 di aver adempiuto alle prescrizioni di cui agli artt.17 e 18 del D.L.vo 81/2008,
 - 3.3 di avere nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), indicandone le generalità (nome, cognome e residenza) il titolo di studio e se lo stesso è dipendente dell'Impresa ovvero consulente esterno;
 - 3.4 di avere nominato il Medico Competente indicandone le generalità anagrafiche (nome, cognome e residenza);
 - 3.5 se è stato eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e, nel caso affermativo, ne indicherà le generalità anagrafiche (nome, cognome, data di nascita e residenza);
 - 3.6 di aver adempiuto, ove del caso, a quanto previsto dall'art.87 del CCNL in tema di permessi retribuiti all'RLS;
 - 3.7 di aver adempiuto agli obblighi di cui al Titolo III del D.L.vo 81/2008 in materia di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
 - 3.8 di aver provveduto alle disposizioni inerenti l'informazione e la formazione dei dipendenti ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.L.vo 81/2008.

Art.3 - ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

L'Ente S.F.E.RA., ricevute entro il termine perentorio di cui al primo comma dell'Art.2 le istanze di accreditamento di cui all'articolo precedente, le istruisce per l'anno corrente.

L'istanza corredata della prescritta documentazione è istruita positivamente entro 30 giorni dalla sua ricezione e ne viene data tempestiva comunicazione all'impresa.

Ove l'istanza dovesse risultare incompleta o carente, l'istruttoria darà esito negativo nel termine suindicato e delle risultanze negative sarà data comunicazione all'impresa, la quale entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Ente S.F.E.R.A., potrà regolarizzare ed integrare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine non sarà possibile per l'Ente S.F.E.R.A. accreditare l'Impresa per l'anno di riferimento.

Art.4 - ACCREDITAMENTO DELLE IMPRESE

Istrate positivamente le istanze ai sensi dell'Art.3 le singole Imprese vengono accreditate presso l'Ente S.F.E.R.A. che istituisce l'anagrafe delle Imprese accreditate per l'anno corrente.

Solo le Imprese in possesso di "DURC" con esito positivo ed accreditate per l'anno corrente possono avanzare richiesta di accesso alle prestazioni di cui al presente Regolamento le quali verranno erogate durante il medesimo anno.

TITOLO I - Il Fondo 626/94-AS

Art.5 - REQUISITI MINIMI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DEL FONDO 626/94-AS

LE IMPRESE: Possono presentare richiesta di accesso al servizio tutte le Imprese edili, che applicano il CCNL per l'edilizia e integrativo provinciale, in possesso di "DURC" con esito positivo ed operanti nel territorio della Provincia di Ragusa che siano accreditate presso l'Ente S.F.E.R.A. secondo il precedente Art.4. Il numero massimo di prestazioni attivabili annualmente per Impresa è calcolato ai sensi dell'art.7.

I LAVORATORI: Possono accedere alle prestazioni solo i Lavoratori che siano dipendenti di Imprese edili operanti in provincia di Ragusa e accreditate presso l'Ente S.F.E.R.A., giusto Art.4.

Art.6 - LE PRESTAZIONI EROGATE DAL FONDO 626/94-AS

Ai Lavoratori di cui all'Art.5 dipendenti delle Imprese accreditate ai sensi dell'Art.4 le quali abbiano presentato all'Ente S.F.E.R.A. la prescritta richiesta secondo il successivo Art.8, verranno erogate, ove necessarie e a completo carico del "Fondo 626/94-AS", esclusivamente le seguenti prestazioni:

1. Visita medica preventiva e periodica per il rilascio del certificato di idoneità alle mansioni svolte e conseguente istituzione della cartella sanitaria e di rischio;
2. Analisi cliniche di rito comprendenti: azotemia, glicemia, creatinina, colesterolo totale, colesterolo HDL, bilirumina, gamma CT, GOT, GPT, emocromo, gruppo sanguigno, esame urine;
3. Esame audiometrico tonale;
4. Esame spirometrico;
5. Radiografia toracica;
6. Esame oculistico per VDT.

Le prestazioni di cui al presente articolo potranno essere eseguite solamente da medici competenti e strutture sanitarie convenzionate con l'Ente S.F.E.R.A. ciascuno secondo la propria competenza. La convenzione con i medici competenti disciplinerà il caso in cui il Medico Competente dell'Impresa accreditata non coincida con uno dei Medici Competenti convenzionati con l'Ente S.F.E.R.A..

Resta inteso che qualora il Medico Competente convenzionato ovvero quello dell'Impresa ritenga di effettuare ulteriori indagini, analisi o visite specialistiche e, comunque, tutti gli ulteriori adempimenti riguardanti la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 38 e seguenti del D.L.vo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, non disciplinati nel presente articolo, rimangono a totale carico delle Imprese.

Art.7 - CALCOLO DEL NUMERO DI PRESTAZIONI DEL FONDO 626/94-AS PER IMPRESA

Ogni Impresa avrà diritto ad un numero di prestazioni pari al totale delle ore lavorate e denunciate alla Casse Edile di Ragusa nell'anno precedente dai propri Lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art.5 diviso un coefficiente che verrà determinato annualmente dal CdA dell'Ente S.F.E.R.A..

Tale coefficiente è funzione del plafond annuo del "Fondo 626/94-AS", del monte ore di cui prima afferente alle Imprese accreditate per l'anno e del "costo base unitario".

Il "costo base unitario" è una funzione ponderata dei costi unitari delle prestazioni di cui al precedente Art.6 che l'Ente S.F.E.RA. ha rilevato presso la locale ASL mentre il coefficiente di ponderazione vale 30. Il CdA dell'Ente S.F.E.RA. di anno in anno può modificare il coefficiente di ponderazione.

Nel caso di consorzi fra imprese operanti in Provincia di Ragusa il "monte ore lavorate" di cui al comma 1 precedente è calcolato in proporzione alle quote di partecipazione dell'Impresa accreditata, fermo restando che il requisito delle ore lavorate deve riferirsi a quelle denunciate presso la Cassa Edile di Ragusa. In questo caso l'Impresa richiedente trasmette all'Ente S.F.E.RA., in aggiunta alla documentazione prescritta, anche l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio di cui fa parte e dai quali si evinca la quota di partecipazione societaria dell'Impresa richiedente.

Ogni Impresa accreditata presso l'Ente S.F.E.RA. ai sensi dell'art.4 ha diritto al numero massimo di prestazioni annuali, come calcolato ai sensi dei precedenti commi, che sono cumulabili con quelli dell'anno successivo solo nel caso in cui la medesima impresa sia accreditata per quell'anno, e, in aggiunta, l'Impresa, a prescindere da detto numero di prestazioni attivabili, può avviare al servizio, di cui al presente Titolo I, tutti i suoi lavoratori stranieri immigrati.

L'Ente S.F.E.RA. entro il 01/04 di ciascun anno provvede a comunicare alle singole Imprese accreditate il numero complessivo di prestazioni utilizzabili entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Art.8 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DEL FONDO 626/94-AS

Le Imprese accreditate ai sensi dell'Art.4 per usufruire delle prestazioni di cui al presente Titolo I devono presentare all'Ente S.F.E.RA. la richiesta di attivazione del servizio, "**Allegato C**", da utilizzare singolarmente per ogni lavoratore, indicando se si tratti o meno di lavoratore immigrato.

La richiesta va inoltrata all'Ente S.F.E.RA., via fax, consegnata a mano, via posta AR o via e-mail.

L'Ente S.F.E.RA., ricevuta la richiesta nominativa di attivazione del servizio presentata dall'Impresa accreditata, verifica, per il tramite dell'Ente Cassa Edile di Ragusa, la regolarità di detta Impresa nei confronti del medesimo Ente.

L'Ente S.F.E.RA. comunica all'Impresa l'esito della verifica e, nel caso di verifica positiva, comunica alla stessa il giorno, l'orario ed il luogo dove il Lavoratore deve trovarsi per assoggettarsi alle prestazioni di cui all'Art.6. Ove la verifica dovesse risultare negativa sarà data comunicazione all'impresa, la quale entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Ente S.F.E.RA., potrà regolarizzare ed integrare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine non sarà possibile per l'Ente S.F.E.RA. evadere la richiesta.

Effettuate le prestazioni di cui all'Art.6, l'Ente S.F.E.RA. consegnerà all'Impresa quanto di competenza.

TITOLO II - Il Fondo 626/94-DPI

Art.9 - REQUISITI MINIMI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO DEL FONDO 626/94-DPI

LE IMPRESE: Possono presentare richiesta di contributo tutte le Imprese edili, che applicano il CCNL per l'edilizia e integrativo provinciale, operanti nel territorio della Provincia di Ragusa che siano accreditate presso l'Ente S.F.E.RA. secondo il precedente Art.4. Il contributo massimo erogabile per Impresa è calcolato ai sensi dell'art.11.

Art.10 - FINALITA' DEL CONTRIBUTO EROGATO DAL FONDO 626/94-DPI

Alle Imprese accreditate ai sensi dell'Art.4 le quali abbiano presentato all'Ente S.F.E.RA. la prescritta richiesta secondo il successivo Art.12, verrà erogato un contributo, fatto salvo quanto

stabilito al successivo Art.13, comma 2, sull'acquisto dei DPI effettuato dalle stesse nell'anno corrente e forniti ai propri dipendenti.

Art.11 - CALCOLO DEL NUMERO DI BONUS PER IMPRESA

Il numero di bonus richiedibili per Impresa è pari al totale delle ore lavorate e denunciate alla Cassa Edile di Ragusa nell'anno precedente dai propri Lavoratori diviso un coefficiente che verrà determinato annualmente dal CdA dell'Ente S.F.E.RA.. Tale coefficiente è funzione del plafond annuo del "Fondo 626/94-DPI" e del monte ore di cui prima afferente alle Imprese accreditate per l'anno e dei residui non assegnati ai sensi del successivo Art.13, comma 2.

Nel caso di consorzi fra imprese operanti in Provincia di Ragusa il "monte ore lavorate" di cui al comma precedente è calcolato in proporzione alle quote di partecipazione dell'Impresa accreditata, fermo restando che il requisito delle ore lavorate deve riferirsi a quelle denunciate presso la Cassa Edile di Ragusa. In questa fattispecie l'Impresa richiedente trasmette all'Ente S.F.E.RA., in aggiunta alla documentazione prescritta, anche l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio di cui fa parte.

Ogni Impresa accreditata presso l'Ente S.F.E.RA., ai sensi dell'art.4, ha diritto, per l'anno corrente, al numero massimo di bonus annuali, come calcolato ai sensi dei commi precedenti e fatto salvo quanto stabilito al successivo Art. 13, comma 2, che sono cumulabili con quelli dell'anno successivo solo nel caso in cui la medesima Impresa sia accreditata per quell'anno.

L'Ente S.F.E.RA. entro il 01/04 di ciascun anno provvede a comunicare alle singole Imprese accreditate il numero complessivo di bonus utilizzabili per l'anno corrente ed il suo ammontare.

Art.12 - RICHIESTA DEL CONTRIBUTO DEL FONDO 626/94-DPI

Le Imprese accreditate ai sensi dell'Art.4 per usufruire del contributo di cui al presente Titolo II devono presentare all'Ente S.F.E.RA. apposita richiesta come da **"Allegato D"** corredata dalla seguente documentazione:

1. Fatture debitamente quietanzate emesse dalla/e Ditta/e fornitrice/i dei DPI acquistati nell'anno di riferimento;
2. Ricevuta debitamente controfirmata dai propri dipendenti e, ove eletto dell'RLS o RLST, dell'avvenuta consegna dei DPI avente data compresa nell'anno di riferimento.

La richiesta va inoltrata all'Ente S.F.E.RA., via fax, consegnata a mano, via posta con AR o via e-mail.

L'Ente S.F.E.RA., ricevuta la richiesta di erogazione del contributo presentata dall'Impresa accreditata, verifica, per il tramite dell'Ente Cassa Edile di Ragusa, la regolarità di detta Impresa nei confronti del medesimo Ente.

L'Ente S.F.E.RA. comunica all'Impresa l'esito della verifica e, nel caso di verifica positiva, provvede alla erogazione del contributo.

Art.13 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO PER SINGOLO BONUS DEL FONDO 626/94-DPI

L'Ente S.F.E.RA. entro il 01/04 di ogni anno provvede, sulla base dei dati forniti dall'Ente Cassa Edile di Ragusa e con riferimento alle Imprese accreditate giusto Art.3, a fissare l'entità del contributo per singolo bonus.

Qualora l'entità del contributo spettante alla singola impresa, calcolato ai sensi del precedente Art.11, risulti inferiore ad € 100,00 (Euro cento/00) alla medesima impresa non spetterà alcun contributo.

L'ammontare complessivo del contributo erogato per singola Impresa non potrà comunque superare l'importo dei documenti di spesa che l'Impresa ha presentato ai sensi del punto 1. comma 1 del precedente Art.12.

Art.14 - DISPOSIZIONI FINALI PER IL FONDO 626/94-AS E PER IL FONDO 626/94-DPI

Le prestazioni di cui al Titolo I ed al Titolo II vengono erogate in quanto compatibili con la disponibilità finanziaria rispettivamente del "Fondo 626/94-AS" e del "Fondo 626/94-DPI", seguendo il rigido ordine di protocollo in entrata delle richieste di cui agli Artt.8 e 12.

I contributi alle Imprese, accreditate ai sensi dell'Art.4, vanno erogati esclusivamente a mezzo bonifico bancario.

Il CdA dell'Ente S.F.E.RA. entro il 30/09 di ogni anno renderà le Parti stipulanti sull'andamento del Fondo 626/94 nel suo complesso con distinte relazioni per il Fondo 626/94-AS e 626/94-DPI.

Le Parti entro il 31/12 di ogni anno, sulla base del rendiconto di cui al comma precedente, provvederanno a modificare, integrare o confermare i contenuti di cui al presente Regolamento. Le eventuali modifiche e/o integrazioni apportate entreranno in vigore il 01/01 dell'anno seguente ed avranno effetti sulle prestazioni relative all'anno successivo a quello della loro entrata in vigore.

Art.15 – OBBLIGHI PER LE IMPRESE ACCREDITATE

Le Imprese accreditate ai sensi dell'Art.4, giusto secondo comma del precedente Art.14, devono comunicare le coordinate bancarie (IBAN) di un proprio conto corrente al fine di poter ricevere i contributi di cui al presente Regolamento.

Le Imprese accreditate ai sensi dell'Art.4, in aggiunta, per usufruire delle prestazioni di cui al Titolo I (Fondo 626-AS), secondo le procedure dell'Art.8, ed al Titolo II (Fondo 626-DPI), secondo le disposizioni dell'Art.12, assumono il preventivo obbligo di assoggettare ad almeno una visita tecnica i propri cantieri, siti entro il territorio provinciale di Ragusa, a prescindere dalla loro natura pubblica o privata e dalla specifica qualifica di impresa appaltatrice/subappaltatrice e/o cottimista.

Il servizio di visita tecnica in cantiere, fatto salvo quanto previsto nel caso di erogazione del servizio nei casi di cui all'Art.3 della Legge Regionale 20/2007 e ss.mm.ii., sarà regolato, in quanto compatibile, dal vigente Regolamento sulle visite tecniche, pertanto, le Imprese accreditate, contestualmente, ovvero prima, di inoltrare l'Allegato C (attivazione delle visite mediche) e/o l'Allegato D (richiesta contributo DPI) devono inviare all'Ente S.F.E.RA., a pena di decadenza dai benefici del Fondo, il "Modulo di richiesta di visita tecnica in cantiere", denominato "**Allegato E**".

ALLEGATO A

Spett.le

**Ente S.F.E.RA. - Scuola Edile e C.P.T.
Centro Direzionale ASI, Box 9 - 97100 Ragusa**

OGGETTO: ISTANZA DI ACCREDITAMENTO E CONSENSO SCRITTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs 196/2003 sulla Privacy)

Il sottoscritto (*)
 Titolare/Legale Rappresentante dell'Impresa (*).....
 con sede legale in Via (*)..... n°
 sita in provincia di
 C.F./P.IVA (*)....., Tel. (*).....
 Fax. (*)....., e-mail (*).....
 immatricolata alla Cassa Edile di Ragusa con il n° (*)..... con la presente fa istanza di
 accreditamento presso codesto Ente S.F.E.RA. in modo da poter accedere alle prestazioni del
 "Fondo 626/94".

All'uopo alla presente allega:

1. **Certificato DURC** rilasciato alla scrivente dall'Ente Cassa Edile di Ragusa in data non anteriore al 31/12 u.s, valido per lavori privati o per partecipazione a gare d'appalto;
2. **Dichiarazione "Allegato B"**;
3. **In aggiunta** (barrare la casella ☒ se pertinente):
 - ☐ **avendo operato in regime di "consorzio"**:
 - 3.1 Copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio di cui fa parte.
 - 3.2 Certificato DURC rilasciato alla scrivente dall'Ente Cassa Edile di Ragusa, in data non anteriore al 31/12 u.s. valido per lavori privati o per partecipazione a gare d'appalto.
4. **Consenso** scritto al trattamento dei dati personali giusto D.Lgs 196/2003 sulla Privacy.

Data,

Timbro e Firma

(*): campi obbligatori

**INFORMATIVA RESA DALL'ENTE S.F.E.RA. DI RAGUSA
ALL'INTERESSATO AI SENSI D.LGS 196/2003**

IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI E LORO TRATTAMENTO

Ai sensi della vigente normativa sulla tutela dei dati personali che si intendono trattare, l'Ente S.F.E.RA. La informa di quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti è diretto esclusivamente all'espletamento, da parte di questo Ente, delle finalità attinenti all'esercizio dell'attività regolamentata dal Regolamento per la gestione del "Fondo 626/94" e di quelle ad esse connesse ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Il trattamento può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle consentite dalla normativa.
3. Il conferimento dei dati personali è condizione essenziale per l'espletamento dei servizi di cui al citato regolamento.
4. I dati personali possono essere comunicati, per le medesime finalità, agli altri soggetti che gravitano intorno al mondo dell'Ente S.F.E.RA., quali, esemplificativamente, Imprese di assicurazioni, istituti di credito, Imprese fornitrici, periti, legali, consulenti, società di servizi a cui sia affidata la gestione delle prestazioni, organismi associativi propri del settore lavorativo, banche dati esterne (Cassa Edile, INAIL, INPS, CCIAA, etc...).
5. Inoltre, i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti (medici competenti, laboratori analisi, strutture sanitarie, etc...), alla Pubblica Amministrazione in genere e agli Organi di Vigilanza e Controllo (ASP, Ispettorato del Lavoro, etc...) ai sensi di legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di archiviazione.
6. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. La norma vigente conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
8. Il Titolare del trattamento e i Responsabili sono domiciliati presso la Sede dell'Ente S.F.E.RA.; i rispettivi dati identificativi possono essere acquisiti presso la sede dell'Ente S.F.E.RA. sita al Box 9 del Centro Direzionale ASI - 97100 Ragusa.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, GENERALI E SENSIBILI

Preso atto dell'informativa di cui sopra, acconsento, ai sensi del D.Lgs 196/2003, al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto della vigente normativa.

Luogo e data

Nome e cognome dell'interessato (leggibili)

....., addì

Con osservanza

TIMBRO E FIRMA

ALLEGATO B

Il sottoscritto
 Titolare/Legale Rappresentante dell'Impresa
 con sede legale in Via n°
 sita in , provincia di -
 C.F./P.IVA , Tel.
 Fax. , e-mail , con riferimento
 all'istanza di accreditamento presso l'Ente S.F.E.R.A. di Ragusa ai fini dell'accesso alle prestazioni
 di cui al "Fondo 626/94"

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.38 e 47 del D.P.R. 445/2000:

1. **Di applicare il CCNL vigente per le Imprese edili ed affini ed il relativo CCPL** per gli operai dipendenti dalle Imprese edili ed affini della Provincia di Ragusa;
2. **Di aver adempiuto alle prescrizioni di cui agli Artt.17 e 18 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.** e, specificatamente, di aver proceduto alla valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, e di (barrare la casella ☒ di interesse):
 - ☐ Avere redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (comma 1, lett. a), Art.17, D.Lgs 81/08 e s.m.i. ;
 - oppure*
 - ☐ Avere autocertificato per iscritto l'effettuazione della valutazione (comma 5, Art.29, D.Lgs 81/08 e s.m.i.);
3. **Di aver nominato quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** (sbarrare la casella ☒ di interesse):
 - ☐ **Me medesimo** (Art.34, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) e di aver frequentato il prescritto corso di formazione;
 - oppure*
 - ☐ Cognome.....nome.....
 residenza
 in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 2 o comma 3 dell'art. 32 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. ed in possesso di idoneo attestato di frequenza ai corsi di cui al comma 2 dello stesso art. 32 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.,
 - ☐ **dipendente di questa Impresa;**
 - oppure*
 - ☐ **Consulente esterno di questa Impresa;**
4. **Di aver nominato il Dr./Dr.ssa**
 avente studio in , Via n° ,
quale Medico Competente della scrivente;
5. **Che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza** (barrare la casella ☒ di interesse):
 - ☐ **Non avendo i propri dipendenti nominato un R.L.S. è stato designato un R.L.S.T. nella persona del Sig.**

oppure

☐ **È stato eletto dai propri dipendenti nella persona del Sig.**....., nato a, il e residente in Via n°....., lo stesso usufruisce dei permessi retribuiti ai sensi dell'art. 87 del CCNL 20 maggio 2004, ed ha già svolto il corso di formazione di cui ai commi 10 e 11 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

6. Che ai propri dipendenti, secondo i rischi connessi alle mansioni lavorative, vengono consegnati idonei **Dispositivi di Protezione Individuale**, conformi alle normative vigenti in materia, e in ottemperanza di quanto previsto del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
7. Di provvedere periodicamente affinché ciascun dipendente riceva un'adeguata **informazione** ai sensi dell'Art. 36 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e di adempiere periodicamente, in rispondenza dell'Art.37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., a fornire un'adeguata **formazione** ad ognuno di essi con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle rispettive mansioni;
8. **Di acconsentire, ai sensi della vigente normativa sulla Privacy, al trattamento** ed alla comunicazione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella informativa, di cui ha preso atto, e nei limiti della stessa. Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto della medesima normativa.

....., addì

TIMBRO E FIRMA

.....

(allega fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità)

ALLEGATO C

Spett.le

Ente S.F.E.R.A. - Scuola Edile e C.P.T.

Centro Direzionale ASI, Box 9 - 97100 Ragusa

inviare a mezzo fax 0932.667157

OGGETTO: RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO FONDO 626/94-AS

Il sottoscritto,
 Titolare/Legale Rappresentante dell'Impresa, con sede legale in
 sita in, CAP..... Codice Cassa Edile Ragusa n°..... Tel., Fax.
, e-mail, accreditata presso codesto Ente ed
 acconsentendo, ai sensi della vigente normativa in materia di Privacy, al trattamento ed alla
 comunicazione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella informativa, di cui ha
 preso atto, e nei limiti della stessa

D I C H I A R A

- di avere diritto complessivamente a n° prestazioni per il corrente anno e di averne ad oggi usufruito per n°.....;
- di voler avvalersi (barrare la casella ☒ di interesse):
 - ☐ del medico competente.....della scrivente il quale risulta essere convenzionato con l'Ente S.F.E.R.A.;
 - ☐ del laboratorio analisi il quale risulta essere convenzionato con l'Ente S.F.E.R.A.:
 - ☐
 - ☐

oppure

- ☐ del Dr avente studio in
, Via n°, tel.
, Medico Competente della scrivente;

C H I E D E

L'attivazione del servizio per il seguente proprio dipendente:
 (Nome, Cognome, data e luogo di nascita)

Codice Fiscale: in qualità di straniero immigrato ☒ ☐
 addetto alla mansione:

Si specifica che tale richiesta è dovuta in quanto (sbarrare la casella ☒ di interesse):

- ☐ il Lavoratore è un nuovo assunto e non è in possesso del libretto sanitario e di rischio;

oppure

- ☐ il Lavoratore è un nuovo assunto e, pur in possesso del libretto sanitario e di rischio, è sprovvisto di certificato di idoneità alla mansione;

oppure

- ☐ il lavoratore, in possesso del libretto sanitario e di rischio, deve subire un cambio di mansione connesso ad una nuova attività lavorativa;

oppure

- ☐ il lavoratore, in possesso del libretto sanitario e di rischio, dovrà utilizzare un nuovo macchinario o una nuova attrezzatura;

oppure

- ☐ giorno scadrà il certificato di idoneità alla mansione per il lavoratore;

oppure (specificare):

- ☐
, addì

Distinti saluti

TIMBRO E FIRMA

ALLEGATO D

Spett.le

Ente S.F.E.RA. - Scuola Edile e C.P.T.

Centro Direzionale ASI, Box 9 - 97100 Ragusa

inviare a mezzo fax 0932.667157

OGGETTO: RICHIESTA DI CONTRIBUTO FONDO 626/94-DPI

Il sottoscritto,
 Titolare/Legale Rappresentante dell'Impresa,
 con sede legale in Via n°.....
 sita in, provincia di - C.F./P.IVA,
 Tel., Fax., e-mail,
 accreditata presso codesto Ente ed acconsentendo, ai sensi della vigente normativa in materia di Privacy, al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella informativa, di cui ha preso atto, e nei limiti della stessa

C H I E D E

L'erogazione del contributo di cui al Titolo II del Regolamento per il Fondo 626/94.

Dichiara, inoltre:

di avere diritto, per il corrente anno, complessivamente a €

e di averne, ad oggi, avuto erogato per €

All'uopo allega:

1. Fatture debitamente quietanzate emesse dalla/e Ditta/e fornitrice/i dei DPI acquistati nel corrente anno;
2. Ricevuta debitamente controfirmata dai propri dipendenti e
 (se eletto o costituito sbarrare la casella ☒ di interesse):

☐ dell'RLS

oppure

☐ RLST

dell'avvenuta consegna dei DPI.

Comunica, infine, che il contributo dovrà essere versato sul seguente proprio Conto Corrente identificato tramite il codice IBAN

In attesa di Vs comunicazioni in merito, si porgono

Distinti saluti

TIMBRO E FIRMA

....., addì

ALLEGATO E

Spett.le

Ente S.F.E.RA. – Scuola Edile e C.P.T.

Centro Direzionale ASI – Box 9 97100 Ragusa

inviare a mezzo fax 0932.667157

OGGETTO: Modulo di richiesta di visita tecnica in cantiere

Il sottoscritto,
 Titolare/Legale Rappresentante dell'Impresa,
 con sede legale in Via n°.....
 sita in, provincia di Tel.,
 Fax., e-mail, accreditata presso codesto Ente per
 l'anno corrente ed acconsentendo, ai sensi della vigente normativa in materia di Privacy, al
 trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella
 informativa, di cui ha preso atto, e nei limiti della stessa

C H I E D E

l'erogazione del servizio di consulenza tecnica da eseguirsi a cura di codesto Ente, presso il proprio
 cantiere, ubicato entro il territorio provinciale di Ragusa, e sito in:

Comune di tel.

Natura dell'opera

Ente Appaltante/Committente:

La persona della nostra Impresa con cui prendere contatto è il

Sig.:
 reperibile ai seguenti numeri telefonici

Il sopralluogo tecnico verrà eseguito dai Vostri Tecnici al fine di verificare l'adozione delle misure
 di sicurezza e salute nel cantiere sopra indicato e le eventuali misure da adottare.

Distinti saluti

TIMBRO E FIRMA

....., addì

AUTORIZZAZIONE: Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti D.Lgs. 196/2003. sulla tutela dei dati
 personali, autorizza l'Ente S.F.E.RA. di Ragusa al trattamento dei propri dati ed in particolare ad
 inserire, detenere, conservare e trasmettere negli archivi elettronici e cartacei del medesimo Ente,
 tutti i dati contenuti nel presente modulo. Il sottoscritto si assume la responsabilità relativamente a
 tutti i dati inseriti nel presente modulo. Ai sensi del medesimo Decreto è data facoltà al sottoscritto
 di chiedere la cancellazione o la variazione dei propri dati.

....., addì

Timbro e firma dell'impresa

REGOLAMENTO
Osservatorio Settoriale sull'Industria delle Costruzioni della Provincia di Ragusa

Art.1

Coerentemente a quanto sancito del CCNL, l'ANCE Ragusa e le OO.SS. di categoria di Ragusa stabiliscono di istituire l'Osservatorio per l'assolvimento dei compiti appresso specificati e per quelli che eventualmente ritenessero opportuno demandargli.

Art.2

L'Osservatorio è uno strumento operativo, conoscitivo e di indagine di cui le Parti si dotano per attuare a livello territoriale una razionale, efficace e attiva politica settoriale delle costruzioni, che possa servire, anche attraverso gli strumenti concertativi territoriali, ad individuare strategie, proposte e iniziative utili al superamento delle problematiche del settore edile.

Art.3

La struttura funzionale ed operativa dell'Osservatorio è collocata all'interno dell'Ente Cassa Edile, organo che viene così proposto all'indirizzo, al controllo, al coordinamento ed alla gestione, avvalendosi per il suo assolvimento, di un dipendente individuato tra quelli in forza presso l'Ente.

Art.4

L'Osservatorio ha come obiettivi:

- La realizzazione, su scala provinciale, di un sistema informativo settoriale sull'industria delle costruzioni che ne rilevi i fenomeni congiunturali ed evolutivi su scala territoriale, con specifico riferimento:
 - Ai trend della domanda pubblica e privata;
 - Ai trend dell'offerta, con riferimento alla tipologia di imprese, al loro livello di concentrazione, specializzazione e produttività;
 - All'andamento dei livelli occupazionali con riferimento ai processi di ingresso e di uscita, di mobilità, ai tempi di occupazione, ai livelli di qualificazione, agli orari di lavoro, ai livelli retributivi, al costo del lavoro ed ai riflessi sul piano contributivo;
 - All'andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.
- Fornire un adeguato supporto al sistema di concertazione territoriale, che consenta alle Parti di disporre degli elementi informativi necessari, ivi compresi quelli relativi ad aspetti specifici, per individuare indirizzi comuni in materia di politiche degli investimenti, di politica industriale e del lavoro.

Art.5

L'Osservatorio cura, oltre al monitoraggio delle opere pubbliche e del sistema degli appalti di interesse territoriale, la tenuta di una banca dati del settore su:

- Norme, regolamenti, procedure comunitarie, nazionali e regionali che interessano l'industria delle costruzioni;
- Investimenti previsti nei loro programmi delle varie stazioni appaltanti provinciali;
- Procedure di accesso a fonti di finanziamento.

Art.6

Il sistema informativo dell'Osservatorio, in funzione degli obiettivi di cui ai precedenti articoli, sarà articolato in:

- Sistema di base (rilevamento sistematico, a cadenza semestrale, dei dati specifici di settore, sia interni agli Enti Bilaterali – Cassa Edile ed Ente Sfera – sia da fonti esterne);
- Sistema di approfondimento (analisi specifiche sui singoli temi di interesse territoriale individuati dal Comitato di Gestione dell'Ente Cassa Edile o dal C.d.A. dell'Ente Sfera).

Art.7

Il sistema di base ha come principale fonte l'insieme dei dati derivanti dell'attività ordinaria dell'Ente Cassa di Ragusa e dell'Ente Sfera.

Ai fini dell'immediato avvio dell'Osservatorio e della progressiva ottimizzazione sia del sistema di raccolta dati che delle relative possibilità di elaborazione, l'Osservatorio è concepito come un sistema modulare progressivamente implementabile.

In funzione di tale obiettivo si stabilisce che:

- a) Nella prima fase, i dati saranno raccolti presso gli Enti Bilaterali e, oltre a quanto previsto dal vigente CCNL, dovranno riguardare:
 1. La distribuzione per qualifica, età e ore lavorate degli addetti;
 2. La struttura delle Imprese per classe di addetti;
 3. Il numero di infortuni, la giornate di malattia e le ore di CIG;
 4. Le certificazioni di cui all'art. 118 D.L.vo 163/2006 e quanto previsto dalle normative in materia;
 5. Le aggiudicazioni da parte delle stazioni appaltanti;
 6. Le informazioni assumibili dal sistema paritetico di formazione professionale e di prevenzioni infortuni.
- b) Contestualmente a quanto previsto alla precedente lettera a) si procederà a definire il sistema informatico in modo da poter interagire con l'Osservatorio nazionale, con strutture pubbliche e private che interessano il Settore.

Art.8

L'Osservatorio acquisirà dati ed elaborazioni sul settore delle costruzioni prodotti da:

- Enti pubblici (INAIL, INPS, Sulp, ISTAT, Svimez, ecc.);
- Anche dati da cui siano acquisibili informazioni di interesse per il Settore;
- Elaborazioni prodotte da soggetti interni al settore delle costruzioni, ivi comprese quelle tradizionalmente prodotte da ANCE ed OO.SS..

L'acquisizione dei dati delle singole fonti sarà avviata su decisione del Comitato di Gestione dell'Ente Cassa Edile.

Ai fini del presente articolo, l'Osservatorio potrà collegarsi, attraverso apposite convenzioni, anche mediante procedure informatiche, con banche dati ed osservatori di enti pubblici/privati.

Il sistema di informatizzazione dell'Osservatorio sarà individuato anche in relazione a tale finalità.

Art.9

L'Osservatorio produce semestralmente rapporti informativi territoriali propri del sistema di base, di cui al precedente art.7, comma 3, lettera a); produrrà su apposita richiesta, accolta dal Comitato di Gestione dell'Ente Cassa Edile, rapporti su fenomeni particolari e/o specifici con riferimento alla realtà territoriale.

D.L.vo 9-4-2008 n. 81
Testo Unico per la Sicurezza

Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
(vigente alla data del 17.10.2012)

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
 - a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
 - b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
 - a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
 - b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 - c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
 - a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
 - b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
 - c) valutazione dei rischi;
 - d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
- 7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(vigente alla data del 17.10.2012)

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
 - a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
 - b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
 - d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
 - e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
 - f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 - g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
 - h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
 - i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
 - j) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - k) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
 - l) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
 - m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
 3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
 4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
 5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.
 6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
 7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

REGOLAMENTO
sul Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza (RLS) e sui
Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza di ambito Territoriale (RLST)

Premessa

Nelle Imprese, ovvero nelle unità produttive, con più di 15 dipendenti, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è eletto o designato dai Lavoratori nell'ambito delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).

Nei casi in cui siano ancora operanti le R.S.A. di cui all'articolo 19 della legge n°300 del 1970 e ss.mm.ii., l'RLS è eletto o designato dai Lavoratori tra i dirigenti delle R.S.A.

In assenza delle suddette rappresentanze, l'RLS è eletto dai Lavoratori al loro interno.

L'RLS dura in carica tre anni e allo scadere di tale termine ovvero nel caso di cessazione del suo rapporto di lavoro, verranno indette nuove elezioni.

All'Assemblea dei lavoratori, nel corso della quale si procede alla nomina dell'RLS, partecipano tutti i Lavoratori dell'Impresa o dell'unità produttiva iscritti a libro matricola; essa deve essere esclusivamente e specificatamente dedicata alla funzione elettiva dell'RLS la quale si svolgerà a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto anche per candidature concorrenti, secondo quanto previsto dall'Accordo interconfederale 22 giugno 1995 e ss.mm.ii.. Risulterà eletto il Lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi.

I Lavoratori che intendono eleggere l'RLS ne danno tempestiva comunicazione alla loro Impresa, all'ANCE Ragusa e alle OO.SS. (FENEAL-UIL Ragusa, FILCA-CISL Ragusa, FILLEA-CGIL Ragusa) firmatarie del presente CCPL le quali potranno adottare una specifica modulistica da utilizzare per le necessarie procedure di elezione dell'RLS.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto ai permessi retribuiti stabiliti dalla Legge e, oggi, pari a:

- 20 ore annue nelle Imprese o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
- 32 ore annue nelle Imprese o unità produttive con oltre 50 dipendenti.

Nelle Imprese o unità produttive fino a 15 dipendenti il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto a permessi retribuiti pari a 8 ore annue.

Visto

- Che il disposto del D.L.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii, regolamentando alcuni principi generali di prevenzione, prevede che, nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, l'RLS possa venire individuato per più Imprese in ambito territoriale, RLST;
- Che l'art.87 del vigente CCNL per i dipendenti delle Imprese edili ed affini fissa i principi regolatori degli RLS, RLST ed RLSSP;
- Che il Protocollo d'Intesa sottoscritto dall'ANCE Ragusa e dalla FENEAL-UIL Ragusa, FILCA-CISL Ragusa, FILLEA-CGIL Ragusa in data 29 luglio 1999 ha istituito un apposito fondo denominato "Fondo RLS";
- Che l'art.20 del CCPL sottoscritto dall'ANCE Ragusa e dalla FENEAL-UIL Ragusa, FILCA-CISL Ragusa, FILLEA-CGIL Ragusa in data 1° febbraio 2000 per dare pratica attuazione all'istituzione dell'RLST demanda ad un apposito Regolamento;
- tutto ciò premesso e visto l'ANCE Ragusa e la FENEAL-UIL Ragusa, la FILCA-CISL Ragusa e la FILLEA-CGIL Ragusa intendono regolamentare i criteri e gli aspetti applicativi sopra visti ravvisando l'opportunità di definire le modalità di esercizio delle funzioni proprie dell'RLST e la necessaria mutualizzazione degli oneri connessi secondo quanto segue:

Art.1 - Scopi

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è il soggetto che rappresenta direttamente i Lavoratori nei confronti dell'Impresa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché in materia di ambiente di lavoro.

Egli non può compiere attività di proselitismo o di propaganda, così come non può promuovere assemblee o proporre rivendicazioni. Può invece partecipare, su richiesta dei Lavoratori, ad assemblee riguardanti argomenti inerenti la salute, la sicurezza e l'ambiente di lavoro.

Art.2 – Ambito di Attività, numero ed attribuzioni degli RLST

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di ambito Territoriale (RLST) opera esclusivamente nel territorio di Ragusa e Provincia con riferimento alle Imprese edili ove non sia stato eletto o nominato il Rappresentante dei Lavori per la Sicurezza (RLS) di cui in premessa.

In applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge, a far data dal 30/10/04, sono istituiti n°3 RLST, che, previo un adeguato iter formativo, opereranno con riferimento al predetto ambito provinciale.

Gli RLST esercitano le attribuzioni previste dal D.L.vo 81/2008 e ss.mm.ii., con le garanzie e le facoltà di cui al medesimo Decreto, esclusivamente con riferimento alle Imprese nelle quali non sia stato eletto l'RLS.

Gli RLST non possono in alcun modo svolgere altre attività che non siano quelle stabilite dalla legge, dal CCNL e dagli ACPL.

Art.3 – Gestione del "Fondo RLS"

Agli oneri per la realizzazione del presente regolamento si provvede tramite il "Fondo RLS" istituito dal Protocollo d'Intesa 29 Luglio 1999.

Il Fondo, gestito dall'Ente Sfera, è utilizzato per :

1. pagare le spese, autorizzate dal CdA dell'Ente Sfera, ed effettivamente sostenute dai singoli RLST inerenti le loro specifiche attività (materiale informativo, trasporto, rimborsi a piè di lista, ecc.);
2. rimborsare le Imprese, nelle quali siano stati designati gli RLST, degli oneri derivanti dalle ore di formazione e da quelle utilizzate dagli RLST, nell'ambito dei singoli dettati contrattuali, per l'espletamento dell'attività di cui al presente Regolamento, purché le Imprese stesse risultino in regola con i versamenti e gli accantonamenti presso la Cassa Edile di Ragusa e con tutto quanto sia dovuto a norma di legge e di Contratto per retribuzioni, contributi previdenziali ed assistenziali, ecc., secondo modalità e tempi disciplinati dal CdA dell'Ente Sfera;
3. corrispondere ad ogni RLST, nel caso in cui questo non sia Lavoratore dipendente di Impresa edile, un compenso occasionale a titolo di rimborso spese, mensa e trasporto pari a € 14,00 lorde per ogni visita effettuata in cantiere;
4. accendere una apposita polizza assicurativa per la copertura di tutti i possibili rischi inerenti la specifica attività svolta dai singoli RLST e per l'intera durata dei loro mandati.

Le Parti ribadiscono che nessun onere dovrà gravare sulle Imprese di provenienza degli RLST.

Art.4 – Requisiti, nomina, formazione, durata e decadenza degli RLST

Gli RLST sono designati pariteticamente dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali di settore, FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, sulla base di obiettivi criteri di professionalità ed affidabilità. Le designazioni saranno tempestivamente segnalate mediante comunicazione scritta all'ANCE Ragusa e alle Imprese dalle quali provengono i lavoratori.

Ogni singolo RLST non potrà essere un dipendente nè delle Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro nè delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, nè degli Enti Bilaterali (Cassa Edile ed Ente Sfera), nè delle Imprese di proprietà di uno dei Componenti il Comitato di Gestione dell'Ente Cassa Edile nè del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Sfera.

Subito dopo la designazione gli RLST verranno posti in formazione a cura dell'Ente Sfera che provvederà ad organizzare appositi corsi della durata di 40 ore, con verifica finale dell'apprendimento, prevedendo possibili stage in cantieri con diverse fasi lavorative. Il corso di formazione dovrà tener conto, tra gli altri, delle funzioni che gli RLST dovranno svolgere in relazione alle dimensioni e alla tipologia delle Imprese con riguardo alle modalità di esercizio del proprio incarico. Al termine del corso l'Ente Sfera rilascerà specifica attestazione.

Gli RLST rimangono in carica tre anni, salva la facoltà delle singole Organizzazioni Sindacali che li hanno designati di revocare il mandato prima della scadenza e procedendo contestualmente alla loro sostituzione. Nell'ipotesi di revoca dell'incarico, dovrà essere data comunicazione scritta all'Ente Sfera e all'ANCE Ragusa.

I singoli RLST non potranno essere riconfermati per più di una volta.

Ogni singolo RLST decade dall'incarico qualora faccia un uso non strettamente connesso alla sua funzione od in violazione del segreto industriale di notizie o documenti che abbia ricevuto, ai sensi del D.L.vo 81/2008 e ss.mm.ii., nello svolgimento del proprio incarico, ovvero abusi della propria posizione per ottenere vantaggi per sé o per altri.

Art.5 – Svolgimento dell'attività

Per lo svolgimento delle proprie funzioni gli RLST utilizzeranno i locali messi a loro disposizione dall'Ente Sfera.

I singoli RLST segnalano preventivamente all'Impresa interessata le visite che intendono effettuare agli ambienti di lavoro. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto delle esigenze produttive, in linea con quanto dettato dall'art.2 punto 1 parte I dell'Accordo Interconfederale del 22/6/95 e ss.mm.ii..

L'Impresa deve garantire la presenza sul luogo di accesso di un Responsabile di cantiere o aziendale il quale affianca l'RLST nell'esame dell'ambiente di lavoro.

Gli RLST sono muniti di tesserino di riconoscimento, da esibirsi prima dell'accesso ai cantieri, e sono altresì dotati di tutti i mezzi personali di protezione previsti dalla Legge.

Nel corso degli accessi l'RLST potrà svolgere esclusivamente le attribuzioni individuate dettagliatamente dal D.L.vo 81/2008 e ss.mm.ii..

Ogni singolo RLST, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.

Tale attività dovrà essere svolta, da parte di tutti i soggetti interessati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy di cui al D.L.vo 196/2003.

Della visita ai luoghi di lavoro e degli interventi a fini di consultazione preventiva è redatto verbale, copia del quale viene contestualmente rilasciata all'impresa; i verbali relativi alle visite ed alle consultazioni sono raccolti e conservati presso la sede dell'Ente Sfera.

Qualsiasi divergenza sorta con l'Impresa deve risultare dal verbale.

Nel verbale redatto in relazione alla consultazione preventiva l'RLST può inserire proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione, secondo le previsioni di legge; in ogni caso, il verbale in parola deve essere sottoscritto dall'RLST a conferma dell'avvenuta consultazione.

L'accesso ai luoghi di lavoro non può durare più del tempo strettamente necessario per l'attività richiesta.

I Lavoratori o le singole Imprese interessate possono richiedere l'intervento dell'RLST sulle materie indicate dal D.L.vo 81/2008 e ss.mm.ii..

Di tali richieste viene tenuta una registrazione cronologica.

L'intervento deve avvenire rispettando l'ordine cronologico.

Ogni singolo RLST terrà informato periodicamente l'Ente Sfera della sua attività mediante:

- relazioni sulle visite effettuate, anche con l'ausilio di apposite schede;
- resoconti sulle situazioni di rispetto generale delle norme e sulle difficoltà incontrate;
- illustrazione delle azioni sviluppate in autonomia e/o in accordo con l'Ente Sfera;
- elenco dei suggerimenti forniti ai responsabili di Impresa o unità produttiva in base a quanto previsto dal D.L.vo 81/2008 e ss.mm.ii..

Ogni RLST non Lavoratore dipendente dovrà garantire n°5 visite mensili, in cantieri diversi, da effettuarsi nel massimo di 30 giorni lavorativi l'anno.

Parimenti ogni RLST Lavoratore dipendente dovrà svolgere le sue attribuzioni entro il limite di 56 ore lavorative annue.

Art.6 – Controversie

Ogni divergenza sorta tra l'RLST e l'Impresa, che non sia componibile tra le Parti stesse, è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta all'Ente Sfera in qualità di organo di prima istanza in merito a controversie, che deve esprimere il proprio parere di norma entro tre giorni, ovvero entro dieci giorni nei casi particolarmente complessi.

Ogni controversia relativa al presente Regolamento va segnalata tempestivamente all'ANCE Ragusa e alle OO.SS. di Ragusa.

Art.7 – Validità e durata

Il CdA dell'Ente Sfera entro il 30/09 di ogni anno renderà conto le Parti stipulanti sull'andamento del Fondo RLS nel suo complesso.

Le Parti stipulanti entro il 31/12 di ogni anno, sulla base del rendiconto di cui al comma precedente, provvederanno a modificare, integrare o confermare i contenuti di cui al presente Regolamento.

CCNL 19 Aprile 2010

Art. 38 Accordi locali

La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l'ultimo accordo integrativo.

In conformità alle intese Governo-Parti sociali, la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.

Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate, con decorrenza non anteriore all'1/1/2011 e con validità triennale:

- a) alla ripartizione dell'orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;
- b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
- c) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 20;
- d) alla determinazione dell'indennità per i lavoratori che sono comandati alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro;
- e) alla determinazione dell'indennità di reperibilità per i lavoratori, per i quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili anche al di fuori dell'orario normalmente praticato dall'impresa;
- f) alla determinazione, con decorrenza non anteriore all'1/7/2011, dell'elemento variabile della retribuzione, secondo i criteri indicati dal comma 4 al comma 21 del presente articolo e da quanto indicato agli artt. 12 e 46 del vigente CCNL;
- g) alle attuazioni di cui all'art. 18;
- h) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all'art. 21;
- i) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;
- j) alla regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto e relative indennità sostitutive.
- k) alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all'art. 87.

L'elemento variabile della retribuzione di cui alla lettera f) sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

A tal fine saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori:

1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile;
2. monte salari denunciato in Cassa Edile;
3. ore denunciate in Cassa Edile, per le quali la valutazione dell'incidenza delle ore di cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali;
4. valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'ISTAT.

Un solo ulteriore indicatore sarà concordato in sede territoriale.

Con decorrenza non anteriore all'1/7/2011 le parti sociali territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, devono fissare, a livello locale e per le circoscrizioni di propria competenza, entro la misura massima che le Associazioni nazionali fissano a livello nazionale, la percentuale di EVR con validità triennale.

Le parti sociali territoriali provvederanno ad individuare per ciascuno dei cinque indicatori le specifiche incidenze ponderali in termini percentuali.

Le medesime parti procederanno, poi, al raffronto dei cinque parametri territoriali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.

Ai fini dell'individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili tutti i dati relativi ai cinque indicatori consolidati.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'EVR, qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell'EVR fissato a livello territoriale; nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nell'ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'EVR fissato territorialmente.

Le parti sociali territoriali si incontreranno annualmente per il calcolo e la verifica degli indicatori.

Determinata la percentuale a livello provinciale, al livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

- ore denunciate in Cassa Edile, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;
- volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvedere ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda dovrà erogare l'EVR esclusivamente nella misura del 30%, secondo quanto previsto al comma 11.

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura determinata a livello territoriale, l'impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:

- l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite;

- la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

L'erogazione dell'EVR, determinato come sopra a consuntivo, potrà essere effettuata anche in quote mensili al personale in forza.

Le richieste per la stipula del contratto integrativo devono essere presentate due mesi prima della scadenza del contratto stesso.

Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Alle Organizzazioni territoriali predette è inoltre eventualmente demandato di provvedere:

1. alla determinazione del contributo per l'anzianità professionale edile, ai sensi dell'art. 29;
2. alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse Edili a norma dell'art. 36 ed agli ulteriori compiti specificati nell'articolo medesimo;
3. all'attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse Edili per i casi di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale;
4. alla determinazione delle statuizioni riguardanti il trattamento economico di malattia per i primi 3 giorni oggetto di carenza;
5. alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro;
6. all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 91;
7. alle determinazioni di cui all'art. 37, relativo alle quote sindacali;
8. alla regolamentazione delle modalità di iscrizione degli impiegati alla polizza assicurativa EDILCARD.

Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale.

Le clausole degli accordi locali difforni rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.

Visto quanto stabilito nell'accordo del 18/12/2009, è confermata la proroga per l'anno 2010 dei contratti integrativi territoriali vigenti, ferma restando la naturale scadenza di eventuali istituti economici e normativi ivi contenuti aventi carattere temporaneo e pertanto con scadenza prefissata.

**REGOLAMENTO SULL'E.V.R.
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE**

La determinazione dell'E.V.R. avverrà secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini. In particolare, ai fini delle verifiche annuali, verrà effettuata la comparazione dei cinque parametri con le seguenti modalità temporali:

- anno 2012: media triennio 2008/2007/2006 con media triennio 2007/2006/2005;
- anno 2013: media triennio 2009/2008/2007 con media triennio 2008/2007/2006;

e così via.

Le Parti sociali territoriali sottoscriventi il presente CCPL si incontreranno annualmente entro il mese di novembre per il calcolo e la verifica degli indicatori.

Determinata la percentuale dell'EVR a livello provinciale, ogni impresa iscritta alla Cassa Edile di Ragusa, procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali, con le medesime modalità temporali definite a livello territoriale:

- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- Volume d'affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.

Qualora i due parametri aziendali (ore denunciate in Cassa Edile ed il volume di affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa) risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente l'azienda provvederà ad erogare l'E.V.R. nella misura stabilita a livello territoriale, secondo quanto previsto dall'art. 38 del vigente C.C.N.L.

Per le imprese con soli impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate nel Libro Unico del Lavoro.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo l'azienda, dovrà erogare l'E.V.R. esclusivamente nella misura del 30%, secondo quanto previsto dall'art. 38 del vigente C.C.N.L.

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di E.V.R. superiore al 30% o risultasse erogabile l'E.V.R. nella piena misura determinata a livello territoriale, l'impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:

1. inviare un'autodichiarazione all'ANCE Ragusa, alla Cassa Edile di Ragusa, e alle RSA e RSU ove costituite, utilizzando lo schema riportato in "Allegato", attestante il non raggiungimento di uno o entrambi i parametri;
2. l'ANCE Ragusa informerà con sollecitudine le OO.SS., attivando altresì, in caso di richiesta, un confronto con le medesime per la verifica dell'autodichiarazione da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione IVA nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore di lavoro denunciate.

L'intera procedura dovrà esaurirsi entro il 31/12 successivo all'Accordo provinciale.

L'impresa è autorizzata ad applicare l'EVR in misura ridotta nel caso in cui sia stata accertata, nel corso del confronto, la ricorrenza delle condizioni contrattuali, ovvero quando siano esauriti i termini della procedura e non sia pervenuta alcuna richiesta di confronto da parte delle OO.SS.

Il mancato invio dell'autodichiarazione ovvero il rifiuto di attivare il confronto comporta l'obbligo per l'impresa di corrispondere l'EVR nella misura stabilita a livello territoriale.

Resta fermo quanto previsto in proposito dall'art. 38 del vigente CCNL per le imprese con solo impiegati e per quelle di nuova costituzione, si specifica che l'E.V.R., ovviamente, verrà riproporzionato per i dipendenti, operai ed impiegati, assunti con contratto part-time.

ALLEGATO

***FAC-SIMILE - AUTODICHIARAZIONE DA TRASMETTERE IN CASO DI NON
RAGGIUNGIMENTO DEI PARAMETRI AZIENDALI INERENTI L'E.V.R.***

Carta intestata impresa

Luogo e data

Spett.le Cassa Edile di Ragusa

Spett.le RSU/RSA

Spett.le ANCE Ragusa

Oggetto: Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)

Autodichiarazione di non raggiungimento di almeno uno dei parametri aziendali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, nonché del vigente CCPL, la scrivente Impresa dichiara il non raggiungimento del/dei seguente/i parametro/i nel periodo preso a riferimento per l'erogazione dell'EVR dell'anno (triennio rapportato al triennio):

- ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- volume d'affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.

e, di conseguenza, dichiara che per l'anno procederà all'erogazione dell'EVR in misura ridotta, pari al 30% dell'EVR definito a livello territoriale oltre al 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL nonché del vigente CCPL, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le OO.SS. previsto dalle citate disposizioni.

Distinti saluti

Timbro e firma del legale rappresentante

REGOLAMENTO SULLA MUTUALIZZAZIONE DEGLI ONERI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

PREMESSO

- Il Decreto Legislativo 21/04/1993, n.124 e successive mm. e ii;
- L'art.97 del CCNL 19/04/2010 ed i suoi allegati H ed I;

PRESO ATTO

- dell'Accordo Nazionale 29/1/2000, il quale stabilisce che l'aliquota contributiva posta a carico del Datore di Lavoro, per ogni Operaio che aderisce al Fondo di previdenza complementare PREVEDI da versare alla locale Cassa Edile, è fissata nella misura dell'1% (uno per cento) sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R.;

VISTO

- L'Accordo Nazionale 15/1/2003 e l'Accordo Nazionale 10/9/2003, riportati oggi nell'allegato I del CCNL 19/04/2010, i quali demandano alla contrattazione provinciale tra le rispettive Organizzazioni territoriali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori la possibilità di sottoscrivere un accordo sulla mutualizzazione degli oneri contributivi posti a carico del Datore di Lavoro per la previdenza complementare;

tutto ciò premesso, preso atto e visto, le Parti, valutata l'opportunità di procedere alla mutualizzazione dell'onere contributivo posto a carico del Datore di Lavoro, effettuando il rimborso della quota versata a tale titolo presso l'Ente Cassa Edile di Ragusa, sottoscrivono il seguente Regolamento.

Art.1: Scopi

1. Nel presupposto che la Previdenza complementare resti fondata sul principio della adesione volontaria del lavoratore, è stabilita la mutualizzazione degli oneri contributivi del datore di lavoro relativamente al contributo dell'1%, calcolato sulla retribuzione mediante rimborso degli importi contributivi versati dall'impresa a tale titolo;

Art.2: Istituzione Fondo

1. La percentuale di mutualizzazione dell'onere di cui all'art.1 viene fissata dalle Parti stipulanti il CCPL ed è posta a carico di tutti i Datori di Lavoro iscritti all'Ente Cassa Edile di Ragusa; essa è finalizzata a permettere il rimborso alle Imprese della quota contributiva dell'1% a loro carico per ogni operaio che, in base al principio della volontarietà di adesione, si iscriva al Fondo PREVEDI.
2. L'aliquota di mutualizzazione, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL 19/04/2010, deve essere computata dall'Impresa per ogni operaio alle proprie dipendenze iscritto all'Ente Cassa Edile di Ragusa e deve essere versata, unitamente e contestualmente a tutti gli altri contributi.
3. I versamenti attinenti l'aliquota di mutualizzazione affluiscono ad un apposito Fondo autonomo che viene destinato espressamente al rimborso a favore di quelle Imprese alle cui dipendenze risultino operai iscritti al Fondo PREVEDI e che siano iscritti all'Ente Cassa Edile di Ragusa.

Art.3: Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento trova applicazione solo per le Imprese e per i Lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Ragusa. Non trova, quindi, applicazione per gli impiegati e per i quadri, nonché per le Imprese e per i Lavoratori non iscritti all'Ente Cassa Edile di Ragusa anche se questi ultimi aderiscano al Fondo di previdenza complementare PREVEDI.

2. Resta inteso che per tutti i lavoratori che aderiscano al Fondo PREVEDI le imprese dovranno comunque versare all'Ente Cassa Edile di Ragusa quanto fissato dall'Accordo Nazionale 29/1/2000.

Art.4: Modalità di rimborso

1. Il rimborso alle Imprese degli importi relativi alla contribuzione a proprio carico dell'1%, di cui al presente Regolamento, avverrà con cadenza semestrale o mensile, a seconda dell'entità del rimborso e su delibera del Comitato di Gestione dell'Ente Cassa Edile di Ragusa, a condizione che l'Impresa abbia versato quanto di sua competenza il cui termine di scadenza è il giorno 30 del mese precedente l'erogazione del rimborso.

Art.5: Verifiche

1. L'aliquota di mutualizzazione verrà sottoposta a verifica semestrale in funzione delle iscrizioni degli operai al PREVEDI e dei relativi versamenti contributivi, ai fini della valutazione della consistenza del fondo per i consequenziali rimborsi alle Imprese, giusto Accordo Nazionale 10/9/2003, e non potrà comunque determinare riserve né potrà essere destinata ad altre gestioni dell'Ente Cassa Edile di Ragusa.

Art.6: Monitoraggio

1. L'Ente Cassa Edile di Ragusa procede, con cadenza mensile, al monitoraggio del numero dei lavoratori suoi iscritti che dovessero aderire al PREVEDI ed invierà alle Parti, con la medesima cadenza mensile, uno specifico quadro riepilogativo.

Art.7: Rapporti con il "Prevedi"

1. La disciplina di cui al presente Regolamento non modifica i rapporti tra le imprese e il Fondo PREVEDI anche per quanto riguarda gli obblighi di denuncia e versamento al Fondo medesimo che sono regolati esclusivamente dalla vigente disciplina di legge, dallo Statuto del PREVEDI e dalle delibere degli organi del medesimo Fondo di previdenza complementare.

Art.8: Decorrenza

1. L'obbligo del versamento del contributo di mutualizzazione di cui al presente Regolamento decorre sin dal 1° maggio 2007.

Art.9: Norma transitoria e finale

1. Il contributo di mutualizzazione di cui al presente Accordo non è destinato al finanziamento di prestazioni in favore dei Lavoratori e pertanto non rientra nella base imponibile dei contributi previdenziali di legge.

**REGOLAMENTO
SULL'ISTITUTO DELL'INDENNIZZO PER CARENZA MALATTIA**

PREMESSO

Le Parti, dopo aver valutato positivamente l'andamento della prestazione di cui all'ACPL 14/09/2007, all'ACPL 18/03/2008, all'ACPL 18/05/2009 e seguenti, unanimemente concordano di rendere stabile, e quindi non più a carattere sperimentale, l'istituto dell'indennizzo per "carenza malattia".

Tutto ciò premesso, le Parti concordano il seguente

REGOLAMENTO

1. Negli eventi morbosì di durata non superiore a sette giorni, per i quali, ad oggi, non è previsto alcun tipo di indennizzo per i primi 3 giorni dell'evento (carenza), l'Ente Cassa Edile di Ragusa corrisponde, ai lavoratori aventi diritto, una prestazione giornaliera in misura fissa denominata "indennizzo per carenza", relativa esclusivamente ai suddetti primi tre giorni.
2. Tale prestazione, differenziata per qualifica, è riconosciuta direttamente dalla Cassa Edile di Ragusa, sulla base di specifica richiesta del lavoratore, da presentarsi entro e non oltre il mese successivo l'evento e corredata di idonea certificazione medica, per ogni singolo episodio di malattia intercorso in ciascuno dei semestri Cassa Edile, Ottobre/Marzo e Aprile/Settembre, ed è pari a:
 - Operaio IV Livello: € 65,00/giorno
 - Operaio III Livello: € 62,00/giorno
 - Operaio II Livello: € 58,00/giorno
 - Operaio I Livello: € 52,00/giorno
3. Questo istituto è utilizzabile per eventi non superiori a sei giorni per anno ed è usufruibile nella misura massima di numero tre giorni in ogni semestralità Cassa Edile, anche se riferita a più eventi. A maggiore chiarezza si specifica che la prestazione, ove spettante, viene erogata, con riguardo ad ogni singolo semestre come prima individuato, per un totale massimo di complessivi 3 giorni, anche se riferiti a più eventi, occorsi nel medesimo singolo semestre.
4. Nel caso di malattia con prognosi inferiore a quattro giorni, l'impresa è tenuta, ad inviare alla Cassa Edile di Ragusa una copia del certificato medico.
5. Il diritto all'indennizzo per carenza matura solo se a favore del lavoratore risultino accantonate 600 ore nel semestre antecedente il mese di fruizione della prestazione e purchè il lavoratore, al momento dell'evento, risulti iscritto da almeno 12 mesi alla medesima Cassa Edile di Ragusa.
6. Onde procedere alla puntuale verifica del presente Regolamento la Cassa Edile di Ragusa è tenuta ad inviare alle Parti, a far data dal 31/12/2012 e, quindi, con cadenza mensile, un dettagliato rapporto afferente questa prestazione.
7. La disciplina di cui al presente Accordo si applica agli eventi insorti dal 1° ottobre 2012 e deve essere imputata al Fondo MIMP.
8. Le Parti si incontreranno ogni semestre, a partire dal maggio 2012 per valutare l'andamento della prestazione sia per l'aspetto economico sia per i riflessi sulla produttività.

ACCORDO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO
“CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI APPRENDISTI”
18 MAGGIO 2009

L'anno duemilanove il giorno diciotto del mese di Maggio in Ragusa presso la sede dell'Associazione Costruttori Edili della provincia di Ragusa (di seguito "ANCE Ragusa") sita in Ragusa, Viale dei Platani 34/B, si sono incontrati

da una parte

in rappresentanza di ANCE Ragusa, i Sigg.:

- OMISSIS

dall'altra

in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori delle Costruzioni della provincia di Ragusa (di seguito identificati con l'acronimo "FLC"), i Sigg.:

- OMISSIS

le Parti convengono di dare seguito a quanto nelle premesse regolamentando il nuovo istituto come segue:

1. Con effetto dal 1° Giugno 2009, i lavoratori apprendisti potranno beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO);
2. La prestazione, ove spettante ai sensi dei successivi punti, verrà anticipata all'apprendista dall'impresa di appartenenza per un massimo di 150 ore/anno di interruzione dell'attività lavorativa dovuta ai suddetti eventi meteorologici e sarà pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per gli stessi eventi e nei limiti dei massimali di legge;
3. La Cassa Edile di Ragusa, ricorrendo le condizioni di cui al successivo punto 4., rimborserà alle Imprese ..., quanto anticipato ai sensi dei precedenti punti 1. e 2., al lordo delle ritenute contributive e fiscali a carico dell'apprendista, non competendo, invece, all'impresa il rimborso dei contributi previdenziali a proprio carico, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda di cui al punto 4.5 e successivi;
4. L'erogazione della prestazione, ed il successivo rimborso da parte della Cassa Edile di Ragusa, è subordinata alle seguenti condizioni:
 - 4.1. la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;
 - 4.2. il lavoratore apprendista, all'atto dell'evento, deve risultare iscritto alla Cassa Edile di Ragusa;
 - 4.3. l'impresa richiedente deve risultare regolarmente iscritta alla Cassa Edile di Ragusa, ed in regola con i versamenti degli accantonamenti e delle contribuzioni alla medesima Cassa Edile, all'atto della liquidazione della relativa domanda di rimborso;
 - 4.4. l'impresa deve aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore di CIGO dell'apprendista;
 - 4.5. l'impresa, a pena di decadenza e fermo quanto disciplinato al successivo punto 4.7, dovrà avanzare alla Cassa Edile di Ragusa apposita domanda di rimborso entro e non oltre i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell'INPS, dell'autorizzazione all'intervento CIG per eventi meteorologici per il cantiere presso cui era occupato il personale apprendista;

4.6. l'impresa, entro il termine perentorio di cui al precedente punto 4.5 e fermo quanto disciplinato al successivo punto 4.7, dovrà allegare alla domanda di rimborso, a pena di irricevibilità della stessa:

4.6.1. copia della busta paga del lavoratore apprendista attestante l'anticipo corrisposto;

4.6.2. copia dell'autorizzazione INPS all'intervento CIG a favore del personale operaio per eventi meteorologici e per il medesimo cantiere presso cui era occupato l'apprendista;

4.7. nell'ipotesi in cui l'impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, fermo il precedente punto 4.6.1, non necessitando l'autorizzazione INPS di cui al precedente punto 4.6.2, l'impresa dovrà presentare la domanda di rimborso alla Cassa Edile di Ragusa, a pena di decadenza, entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati (MUT) relativa al periodo in cui si è verificato l'evento ed allegare, a pena di irricevibilità:

4.7.1. idonea documentazione comprovante l'avvenuto verificarsi dell'evento atmosferico nel cantiere interessato;

4.7.2. attestazione rilasciata da Pubblici Ufficiali (p.e.: Polizia municipale, Carabinieri, Vigili del Fuoco, etc...) dalla quale si evinca che le condizioni atmosferiche non consentivano l'inizio del lavoro;

5. La disciplina di cui al presente Accordo si applica agli eventi insorti dal 1° Giugno 2009.

6. La Cassa Edile di Ragusa è impegnata a predisporre l'apposito schema di domanda di rimborso che invierà, in uno con una circolare esplicativa, a tutte le imprese iscritte alla data del 30/04/2009 ed alle imprese che via via si iscriveranno;

7. - OMISSIS

8. - OMISSIS

9. Onde procedere alla puntuale verifica del presente Accordo la Cassa Edile di Ragusa è tenuta ad inviare alle Parti, a far data dal 30/09/2009 e con cadenza mensile, un dettagliato rapporto afferente questa nuova prestazione.

Il presente Accordo sarà inviato alle Parti nazionali per la verifica della sua compatibilità con quanto definito dal vigente CCNL.

Letto, confermato e sottoscritto

FORMEDIL SICILIA

ENTE REGIONALE SICILIANO PER LA FORMAZIONE
E L'ORIENTAMENTO PROFESSIONALE IN EDILIZIA
ANCE Sicilia FENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL

VERBALE DI ACCORDO (BORSA LAVORO)

Palermo li 23 ottobre 2012

- (*Le Associazioni delle imprese edili Regionali*) **Ance Sicilia - Presidente Geom. Salvatore Ferlito**
- (*Formedil Sicilia*) **Presidente Dott. Carmelo Turco**
- (*Le Organizzazioni sindacali Regionali*) **Feneal Uil - Filca Cisl- Fillea CGIL Sig. Angelo Gallo, Sig. Santino Barbera, Sig. Francesco Tarantino**

Visti

- L' Allegato 7 dell' accordo 19 Aprile 2010 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 Giugno 2008
- L' Accordo Borsa Lavoro sottoscritto dalle Parti Sociali nazionali in data 5 Luglio 2011

Tenuto conto

Della previsione, contenuta nel sopra citato accordo "*Borsa Lavoro*", secondo cui le parti sociali territoriali possono prevedere la realizzazione della sperimentazione della Borsa Lavoro a livello locale mediante apposito accordo, che attui puntualmente il modello operativo elaborato dal Formedil e approvato dalle Parti Sociali Nazionali;

Ribadito

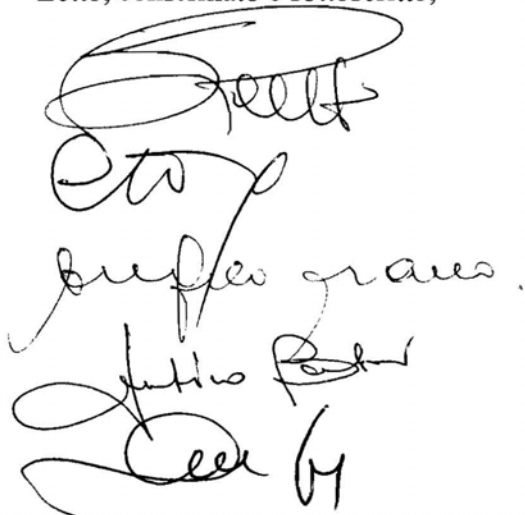
Che la Borsa Lavoro costituisce un valido strumento per la piena valorizzazione dei lavoratori nel processo produttivo e per una corretta regolamentazione del mercato del lavoro in edilizia;

Concordano

Che gli Enti Scuola territoriali in numero di nove partecipino alla sperimentazione della Borsa Lavoro secondo il progetto operativo elaborato dal Formedil e approvato dalle parti Sociali nazionali, ponendo in essere tutte le azioni necessarie al fine di istituire a livello territoriale lo sportello della Borsa Edile Nazionale

Le Parti Sociali firmatarie sono, a loro volta, impegnate a rendersi disponibili per porre tempestivamente in essere, con i soggetti istituzionali territoriali competenti, tutti gli adempimenti che risultassero necessari per favorire il buon risultato della sperimentazione, nonché a definire percorsi finalizzati a sostenere le imprese e i lavoratori che accedono alla Borsa Lavoro, come previsto dal penultimo comma dell' Allegato 7 di cui in premessa.

Letto, confermato e sottoscritto,



The block contains four handwritten signatures in black ink. The first signature is a large, stylized cursive 'S'. The second is a smaller cursive signature. The third is a cursive signature that appears to read 'Biffi Graus'. The fourth is a cursive signature that appears to read 'Julius B...'.